STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

SETTIMANA FISCALE

NUMERO 45 2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 45 | SETTIMANA 2 - 6 NOVEMBRE 2026 | EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico.

CON IL ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti e intermediari che regolarizzano più violazioni fiscali

Quadro Normativo: D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13, D.Lgs. 87/2024

Rischio Operativo: Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto...

Azione di Studio: Raggruppa le violazioni per tributo e periodo, separa omessi versamenti e indebite compensazioni, individua la prima e la più grave e conserva il prospetto della sanzione unica; verifica nella risoluzione 38/E il codice e il modello F24 pertinenti

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 4 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

Società cancellata: il debito fiscale passa ai soci anche senza riparto

Con la sentenza n. 803 del 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha stabilito che l'estinzione di una società per cancellazione dal Registro delle imprese non azzera in automatico i debiti fiscali ancora aperti. Tramite un meccanismo di tipo successorio, il rapporto obbligatorio passa ai soci, anche nell'ipotesi in cui la liquidazione non abbia dato luogo ad alcun riparto dell'attivo. La vicenda atteneva a una srl cancellata nel marzo 2020 e a una pretesa riferita al periodo d'imposta 2018. La decisione risulta utile perché distingue due piani spesso...

L'ANALISI A PAGINA 8 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Cessione di fabbricati collabenti e IVA: tre scenari, rischi e sanzioni

Per fabbricati collabenti si intendono immobili talmente deteriorati da non essere più in grado di generare reddito: ruderi, edifici inagibili, strutture con la copertura crollata, censiti al catasto in categoria F/2. Se a venderli è un soggetto passivo IVA, il regime...

SEGUE A PAGINA 11 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti

Con l'ordinanza n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione...

SEGUE A PAGINA 15 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del...

SEGUE A PAGINA 18 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

ACCERTAMENTO — PAG. 21
Ravvedimento IVA e cumulo giuridico: il codice tributo 8965 per la sanzione unica

FISCO & IMPOSTE — PAG. 36
Acconti d'imposta 2026: seconda o unica rata entro il 30 novembre, come si calcola

FISCO & IMPOSTE — PAG. 50
IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio

FISCO & IMPOSTE — PAG. 24
Cedolare secca sui negozi C/1 nel 2027: 21%, 10% nelle città metropolitane

FISCO & IMPOSTE — PAG. 41
Tax Control Framework: le Linee operative CNDCEC per la certificazione

ACCERTAMENTO — PAG. 52
Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo

FISCO & IMPOSTE — PAG. 29
Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure

SPORT & ASD — PAG. 45
SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E

ACCERTAMENTO — PAG. 54
Errori di competenza fiscale: quando spetta la sanzione fissa di 250 euro

ACCERTAMENTO — PAG. 32
Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: il ritardo si ravvede

FISCO & IMPOSTE — PAG. 48
Taglio IRPEF 2027: aliquota del 33% fino a 55.000 euro, ma solo per un anno

FISCO & IMPOSTE — PAG. 57
Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga

MACRO-AREE TRATTATE: ACCERTAMENTO: 7 · IMPRESE & SOCIETÀ: 1 · FISCO & IMPOSTE: 20 · SPORT & ASD: 3 · LAVORO & PREV.: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 7 APPROFONDIMENTI

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica ..... PAG. 4
Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti ..... PAG. 15
Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento ..... PAG. 18
Ravvedimento IVA e cumulo giuridico: il codice tributo 8965 per la sanzione unica ..... PAG. 21
Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: il ritardo si ravvede ..... PAG. 32
Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo ..... PAG. 52
Errori di competenza fiscale: quando spetta la sanzione fissa di 250 euro ..... PAG. 54

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 1 APPROFONDIMENTI

Società cancellata: il debito fiscale passa ai soci anche senza riparto ..... PAG. 8

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 15 APPROFONDIMENTI

Cessione di fabbricati collabenti e IVA: tre scenari, rischi e sanzioni ..... PAG. 11
Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure ..... PAG. 29
Taglio IRPEF 2027: aliquota del 33% fino a 55.000 euro, ma solo per un anno ..... PAG. 48
IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio ..... PAG. 50
Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga ..... PAG. 57
Redditi PF 2026 entro il 2 novembre: correttivo del 730, ritardo e integrativa ..... PAG. 60
Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell'invio del 2 novembre ..... PAG. 63
Manovra 2027: 3,65 miliardi alla ZES unica, bonus cloud e rinvio di plastic tax ..... PAG. 70
Legge di Bilancio 2027: chi paga la manovra da 26 miliardi e le novità per le imprese ..... PAG. 73
Iper-ammortamento: la certificazione contabile del revisore, controlli e fac-simile ..... PAG. 76
Ricevute POS: l'estratto conto le sostituisce solo a certe condizioni ..... PAG. 79
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: termini, rate e F24 dal 2027 ..... PAG. 88
Redditi PF 2026: casi di obbligo, esoneri, quadri con il 730 e rateazione ..... PAG. 94
Socio accomandante e debiti tributari della sas: i limiti della responsabilità ..... PAG. 100
Raccordo IVA 2026-2027: online lo strumento che porta dal DPR 633/72 al Testo unico IVA ..... PAG. 103

FISCO & AGGIORNAMENTI — 5 APPROFONDIMENTI

Cedolare secca sui negozi C/1 nel 2027: 21%, 10% nelle città metropolitane ..... PAG. 24
Acconti d'imposta 2026: seconda o unica rata entro il 30 novembre, come si calcola ..... PAG. 36
Tax Control Framework: le Linee operative CNDCEC per la certificazione ..... PAG. 41
IVA e-commerce dal 2027: vendite a distanza, OSS, IOSS e call-off stock ..... PAG. 91
E-commerce extra-UE: dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro ..... PAG. 106

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE 3 APPROFONDIMENTI

SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E ..... PAG. 45

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l'antieconomicità non nega la deduzione ..... PAG. 85

Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale ..... PAG. 97

LAVORO & PROFESSIONI 2 APPROFONDIMENTI

Cassa Dottori Commercialisti: novità su contributi, premialità e giovani iscritti ..... PAG. 66

Manovra 2027: forfettari a 100.000 euro e cedolare sui negozi, cosa si sa ..... PAG. 82

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

10 MIN LETTURA 03/11/2026

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico. Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la riduzione solo a essa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 173/2024, art. 14 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E/2026.

Destinatari
Contribuenti e intermediari che regolarizzano più violazioni fiscali.

Punto pratico
Raggruppa le violazioni per tributo e periodo, separa omessi versamenti e indebite compensazioni, individua la prima e la più grave e conserva il prospetto della sanzione unica; verifica nella risoluzione 38/E il codice e il modello F24 pertinenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico.
- 💡 **Impatto operativo:** 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui versare tale sanzione unica attraverso i modelli F24 ordinario, F24 accise e F24 Elide.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione.

Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la riduzione solo a essa. Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui versare tale sanzione unica attraverso i modelli F24 ordinario, F24 accise e F24 Elide. Il cumulo riguarda soltanto violazioni relative allo stesso tributo e allo stesso periodo d'imposta, mentre ne restano fuori gli omessi versamenti e le indebite compensazioni. La misura della riduzione dipende dal momento in cui è stata commessa la prima violazione.

NOVITÀ OPERATIVA: CODICI SPECIFICI PER LA SANZIONE UNICA

Secondo la risoluzione n. 38/E, il contribuente che applica il cumulo giuridico nel ravvedimento deve versare la sanzione unica con codici tributo dedicati. I codici già istituiti per le sanzioni da ravvedimento non vanno più impiegati in questo caso: restano validi per le altre ipotesi e, in via esclusiva, per gli enti che versano con il modello F24 Enti pubblici.

Il modello da utilizzare discende dal tributo oggetto della violazione. L'F24 ordinario copre la generalità dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate. L'F24 accise è quello da usare per le violazioni relative all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta sugli intrattenimenti. L'F24 Elide, con i dati identificativi del versamento, è invece destinato all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi. Per l'IVA il codice, stando alle prime ricostruzioni della stampa specializzata, sarebbe 8965; prima di compilare l'F24 è comunque opportuno consultare la risoluzione e controllare il codice che corrisponde al proprio tributo, dato che ne è stato istituito uno per ogni imposta.

REGOLE DI BASE: IL FUNZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

Per cogliere la portata della novità occorre richiamare il funzionamento del ravvedimento. L'istituto trova la sua disciplina nell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, le cui previsioni sono passate nell'art. 14 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie, il D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1°

gennaio 2027. In concreto, chi ha commesso la violazione ottiene uno sconto sulla sanzione stabilita dalla legge, che cresce o cala in funzione del tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione. Questa si perfeziona versando contestualmente la sanzione ridotta, l'eventuale imposta dovuta e gli interessi calcolati al tasso legale.

Già la legge n. 190/2014 aveva reso l'istituto più fruibile. L'ultima riforma, il D.Lgs. n. 87/2024, ha introdotto due novità per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: il cumulo giuridico esteso al ravvedimento e una ridefinizione delle riduzioni, che attribuisce minore rilievo al tempo trascorso e maggiore peso all'attività degli uffici precedente all'accertamento e agli strumenti di definizione delle controversie.

CAUSE OSTATIVE: GLI OSTACOLI AL RAVVEDIMENTO

Con cause ostative si indicano le circostanze che precludono il ravvedimento. Di norma la sanzione si riduce soltanto se la violazione non è già stata constatata e se non sono cominciati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate questo ostacolo non esiste, con un'unica eccezione: la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni delle somme dovute all'esito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (gli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e l'ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972).

Quanto ai tributi doganali e alle accise gestiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ostacolo si presenta solo con la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento. La circolare n. 6/E del 2015 ritiene che precluda il ravvedimento anche la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni; per coerenza, in via interpretativa, lo stesso vale per gli atti di contestazione. Non costituiscono invece causa ostativa le lettere di compliance previste dalla legge n. 190/2014, con le quali l'Agenzia comunica le anomalie individuate in automatico proprio allo scopo di sollecitare la regolarizzazione.

CUMULO GIURIDICO: UNA SOLA SANZIONE PER PIÙ VIOLAZIONI

Il cumulo giuridico significa sanzionare più violazioni con la sola sanzione prevista per la più grave, maggiorata in una determinata misura. Prima della riforma il contribuente non poteva applicarlo autonomamente nel ravvedimento e doveva regolarizzare ciascuna violazione per conto proprio. Ne scaturiva un esito paradossale: attendere l'accertamento, in cui l'ufficio applica in ogni caso la sanzione unica, poteva risultare assai meno oneroso.

Un esempio chiarisce la differenza. Un contribuente ha emesso cinquanta fatture in ritardo, ma entro i termini per registrarle e liquidare l'IVA. La sanzione minima è di 250 euro per fattura, dunque 12.500 euro complessivi, e il ravvedimento con la riduzione a un nono imponeva di versare 1.389 euro. Aspettando l'atto di contestazione, l'ufficio poteva applicare un'unica sanzione, ipoteticamente pari al minimo di 250 euro maggiorato di un quarto (62,50 euro), cioè 312,50 euro, da definire poi con il pagamento di un terzo, pari a 104,17 euro. Secondo le nuove regole, il contribuente stabilisce autonomamente la sanzione unica di 312,50 euro e ne versa un nono: 34,72 euro. Il minimo di 250 euro con maggiorazione di un quarto è soltanto un'ipotesi dell'esempio: l'aumento reale dipende dal caso concreto.

PERCORSO	SANZIONE DA PAGARE
Ravvedimento prima della riforma, per ciascuna fattura	1.389 euro
Attesa dell'atto di contestazione e definizione a un terzo	104,17 euro
Ravvedimento con cumulo giuridico, un nono della sanzione unica	34,72 euro

La riforma ha inoltre riscritto il comma 8 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, chiarendo che le norme sulla sanzione unica operano separatamente per ogni tributo, per ogni periodo d'imposta e per ogni istituto deflativo, ravvedimento incluso. Il nuovo comma 2-bis stabilisce poi che, nella scelta della percentuale di riduzione, rileva il momento in cui è stata commessa la prima violazione. Dal 1° gennaio 2027 queste disposizioni si trovano nel comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 173/2024.

MOMENTO RILEVANTE: LA RIDUZIONE DIPENDE DALLA PRIMA VIOLAZIONE

La questione è meno intuitiva di quanto appaia. Si ipotizzi di voler sanare il 15 novembre 2026 la mancata emissione di una fattura relativa a un'operazione imponibile del 20 settembre 2025, insieme alla conseguente dichiarazione annuale infedele, presentata il 30 aprile 2026. Per determinare la riduzione si guarda alla prima violazione, ossia l'omessa fatturazione. Dato che la regolarizzazione interviene dopo la scadenza della dichiarazione annuale del periodo in cui si è verificata la prima violazione, la riduzione spettante sulla sanzione unica è pari a un settimo. Il cumulo giuridico, tuttavia, si impiega solo per violazioni dello stesso tributo e dello stesso periodo d'imposta, anche se commesse in anni differenti, come accade in questo esempio.

ESCLUSIONI: VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

La legge sottrae espressamente al cumulo giuridico, tanto per concorso quanto per continuazione, le violazioni degli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni (art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997). Tali illeciti, pur se reiterati o collegati ad altri, continuano a essere puniti ciascuno con la propria sanzione, secondo il cosiddetto cumulo materiale.

Ne discende un'indicazione pratica, derivante da un orientamento dell'amministrazione che una parte della dottrina giudica opinabile: chi intende sanare ogni profilo

deve regolarizzare separatamente la violazione di partenza, per esempio l'omessa fatturazione, e, se esiste, quella successiva di omesso versamento. Fa eccezione l'ipotesi in cui la sequenza si concluda con l'infedele dichiarazione: la relativa sanzione assorbe anche l'eventuale omesso versamento.

CONCORSO MATERIALE: IL CUMULO VALE ANCHE PER LE VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha soppresso dal comma 1 dell'art. 12 la parola "formali". Prima di tale modifica, l'unificazione delle violazioni ripetute della stessa norma riguardava solo quelle formali. Le violazioni sostanziali, come le reiterate omissioni di fatturazione, potevano essere unificate unicamente a titolo di continuazione o progressione, e quindi solo se sfociavano in una dichiarazione infedele.

Oggi anche le violazioni reiterate dell'obbligo di fatturazione, che non siano seguite da una dichiarazione infedele, si riuniscono e si sanzionano con la sola sanzione più grave, maggiorata da un quarto al doppio. Nel ravvedimento il contribuente prende come sanzione base quella relativa alla fattura mancata cui corrisponde l'imposta più elevata, maggiorata di un quarto.

REATI TRIBUTARI: SANARE ANCHE LE CONDOTTE PIÙ GRAVI

Oggi il ravvedimento può riguardare anche violazioni che integrano un reato, come l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha abbandonato l'orientamento opposto della circolare n. 180/1998, che escludeva il ravvedimento per le condotte fraudolente in quanto non riconducibili a un semplice errore o a un'omissione.

La svolta è dovuta al D.Lgs. n. 158/2015, che ha inserito nel diritto penale tributario cause di non punibilità e attenuanti collegate all'estinzione dei debiti tributari, anche mediante ravvedimento. La circolare chiarisce che la spontaneità richiesta dalle norme penali (oggi art. 89 del D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1° gennaio 2027) non occorre per il ravvedimento amministrativo, nel quale le cause ostative sono state in buona parte eliminate. Chi desidera accedere ai benefici penali deve invece soddisfare le condizioni stabilite dalla norma penale.

INDICAZIONI PRATICHE: LE VERIFICHE PRIMA DEL VERSAMENTO

Prima di determinare la sanzione unica è opportuno accertare che le violazioni riguardino lo stesso tributo e lo stesso periodo d'imposta, che non sia stato notificato alcun atto di liquidazione o accertamento e che non ci siano omessi versamenti o indebite compensazioni da gestire a parte. Successivamente si individua la violazione più grave, si applica la maggiorazione e si sceglie la riduzione in base alla data della prima violazione. Da ultimo si compila il modello F24 con il nuovo codice tributo.

Rimangono aperti alcuni dubbi applicativi, sui quali non esistono ancora chiarimenti ufficiali, e il passaggio al testo unico dal 1° gennaio 2027 richiederà di aggiornare i riferimenti normativi. Quando le violazioni sono più numerose e riguardano più annualità, è prudente mettere per iscritto il calcolo del cumulo.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI PUÒ APPLICARE IL CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il contribuente può calcolare una sanzione unica sulla violazione più grave, maggiorata, e applicarvi la riduzione. Il cumulo riguarda lo stesso tributo e periodo d'imposta; occorre verificare gli atti notificati e separare le condotte escluse.

OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI RIENTRANO NEL CUMULO GIURIDICO?

Omessi versamenti e indebite compensazioni sono espressamente esclusi dal cumulo giuridico e mantengono sanzioni distinte. Va quindi valutata separatamente l'eventuale violazione di pagamento. Il testo segnala l'eccezione della sequenza conclusa con una dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l'eventuale omesso versamento.

QUALI CODICI F24 SI USANO PER PAGARE LA SANZIONE UNICA?

La risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 istituisce codici dedicati alla sanzione unica, distinti per tributo. Il modello può essere F24 ordinario, accise o Elide, secondo l'imposta. Prima del pagamento occorre verificare nella risoluzione il codice corretto, senza affidarsi alle sole ricostruzioni della stampa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-cumulo-giuridico-sanzione-unica-codici-f24/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

7 MIN LETTURA 06/11/2026

Società cancellata: il debito fiscale passa ai soci anche senza riparto

Società cancellata e debiti fiscali: per la CGT di Milano 803/2026 i soci subentrano anche senza riparto, ma le sanzioni non si trasmettono. Con la sentenza n. 803 del 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha stabilito che l'estinzione di una società per cancellazione dal Registro delle imprese non azzera in automatico i debiti fiscali ancora aperti. Tramite un meccanismo di tipo successorio, il rapporto obbligatorio passa ai soci, anche nell'ipotesi in cui la liquidazione non abbia dato luogo ad alcun riparto dell'attivo. La vicenda atteneva a una srl cancellata nel marzo 2020 e a una pretesa riferita al periodo d'imposta 2018.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società.

Norme chiave
Codice civile, art. 2495 · D.P.R. 602/1973, art. 36 · D.L. 269/2003, art. 7 · D.Lgs. 175/2014, art. 28.

Destinatari
Soci di srl, liquidatori, amministratori e difensori tributari.

Punto pratico
Ricostruisci i beni e le somme attribuiti ai soci prima e durante la liquidazione; separa imposte e sanzioni nell'atto ricevuto e verifica le pendenze ancora accertabili prima di chiedere la cancellazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 803 del 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha stabilito che l'estinzione di una società per cancellazione dal Registro delle imprese non azzera in automatico i debiti fiscali ancora aperti.
- 💡 **Impatto operativo:** La vicenda atteneva a una srl cancellata nel marzo 2020 e a una pretesa riferita al periodo d'imposta 2018.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quanto alle sanzioni, la Cassazione n.

Con la sentenza n. 803 del 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha stabilito che l'estinzione di una società per cancellazione dal Registro delle imprese non azzera in automatico i debiti fiscali ancora aperti. Tramite un meccanismo di tipo successorio, il rapporto obbligatorio passa ai soci, anche nell'ipotesi in cui la liquidazione non abbia dato luogo ad alcun riparto dell'attivo. La vicenda atteneva a una srl cancellata nel marzo 2020 e a una pretesa riferita al periodo d'imposta 2018. La decisione risulta utile perché distingue due piani spesso confusi: da un lato la persistenza del rapporto tributario dopo l'estinzione della società, dall'altro l'effettiva responsabilità patrimoniale di chi subentra. Il socio succede alla società estinta, ma risponde entro i limiti di quanto ha ricevuto, e se il punto è controverso l'onere della prova grava sul Fisco. Quanto alle sanzioni, la Cassazione n. 5986 del 17 marzo 2026 esclude che si trasferiscano ai soci. La pronuncia affronta inoltre il caso della fusione della socia unica in un'altra società.

CANCELLAZIONE: GLI EFFETTI REALI DELL'ESTINZIONE

Il punto di partenza dei giudici milanesi è l'art. 2495 del codice civile: una volta avvenuta la cancellazione, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono rivolgersi ai soci, fino a concorrenza di quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. A venir meno è l'ente, mentre i rapporti obbligatori ancora pendenti restano. Nella motivazione si descrive un fenomeno successorio "sui generis": i rapporti che facevano capo alla società non si estinguono, ma passano ai soci.

L'inesistenza della società non basta quindi a far cadere il debito. Il ragionamento della Corte vale pure per le pretese ancora in fase di accertamento al momento della cancellazione: il fatto che l'obbligazione tributaria non sia definitiva non ne determina, di per sé, l'estinzione. Poiché il rapporto prosegue, l'Amministrazione finanziaria può far valere la propria pretesa anche dopo la scomparsa dell'ente.

ASSENZA DI RIPARTO: IL PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE

Una questione centrale riguardava l'assenza di somme formalmente distribuite ai soci. La CGT si rifà alla Cassazione n. 9672 del 2018, in base alla quale i soci di una srl cancellata restano debitori pur se, per mancanza di attivo, in liquidazione non è stata ripartita alcuna somma.

Oggi questo principio va raccordato con le Sezioni Unite della Cassazione n. 3625 del 2025, depositata il 12 febbraio 2025. Nell'interpretazione offerta dai giudici milanesi, il fatto che il socio non abbia percepito le somme risultanti dal bilancio finale non ne esclude la legittimazione come successore, ma non conduce nemmeno a una responsabilità senza limiti. Per le Sezioni Unite, la riscossione di somme in sede di liquidazione è una

condizione dell'azione legata all'interesse ad agire, oltre a rappresentare il tetto massimo dell'esposizione personale del socio.

A CHI SPETTA LA PROVA

Quando il socio nega di aver riscosso somme, l'onere della prova ricade sul Fisco che si rivolge contro di lui. L'interesse dell'Amministrazione può tuttavia sussistere anche in assenza di un riparto formale, se risultano beni o diritti trasferiti ai soci ma non iscritti nel bilancio finale, o altre circostanze che giustifichino la pretesa. Secondo la ricostruzione delle medesime Sezioni Unite, la dimostrazione va data mediante un atto di accertamento motivato, notificato ai soci.

ARTICOLO 36: OLTRE IL BILANCIO FINALE

Sul piano tributario, la disciplina del codice civile si affianca all'art. 36 del D.P.R. 602/1973. In sintesi, la norma stabilisce la responsabilità di liquidatori e amministratori per fatto proprio e quella dei soci entro il valore dei beni ricevuti dalla società nei due periodi d'imposta anteriori alla liquidazione o nel corso della stessa, fatte salve le maggiori responsabilità previste dal codice civile.

Secondo la CGT di Milano, la responsabilità può discendere anche da una distribuzione extracontabile di utili. Perciò l'indagine non si esaurisce nel rilevare che il bilancio finale non riporta somme ripartite: va accertato se vi siano stati trasferimenti o attribuzioni patrimoniali rilevanti. Nella fattispecie, l'Ufficio aveva fornito la prova di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di debiti non presi in considerazione durante la liquidazione. Il Collegio ha dato peso a questi elementi per respingere la tesi secondo cui la cancellazione avrebbe estinto la pretesa.

SANZIONI TRIBUTARIE: UN REGIME DIFFERENTE

Imposta e sanzioni percorrono binari separati. Nella controversia erano coinvolte anche sanzioni irrogate alla società, ma su questo aspetto la Cassazione, con la sentenza n. 5986 del 17 marzo 2026, ha sancito che le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci. A fondamento vi sono l'art. 7 del D.L. 269/2003, per cui le sanzioni amministrative tributarie delle società dotate di personalità giuridica gravano sulla sola persona giuridica, nonché i principi di personalità e proporzionalità della sanzione.

Il giudice può rilevare la regola anche d'ufficio. Essa incontra un limite se manca un'effettiva alterità fra società e socio, ad esempio nell'ipotesi di abuso dello schermo della personalità giuridica. Ne consegue che il subentro nei rapporti fiscali non trasferisce automaticamente al socio anche la sanzione: l'atto va esaminato distinguendo l'imposta, gli interessi e la componente sanzionatoria.

PROFILO	REGOLA
Rapporto d'imposta	Si trasferisce ai soci in quanto successori della società estinta
Limite di responsabilità	Quanto incassato in liquidazione, oppure i beni ricevuti secondo l'art. 36
Prova delle somme riscosse	Grava sul Fisco, se il socio la contesta
Sanzioni	Non trasmissibili ai soci, tranne in caso di abuso della personalità giuridica

FUSIONE: LA SEQUENZA DEI SOGGETTI

La vicenda presentava un'ulteriore peculiarità. La società cancellata aveva come socia unica un'altra srl, successivamente incorporata in una terza società. La CGT ha perciò valutato gli effetti della fusione. Stando alla motivazione, l'incorporazione non dà origine a un rapporto di successione, bensì alla continuità dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata.

Di conseguenza, i rapporti già facenti capo alla socia unica non sono venuti meno con la fusione, ma sono continuati in capo all'incorporante. Per stabilire chi risponda del debito bisogna dunque ripercorrere l'intera sequenza: la cancellazione della società di partenza, il subentro del socio e le eventuali operazioni straordinarie che hanno coinvolto quest'ultimo.

EFFETTI PRATICI: COSA FARE PRIMA DI CANCELLARE

Per soci, amministratori e consulenti, la pronuncia ribadisce che la chiusura della società non comporta la chiusura dei conti con il Fisco. Prima di domandare la cancellazione è opportuno:

- controllare le pendenze fiscali, pure quelle non ancora accertate, e le annualità ancora suscettibili di accertamento;
- appostare le somme necessarie per i debiti noti e predisporre con attenzione il bilancio finale di liquidazione;
- astenersi da attribuzioni di beni o somme ai soci al di fuori del bilancio finale, perché potrebbero essere interpretate come distribuzioni extracontabili;
- custodire la documentazione relativa alle operazioni e alle fatture, così da poter resistere a contestazioni di inesistenza;
- se un ex socio riceve un atto, verificare la prova delle somme riscosse, la motivazione dell'atto e la richiesta di sanzioni, che potrebbe risultare illegittima.

Occorre poi tenere presente l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014: per le cancellazioni successive al 13 dicembre 2014, esso permette all'Amministrazione di notificare gli atti alla società estinta entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione. La norma lascia invariato il regime di responsabilità dei soci, ma agisce sui tempi dell'accertamento. Anche la sentenza di merito qui esaminata rimane una decisione di primo grado: in appello potrebbe essere riformata, e la materia continua a svilupparsi nella giurisprudenza di legittimità.

DOMANDE FREQUENTI

LA CANCELLAZIONE DI UNA SOCIETÀ ELIMINA I DEBITI FISCALI?

No. I rapporti tributari pendenti possono passare ai soci anche in assenza di un riparto formale. La successione nel rapporto va però distinta dalla responsabilità patrimoniale personale, che resta limitata a quanto ricevuto e richiede una verifica delle attribuzioni ai soci.

CHI DEVE PROVARE CHE IL SOCIO HA RICEVUTO SOMME DALLA SOCIETÀ?

Se il socio contesta di avere ricevuto somme, la prova grava sul Fisco. Possono rilevare anche beni o diritti trasferiti fuori dal bilancio finale e attribuzioni anteriori alla liquidazione. La pretesa deve essere sostenuta da un atto di accertamento motivato notificato ai soci.

LE SANZIONI TRIBUTARIE DELLA SOCIETÀ ESTINTA PASSANO AI SOCI?

Le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasferiscono ai soci secondo la pronuncia richiamata. La regola incontra un limite in caso di abuso dello schermo della personalità giuridica. Occorre quindi esaminare l'atto separando imposta, interessi e componente sanzionatoria.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/societa-cancellata-debito-fiscale-soci-limiti-responsabilita/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

13 MIN LETTURA 05/11/2026

Cessione di fabbricati collabenti e IVA: tre scenari, rischi e sanzioni

Cessione di fabbricati collabenti F/2 e IVA: imponibile al 22% per l'Agenzia, esente per il Notariato. Tre scenari, rischi e sanzioni prima del rogito. Per fabbricati collabenti si intendono immobili talmente deteriorati da non essere più in grado di generare reddito: ruderi, edifici inagibili, strutture con la copertura crollata, censiti al catasto in categoria F/2. Se a venderli è un soggetto passivo IVA, il regime dell'imposta resta dubbio. Con la risposta a interpello del 7 novembre 2022, n. 554, l'Agenzia delle entrate sostiene che l'operazione non benefici dell'esenzione prevista per i fabbricati e sia perciò sempre imponibile con aliquota del 22%.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 10 e 17 · Risposta Agenzia delle Entrate 554/2022 · Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2007 · D.Lgs. 471/1997.

Destinatari
Imprese cedenti, acquirenti di immobili F/2, notai e consulenti fiscali.

Punto pratico
Prima del rogito raccogli visura F/2, fotografie datate e perizia; ricostruisci l'IVA detratta su acquisto e lavori e confronta con notaio e consulente i tre regimi, quantificando esborso, rettifiche e rischio di contestazione per entrambe le parti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Cessione di fabbricati collabenti F/2 e IVA: imponibile al 22% per l'Agenzia, esente per il Notariato. Tre scenari, rischi e sanzioni prima del rogito.
- **Impatto operativo:** Se a venderli è un soggetto passivo IVA, il regime dell'imposta resta dubbio.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: 554 del 2022, potrebbe contestare l'esenzione e recuperare l'IVA non applicata, con interessi e sanzioni.

Per fabbricati collabenti si intendono immobili talmente deteriorati da non essere più in grado di generare reddito: ruderi, edifici inagibili, strutture con la copertura crollata, censiti al catasto in categoria F/2. Se a venderli è un soggetto passivo IVA, il regime dell'imposta resta dubbio. Con la risposta a interpello del 7 novembre 2022, n. 554, l'Agenzia delle entrate sostiene che l'operazione non benefici dell'esenzione prevista per i fabbricati e sia perciò sempre imponibile con aliquota del 22%. Lo Studio n. 36-2026/T del Consiglio nazionale del Notariato afferma al contrario che la cessione è di regola esente, fermo il diritto di optare per l'imponibilità. Si aprono così tre scenari: vendita con IVA ordinaria, vendita in esenzione, vendita con opzione e inversione contabile. Ognuno comporta, per cedente e acquirente, benefici finanziari differenti e un diverso rischio di contestazione; prima del rogito conviene valutarli, documentando con perizia e fotografie lo stato reale del bene.

FABBRICATI COLLABENTI: COME SI RICONOSCONO E CHE COSA SONO

Si dicono collabenti gli immobili il cui degrado è tale da far perdere sia l'autonomia funzionale sia l'attitudine a produrre reddito in un periodo di tempo apprezzabile. L'attribuzione della categoria catastale F/2 non avviene a colpo d'occhio: occorre accertare lo stato effettivo del bene, guardando alle caratteristiche strutturali e funzionali e alla documentazione disponibile.

La prassi catastale, ripresa pure dalla risposta n. 554 del 2022, rinvia alla nota della Direzione centrale Catasto e cartografia dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2013, n. 29439, e alla circolare del 13 giugno 2016, n. 27/E. In base a tali documenti, per dichiarare la collabenza occorre accertare alcune condizioni. L'unità immobiliare:

- non deve poter produrre reddito nemmeno con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- deve essere priva di allacci alla rete di acqua, luce e gas;
- non deve poter essere iscritta in un'altra categoria catastale;
- non deve essere ascrivibile al catasto terreni, come accade, per esempio, per un manufatto privo totalmente di copertura e di struttura portante, o di tutti i solai, o delimitato da muri alti meno di un metro.

Ai fini IVA la questione pesa, poiché il bene si qualifica in base alla situazione in cui si trova al momento della cessione, senza badare all'uso che ne farà in seguito l'acquirente. Un rudere ceduto da un'impresa e ristrutturato poi dal compratore rimane, per l'imposta, ciò che era il giorno del rogito.

QUADRO NORMATIVO: LE REGOLE IVA SUI FABBRICATI

Per comprendere l'origine del contrasto occorre muovere dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, che elenca le operazioni esenti da IVA. I numeri 8-bis) e 8-ter) riguardano la vendita di fabbricati e distinguono quelli abitativi da quelli strumentali.

Per i fabbricati strumentali (n. 8-ter) la vendita è imponibile se a cederli sono le imprese che li hanno costruiti, oppure quelle che, anche avvalendosi di appaltatori, vi hanno realizzato interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Tali categorie erano indicate nell'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, oggi sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, lettere c), d) ed f). Perché scatti l'imponibilità, la cessione deve intervenire entro cinque anni dal termine della costruzione o dell'intervento.

Negli altri casi l'operazione è in linea di principio esente da IVA, ma chi vende può scegliere nell'atto di optare per l'imponibilità. Per i fabbricati finiti, dunque, l'esenzione costituisce la regola e l'imponibilità l'eccezione, collegata a chi cede e al tempo passato dall'intervento. Resta da chiarire se un rudere accatastato in F/2 possa dirsi un fabbricato "finito" in tale accezione.

POSIZIONE DEL FISCO: LA RISPOSTA A INTERPELLO N. 554/2022

La risposta dell'Agenzia delle entrate è negativa. Nella risposta del 7 novembre 2022, n. 554, essa sostiene che rilevi la classificazione catastale del fabbricato nel momento della cessione, indipendentemente dalla destinazione effettiva che seguirà. Quando in quell'istante l'immobile è classificato, o classificabile, in categoria F/2, l'operazione esce dall'esenzione dell'art. 10, n. 8-bis), con possibilità di optare per l'imponibilità, e ricade nel regime ordinario di imponibilità obbligatoria, con IVA al 22%.

Per dimostrare la classificabilità servono elementi oggettivi sullo stato di fatto: fotografie pertinenti e databili e perizie tecniche, se possibile asseverate, in grado di restituire una rappresentazione fedele anche della condizione precedente dell'immobile. L'argomentazione poggia sulla prassi consolidata secondo cui la vendita di un immobile non ultimato è soggetta a IVA, perché fuori dal campo dei numeri 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10, trovandosi il bene ancora nel circuito produttivo (circolare del 1° marzo 2007, n. 12/E, risposta n. 11). In simili ipotesi le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa di 200 euro ciascuna, come ricorda la risposta a interpello del 4 agosto 2020, n. 241.

Va però ricordato che la risposta a interpello vincola l'istante, non il giudice, e che riguarda un caso specifico: la vendita di un'area con unità collabenti. Chi voglia estenderla ad altre situazioni deve accertare che le circostanze siano effettivamente paragonabili.

TESI DEL NOTARIATO: PERCHÉ LA CESSIONE SAREBBE ESENTE

Lo Studio n. 36-2026/T del Consiglio nazionale del Notariato approda a una conclusione differente. Quando un soggetto passivo IVA cede un fabbricato collabente, l'operazione è di regola esente e diventa imponibile soltanto in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma applicabile. Il regime dell'art. 10, n. 8-bis) interessa le cessioni riconducibili a tale disposizione, ossia quelle di imprese costruttrici o ristrutturatrici entro cinque anni e quelle con opzione. Se invece il collabente è venduto come pertinenza di un immobile strumentale, bisogna controllare se si applichi il n. 8-ter).

Per lo Studio, l'iscrizione in F/2 non è sufficiente a far considerare il bene "non ultimato" e quindi imponibile in automatico. Dai numeri 8-bis) e 8-ter) si ricava che sono imponibili solo le cessioni di fabbricati di nuova costruzione, di beni oggetto degli interventi delle lettere c), d) ed f) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e di fabbricati ancora inseriti nel ciclo produttivo. Risultano invece esenti le vendite di fabbricati con interventi delle lettere a) e b) dello stesso articolo e quelle di fabbricati, come i collabenti, che non rientrano nelle categorie ordinarie dei due numeri. Lo Studio richiama inoltre lo Studio n. 57-2016/T. Stando alle sintesi disponibili, lo stesso documento avverte che talune conclusioni potrebbero non essere condivise dall'Amministrazione finanziaria.

Anche la risposta n. 554 del 2022, osserva l'autore della fonte, va letta alla luce del caso esaminato e non permette di sostenere che ogni vendita di F/2 sia imponibile per il solo fatto di riguardare un immobile "non ultimato": occorre sempre controllare le caratteristiche del bene e le circostanze concrete.

CONVENIENZA ECONOMICA: ESENZIONE O IMPONIBILITÀ

La decisione non dipende soltanto dall'interpretazione. Sottoporre la vendita a IVA o lasciarla esente non è in sé più o meno conveniente: tutto discende dalla situazione fiscale di entrambe le parti, e la valutazione va fatta caso per caso quando l'opzione è ammessa.

Dal lato del cedente pesano l'eventuale obbligo di rettificare la detrazione dell'IVA già esercitata sull'acquisto del fabbricato o sui lavori, e le conseguenze dell'operazione sul suo regime fiscale, soprattutto sul pro-rata di detrazione. Dal lato dell'acquirente contano la possibilità di detrarre, per intero o in parte, l'imposta addebitata, la destinazione del fabbricato e il regime fiscale del suo futuro utilizzo o della rivendita. Per un compratore che non detrae l'IVA il costo è reale; per chi la detrae si tratta soprattutto di un'anticipazione finanziaria.

SCENARIO UNO: VENDITA CON IVA ORDINARIA AL 22%

Nel primo scenario il cedente, soggetto passivo, giudica il collabente estraneo all'art. 10, n. 8-bis), e applica l'IVA al 22%, emettendo fattura al cessionario. Questa soluzione è coerente con la risposta n. 554 del 2022.

Sul piano pratico, la cessione si considera effettuata al momento della stipula dell'atto notarile. Se però la fattura viene emessa, o il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, prima del rogito o a prescindere da esso, l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. La fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione, e l'imposta a debito confluisce nella liquidazione del mese in cui l'operazione si considera effettuata.

Il cedente riscuote l'IVA dall'acquirente e la versa con le regole ordinarie, con un effetto finanziario temporaneamente favorevole. L'acquirente, dal canto suo, sostiene l'esborso dell'imposta: deve verificare se sia detraibile e se l'operazione dia origine a un credito IVA, considerando i tempi del recupero. Il rischio fiscale è minimo, perché ci si allinea alla posizione ufficiale dell'Agenzia, benché un rischio interpretativo non sia escludibile del tutto e si debba comunque verificare che il caso concreto sia riconducibile alla fattispecie esaminata.

SCENARIO DUE: VENDITA IN ESENZIONE DA IVA

Nel secondo scenario il cedente applica l'esenzione dell'art. 10, n. 8-bis), seguendo l'indirizzo del Notariato. I tempi di effettuazione e di fatturazione sono quelli dello scenario precedente, ma la fattura non reca IVA.

Il beneficio spetta interamente all'acquirente, che non anticipa l'imposta e non incontra problemi di detraibilità. Per il cedente possono invece emergere svantaggi: l'operazione esente può peggiorare il pro-rata di detrazione, tenuto conto delle esclusioni di legge, e può richiedere la rettifica della detrazione effettuata in passato sull'acquisto o sugli interventi eseguiti. Gli effetti vanno ricostruiti guardando alla natura del bene, alla sua classificazione contabile e fiscale e alla storia delle detrazioni.

È lo scenario più esposto. L'ufficio, richiamando la risposta n. 554 del 2022, potrebbe contestare l'esenzione e recuperare l'IVA non applicata, con interessi e sanzioni. Per l'acquisto di beni con fattura irregolare, la disciplina sanzionatoria dell'IVA (D.Lgs. n. 471/1997) prevede una sanzione anche a carico del cessionario, a meno che questi segnali l'irregolarità all'Agenzia entro novanta giorni dall'emissione della fattura. Il dettaglio interessa l'acquirente accorto: se dubita dell'esenzione, dispone di uno strumento per proteggersi.

SCENARIO TRE: OPZIONE PER L'IMPONIBILITÀ E REVERSE CHARGE

Il terzo scenario sta a metà strada. Il cedente ritiene l'operazione ricompresa nell'art. 10, n. 8-bis), ma esercita l'opzione per l'imponibilità. L'operazione è allora soggetta a inversione contabile: a applicare l'IVA non è chi vende ma chi compra, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

Il meccanismo si articola in passaggi precisi. Il cedente emette la fattura entro dodici giorni dall'effettuazione, senza addebitare l'imposta, con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis). Il cessionario integra il documento con aliquota e imposta e lo annota nel registro delle fatture o dei corrispettivi (articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972) entro il mese di ricevimento, oppure anche più tardi ma entro quindici giorni dal ricevimento, con riferimento a quel mese. Per detrarre l'imposta lo annota inoltre nel registro degli acquisti (art. 25).

Il cedente non ha particolari vantaggi o svantaggi. Il cessionario evita di anticipare l'IVA, se l'imposta è detraibile. Il pericolo sorge se l'Amministrazione non riconosce la riconducibilità al n. 8-bis) o all'8-ter), oppure contesta la legittimità dell'opzione e dunque del reverse charge. In tal caso, restando fermo il diritto del cessionario alla detrazione, il cedente non è tenuto a versare l'imposta ma incorre in una sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro, e il cessionario risponde in solido del pagamento della sanzione.

CONFRONTO SINTETICO: RISCHI E VANTAGGI IN TABELLA

SCENARIO	COME SI FATTURA	VANTAGGIO	RISCHIO
Uno: IVA ordinaria	Fattura con IVA al 22%	Per il cedente, incasso dell'IVA. L'acquirente deve recuperare l'imposta con la detrazione	Minimo: coerente con la risposta n. 554/2022
Due: esenzione	Fattura senza IVA, regime esente	Per l'acquirente, nessun esborso e nessun problema di detrazione	Contestazione della mancata IVA, con interessi e sanzioni; per il cedente pro-rata e rettifica
Tre: opzione e reverse charge	Fattura senza IVA, con dicitura di inversione contabile	L'acquirente non anticipa l'IVA se detraibile	Sanzione da 250 a 10.000 euro, con obbligo solidale del cessionario

INDICAZIONI OPERATIVE: COME RIDURRE IL RISCHIO PRIMA DEL ROGITO

Dato il contrasto fra Agenzia e Notariato, occorre anzitutto documentare lo stato del bene. Sono necessarie fotografie datate, una perizia tecnica possibilmente asseverata e la visura catastale che attesti l'iscrizione in F/2 al momento dell'atto, perché su questi elementi fa leva la stessa Agenzia. In secondo luogo si ricostruisce la storia fiscale del cedente: quanta IVA ha detratto sull'acquisto e

sui lavori, e se la vendita in esenzione provocherebbe la rettifica o peggiorerebbe il pro-rata.

Il terzo passo è l'intesa fra le parti. Chi intende seguire la posizione dell'Agenzia farà bene a scegliere il primo scenario, che riduce al minimo il rischio. Chi preferisce l'esenzione o l'opzione dovrebbe farlo con piena consapevolezza, sapendo che l'ufficio potrebbe sollevare contestazioni. All'acquirente che riceve una fattura in esenzione sulla quale ha dubbi conviene valutare la comunicazione dell'irregolarità entro novanta giorni. Il quadro, giova ribadirlo, è interpretativo: né l'interpello né lo Studio notarile hanno valore di norma, e un chiarimento ufficiale che riconcili le due letture non risulta, allo stato, intervenuto.

DOMANDE FREQUENTI

QUALE IVA SI APPLICA ALLA VENDITA DI UN FABBRICATO COLLABENTE?

Le letture sono divergenti: l'Agenzia delle Entrate sostiene l'imponibilità al 22% per i beni F/2, mentre il Notariato indica l'esenzione ordinaria con possibile opzione. Il regime va valutato sul caso concreto, considerando lo stato del bene al rogito e il rischio di contestazione.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PRIMA DEL ROGITO DI UN IMMOBILE F/2?

Occorrono fotografie datate, una perizia tecnica possibilmente asseverata e la visura catastale che attesti la categoria F/2 al momento dell'atto. Va inoltre ricostruita l'IVA detratta sull'acquisto e sui lavori, per valutare eventuali rettifiche e conseguenze sul pro-rata.

L'ESENZIONE IVA È SEMPRE CONVENIENTE PER CHI VENDE UN COLLABENTE?

La convenienza dipende dalla situazione fiscale delle parti. L'acquirente non anticipa l'imposta, ma il cedente può dover rettificare detrazioni precedenti o subire effetti sul pro-rata. L'esenzione presenta inoltre un rischio di contestazione, perché si discosta dall'interpretazione sostenuta dall'Agenzia delle Entrate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cessione-fabbricati-collabenti-iva-regimi-rischi/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 04/11/2026

Ravvedimento operoso e rimborso: la Cassazione limita i ripensamenti

Dopo il ravvedimento operoso il rimborso di imposta, interessi e sanzioni spetta solo per errore essenziale e riconoscibile, secondo la Cassazione 27121/2026. Con l'ordinanza n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione di volontà, che si può rimuovere soltanto in presenza di un errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, secondo l'art. 1428 del codice civile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
Codice civile, art. 1428 · D.Lgs. 471/1997, art. 13.

Destinatari
Contribuenti, imprese e professionisti che valutano il ravvedimento.

Punto pratico
Prima del ravvedimento, fai verificare violazione, aliquote, interessi e riduzioni; conserva i conteggi e, se emerge un errore, documenta perché fosse determinante e riconoscibile dall'ufficio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione.
- 💡 **Impatto operativo:** Poco importa, precisa la Corte, che l'atto dovuto fosse in realtà una semplice dichiarazione di scienza, cioè la mera constatazione di un fatto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 3346 del 2026: questa permetteva al contribuente di domandare il rimborso di imposta e interessi, escluse le sanzioni, senza provare l'errore.

Con l'ordinanza n. 27121, indicata con data 18 ottobre 2026, la Corte di Cassazione stabilisce che chi opta per il ravvedimento operoso di regola non può più ritirare la propria decisione. Per i giudici si tratta di una scelta di natura negoziale, ossia di una dichiarazione di volontà, che si può rimuovere soltanto in presenza di un errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, secondo l'art. 1428 del codice civile. Poco importa, precisa la Corte, che l'atto dovuto fosse in realtà una semplice dichiarazione di scienza, cioè la mera constatazione di un fatto. L'aspetto di maggior peso è che la Corte si discosta in modo esplicito dalla sentenza n. 3346 del 2026: questa permetteva al contribuente di domandare il rimborso di imposta e interessi, escluse le sanzioni, senza provare l'errore. Adesso l'errore essenziale e riconoscibile è richiesto anche per imposta e interessi. Per professionisti e imprese la conseguenza è chiara: prima di ravvedersi bisogna esaminare con attenzione la violazione e i conteggi, perché una volta effettuato il pagamento il passo indietro diventa assai arduo.

ISTITUTO: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO, IN COSA CONSISTE

Con il ravvedimento operoso il contribuente sana di propria iniziativa una violazione, per esempio un versamento omesso o tardivo o una dichiarazione infedele, versando imposta, interessi e sanzione in misura ridotta. Il beneficio sta nella sanzione ridimensionata, che varia in funzione del tempo trascorso dalla violazione. Il costo implicito è che il contribuente ammette di avere sbagliato.

Proprio questa ammissione di una violazione rende delicato il tema dell'eventuale rimborso successivo. Se il ravvedimento fosse un banale atto contabile, potrebbe sempre essere corretto; se invece è una scelta di volontà, come sostiene la Cassazione, gli si applica la disciplina civilistica dei vizi della volontà.

DECISIONE: UNA SCELTA DI NATURA NEGOZIALE

Nel provvedimento, stando a quanto riferisce la fonte, la Corte qualifica il ravvedimento come una scelta di tipo negoziale. Pertanto lo si può contestare soltanto per un errore determinante, quello disciplinato dall'art. 1428 del codice civile, ossia un errore essenziale (che ha influito sulla decisione) e riconoscibile (che la controparte, cioè l'ufficio, avrebbe potuto cogliere con la normale diligenza). Ne discende che, quanto alle sanzioni, ai fini della richiesta di rimborso non si può neppure provare a distinguere fra violazioni sostanziali, formali e meramente formali: a questo proposito la Corte richiama un suo precedente del 2020, la n. 28844.

La fonte aggiunge che l'irretrattabilità era già stata sancita da altre pronunce del 2026, fra cui la n. 9224. Va nella stessa direzione l'ordinanza n. 11993 del 2023, che la Corte cita come principale riferimento per la natura negoziale dell'istituto.

SVOLTA: IL SUPERAMENTO DELLA SENTENZA 3346

Il cambiamento più rilevante riguarda il rapporto con la sentenza n. 3346 del 14 febbraio 2026. In base a quella decisione, il contribuente convinto di non aver commesso alcuna violazione, pur avendo effettuato il ravvedimento, non poteva domandare la restituzione delle sanzioni versate, a meno di dimostrare un errore essenziale e riconoscibile. Poteva invece chiedere il rimborso di imposta e interessi, poiché per quella pronuncia non si era davanti a una dichiarazione negoziale, bensì a una dichiarazione di scienza.

Per l'ordinanza 27121 questa soluzione non è condivisibile. Secondo la Corte, la dichiarazione negoziale si può correggere solo ove il contribuente sia incorso in un errore determinante al momento del ravvedimento, dato che quest'ultimo ha natura negoziale. In altri termini, la regola dell'errore essenziale e riconoscibile riguarda tutto ciò che è stato versato, e non soltanto le sanzioni.

SOMMA VERSATA	SENTENZA 3346/2026	ORDINANZA 27121/2026
Sanzioni	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile
Imposta e interessi	Rimborso possibile, perché dichiarazione di scienza	Rimborso solo con errore essenziale e riconoscibile

ERRORE: IN QUALI CASI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO

Rimane da chiarire in quali ipotesi l'errore essenziale e riconoscibile possa effettivamente configurarsi. La fonte ricorda che il principio è stato applicato più volte alla dichiarazione integrativa, quando occorre rettificare una manifestazione di volontà, come l'opzione per il rimborso o per il riporto a nuovo delle perdite, oppure la scelta di un regime fiscale agevolato o meno: gli esempi riportati sono le pronunce n. 30172 del 15 dicembre 2017 e n. 14550 del 6 giugno 2018. In quei casi l'integrativa è consentita soltanto se l'errore è essenziale e riconoscibile dagli uffici: ad esempio quando è stato segnalato agli uffici o emerge con evidenza dai fatti. L'esempio proposto riguarda l'opzione per compensare un credito risultante dalla dichiarazione di un soggetto estinto, che non può compensare alcunché: è palese che intendeva chiedere il rimborso.

Nel ravvedimento, rilevano i commentatori, un errore di tale natura è arduo da individuare in via generale, giacché ravvedersi equivale ad ammettere di aver violato la legge fiscale. La dichiarazione integrativa presentata in questo contesto serve per l'appunto a eliminare quell'errore. Se dall'integrativa e dal tipo di violazione emerge con chiarezza che il contribuente ha versato più imposte o sanzioni del dovuto a causa di un errore, il diritto al rimborso, a parere degli autori, sussiste, ma non può mai trattarsi di un ripensamento sulla decisione di ravvedersi.

CASI: ERRORI DI CALCOLO E RIPENSAMENTI

La fonte presenta due semplici esempi di errore di calcolo che dovrebbero legittimare il rimborso. Nel primo, un contribuente versa una maggiore IRES applicando un'aliquota inesistente, il 40%, al posto di quella corretta. Nel secondo, per ravvedere un versamento omesso, si calcola la riduzione della sanzione muovendo da una base del 40% anziché da quella esatta del 25%, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. In ambedue le situazioni non vi è alcun ripensamento sulla violazione, ma un autentico errore materiale di calcolo.

Il caso opposto è quello del contribuente che si ravvede e successivamente, in un secondo tempo, giudica di non dover nulla, magari perché ha mutato opinione su un'interpretazione dubbia. In tale ipotesi, secondo l'orientamento illustrato, il rimborso non è dovuto.

PRUDENZA: COSA FARE PRIMA DI RAVVEDERSI

Per professionisti e imprese le indicazioni operative sono nette. Prima di versare con il ravvedimento bisogna accertare che la violazione esista realmente e che la tesi dell'Amministrazione sia fondata, specie quando il tema è interpretativo, poiché nel dubbio il ravvedimento non è una mossa reversibile. Vanno inoltre verificati i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione, anche con una seconda lettura, perché l'errore di calcolo è l'ipotesi in cui il rimborso ha qualche chance. Infine, conservare la documentazione del ragionamento che ha condotto al ravvedimento e portare a conoscenza dell'ufficio un eventuale errore rende più agevole provare che l'errore era riconoscibile.

Va da ultimo avvertita una cautela sulle fonti: i dati dell'ordinanza e dei precedenti richiamati derivano dal commento giuridico alla pronuncia e non da un riscontro sul testo ufficiale, perciò numeri e date vanno controllati prima di citarli in un atto o in un parere.

DOMANDE FREQUENTI

IL RIMBORSO DOPO IL RAVVEDIMENTO PUÒ DIPENDERE DA UN SEMPLICE RIPENSAMENTO?

Secondo l'orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

CHE COSA SIGNIFICA ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE?

L'errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l'ufficio avrebbe

potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l'eventuale errore a conoscenza dell'ufficio.

QUALI VERIFICHE FARE PRIMA DI PAGARE CON RAVVEDIMENTO?

Prima del versamento bisogna accertare l'esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell'Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-rimborso-errore-essenziale/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento

Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell'adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.P.R. 322/1998, art. 2 · D.Lgs. 471/1997, artt. 1, 8 e 13 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Circolare Agenzia delle Entrate 42/E/2016.

Destinatari
Contribuenti che presentano Redditi 2026 e intermediari fiscali.

Punto pratico
Separa dichiarazioni non inviate ed errori su modelli già trasmessi; verifica subito l'interesse al CPB e, per il tardivo, pianifica invio entro il 1° febbraio e F24 8911, anno 2026, insieme al ravvedimento dei versamenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di 250 euro.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell'adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di 250 euro. Se invece risultano imposte non versate, si somma la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda di quando si paga. Se la dichiarazione è stata inviata nei termini ma presenta errori, le regole cambiano e dipendono dalla natura dell'errore e dal tempo passato.

DICHIARAZIONE TARDIVA: IL LIMITE DEI NOVANTA GIORNI

Il modello Redditi 2026, che riguarda i redditi del 2025, va presentato di regola entro il 2 novembre 2026. La norma permette di inviare la dichiarazione con un ritardo massimo di novanta giorni, e il conteggio conduce al 1° febbraio 2027. Dentro questo confine la dichiarazione è valida: l'adempimento risulta assolto, pur con ritardo, e il contribuente evita gli effetti della dichiarazione omessa.

Dopo il 1° febbraio 2027, la dichiarazione è trattata come omessa. Gli effetti sono più pesanti, poiché la sanzione di base è molto più elevata e il ravvedimento operoso, ossia la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte, non è più applicabile. In concreto, il limite dei novanta giorni rappresenta l'ultima occasione per sanare il ritardo senza oneri rilevanti.

SANZIONI E F24: COME SANARE IL RITARDO

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 punisce l'omessa presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro. Tuttavia il ravvedimento resta praticabile: l'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997 abbassa la sanzione a un decimo del minimo quando la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni di ritardo. Il minimo è pari a 250 euro, per cui la sanzione dovuta è di 25 euro.

Il versamento avviene con modello F24, riportando il codice tributo 8911. Come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa, cioè il 2026. Qualora dalla dichiarazione emergano imposte dovute e non versate, occorre pagare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta nelle misure previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione del

momento in cui si ravvede il contribuente; le modalità sono illustrate dalla circolare n. 42/E del 2016, e il ravvedimento può anche essere frazionato.

ELEMENTO	REGOLA
Termine per la dichiarazione tardiva	1° febbraio 2027
Sanzione ordinaria	Da 250 a 1.000 euro (dichiarazione senza imposta da versare)
Sanzione con ravvedimento	25 euro, pari a un decimo del minimo
Codice tributo F24	8911, con anno di riferimento 2026
Imposte non versate	Sanzione per omesso versamento ridotta in base alla data del pagamento
Concordato preventivo biennale	Non si può aderire con la dichiarazione tardiva

CONCORDATO PREVENTIVO: IL COSTO DEL RITARDO

L'effetto meno evidente del ritardo tocca il CPB. Chi invia la dichiarazione oltre il termine ordinario non può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che stavano valutando di aderire, il ritardo equivale quindi a rinunciare a un vantaggio che può pesare molto più dei 25 euro di sanzione. Prima di posticipare l'invio, è dunque opportuno accertare se l'adesione al concordato rientri ancora tra i propositi del cliente.

DICHIARAZIONE INFEDELE: QUANDO L'ERRORE PESA DI PIÙ

Si parla di dichiarazione infedele quando questa è stata presentata nei termini ma con dati errati. Il trattamento sanzionatorio varia in base alla natura dell'errore e al momento in cui viene corretto. Bisogna distinguere due categorie. Gli errori che emergono dal controllo automatizzato o formale (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) comprendono gli errori materiali e di calcolo e l'indicazione in misura eccedente il dovuto di detrazioni, oneri deducibili o detraibili, ritenute e crediti. Quelli che invece non emergono in tale sede sono l'omessa o inesatta indicazione di redditi e l'esposizione di detrazioni o deduzioni non spettanti.

Per i primi, anche quando l'integrativa è presentata oltre novanta giorni dalla scadenza, resta configurabile soltanto la sanzione per omesso versamento, contemplata dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per i secondi, se l'integrativa arriva entro novanta giorni dal termine ordinario, la violazione può investire l'omesso versamento delle imposte e gli errori sul contenuto e sulla documentazione della dichiarazione, con sanzione fissa di 250 euro ridotta a un nono, ovvero 27,78 euro, nei casi in cui manchi una vera e propria infedeltà.

Superati i novanta giorni, se l'errore ha diminuito l'imposta dovuta, si applica la sanzione per dichiarazione infedele, rapportata alla maggiore imposta, che assorbe quella per omesso versamento; se manca l'infedeltà e vi è solo irregolarità, trova applicazione la sanzione dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997. In entrambe le ipotesi le sanzioni si riducono secondo l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 dopo la riforma: ad esempio, se l'integrativa è presentata prima di ricevere lo schema di atto previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000, la riduzione è a un settimo. L'entità precisa della sanzione base per l'infedele va accertata caso per caso, perché discende dalla norma applicabile e dalle condizioni per accedere alle riduzioni.

INTEGRATIVA A FAVORE: QUANDO NON SI PAGA NULLA

Se la dichiarazione integrativa è tutta a favore del contribuente, perché riduce l'imposta dovuta o accresce il credito, non si applicano sanzioni. A sostegno di questa conclusione, le fonti di prassi richiamano la risoluzione n. 82 del 2020, riferimento da ricontrollare prima di citarlo in una pratica. Il principio, comunque, è coerente con la logica del sistema: la sanzione colpisce un danno all'erario, che qui non sussiste.

COSA FARE: UN CALENDARIO OPERATIVO

Ai clienti che non hanno ancora trasmesso il modello Redditi 2026 conviene proporre tre passaggi. Il primo consiste nel decidere entro il 2 novembre 2026 se rispettare il termine ordinario, valutando l'eventuale adesione al CPB. Il secondo, nel caso in cui il termine venga perso, è trasmettere la dichiarazione entro il 1° febbraio 2027 e versare con F24, codice tributo 8911, la sanzione di 25 euro insieme alle eventuali sanzioni per omesso versamento. Il terzo riguarda gli errori scoperti dopo l'invio: prima di calcolare la riduzione occorre qualificare l'errore (rilevabile o meno in sede di controllo automatizzato), perché da tale qualificazione discende la sanzione.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO RESTA VALIDA UNA DICHIARAZIONE REDDITI 2026 TARDIVA?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

COME PAGO LA SANZIONE RIDOTTA PER LA DICHIARAZIONE TARDIVA SENZA IMPOSTE?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

COME SI SCEGLIE LA SANZIONE PER CORREGGERE UNA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull'imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-2026-tardivo-infedele-sanzioni-ravvedimento/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

10 MIN LETTURA 06/11/2026

Ravvedimento IVA e cumulo giuridico: il codice tributo 8965 per la sanzione unica

Ravvedimento IVA: la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 istituisce il codice tributo 8965 per la sanzione unica del cumulo giuridico. Con esempi di calcolo. Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate porta a compimento sul piano pratico una novità della riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 87/2024), cioè l'estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso. In precedenza, chi sanava di sua iniziativa più violazioni applicava la riduzione a ciascuna sanzione presa singolarmente; adesso, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è possibile determinare una sanzione unica, che muove dalla più grave con un aumento del 25% e viene poi ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 471/1997, artt. 5, 6 e 11 · D.Lgs. 87/2024 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E/2026.

Destinatari
Imprese, titolari di partita IVA e consulenti fiscali.

Punto pratico
Raggruppa solo gli illeciti cumulabili dello stesso tributo e anno, identifica la prima violazione e confronta i due calcoli; compila il 8965 in Erario con l'anno corretto e versa imposta e interessi su righe distinte.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate porta a compimento sul piano pratico una novità della riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs.
- 💡 **Impatto operativo:** I codici tributo per versare la sanzione unica con modello F24 sono istituiti dalla risoluzione stessa: per l'IVA si usa il codice 8965.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate porta a compimento sul piano pratico una novità della riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs.

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate porta a compimento sul piano pratico una novità della riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 87/2024), cioè l'estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso. In precedenza, chi sanava di sua iniziativa più violazioni applicava la riduzione a ciascuna sanzione presa singolarmente; adesso, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è possibile determinare una sanzione unica, che muove dalla più grave con un aumento del 25% e viene poi ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. I codici tributo per versare la sanzione unica con modello F24 sono istituiti dalla risoluzione stessa: per l'IVA si usa il codice 8965. Il calcolo del cumulo va fatto distintamente per ogni tributo e per ogni periodo d'imposta, e non è ammesso per omessi versamenti e indebite compensazioni. Poiché sul perimetro delle violazioni cumulabili restano aperti vari nodi interpretativi, è bene documentare con attenzione i calcoli.

NOVITÀ INTRODOTTA: LA SANZIONE UNICA NEL RAVVEDIMENTO

Gli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 472/1997 sono stati modificati dalla riforma. L'articolo 12 regola il concorso di violazioni e la continuazione: davanti a certe fattispecie, la sanzione complessiva non risulta dalla somma delle singole sanzioni, ma da quella della violazione più grave, aumentata secondo i criteri di legge con un incremento che va da un quarto al doppio. In sede di ravvedimento si applica di norma l'incremento minimo, pari al 25%.

Per l'IVA la novità pesa in modo particolare, perché una sola operazione può originare più violazioni di tipo documentale, contabile e dichiarativo. Il beneficio, tuttavia, non copre qualsiasi insieme di irregolarità: le violazioni devono rientrare nelle ipotesi di concorso o di progressione. Il comma 8 dell'articolo 12 precisa inoltre che la sanzione unica si determina in modo separato per ogni tributo, per ogni periodo d'imposta e per ogni istituto deflativo.

ELEMENTO	REGOLA PER IL RAVVEDIMENTO IVA
Decorrenza	Violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Sanzione di riferimento	Quella prevista per la violazione più grave
Incremento ordinario minimo	25%
Limite temporale	Singolo periodo d'imposta
Limite per tributo	Solo violazioni IVA
Limite massimo	Non oltre il cumulo materiale delle sanzioni
Riduzione per ravvedimento	Determinata in base alla prima violazione commessa
Versamento	Modello F24, codice tributo 8965

VIOLAZIONI CUMULABILI: CHE COSA ENTRA E CHE COSA NO

A poter fruire del cumulo sono soprattutto le irregolarità IVA di natura documentale: diverse fatture omesse o irregolari relative a operazioni imponibili, fatturazioni tardive ripetute che non incidono sulla liquidazione, irregolarità di fatturazione che confluiscono in una dichiarazione IVA infedele. Anche per le operazioni non imponibili o esenti, e per le esportazioni cui segue una dichiarazione infedele, il cumulo è praticabile, ma occorre accertare il nesso tra gli illeciti.

Restano invece fuori dall'articolo 12 gli omessi o tardivi versamenti periodici dell'IVA e l'indebita compensazione di crediti IVA. Quanto ai corrispettivi telematici, l'articolo 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce 100 euro per ogni trasmissione omessa o irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre se la violazione non influisce sulla liquidazione, e il cumulo vi è espressamente escluso. Per gli elenchi INTRASTAT la fonte richiama una sentenza della Cassazione (n. 15524/2026) che lo esclude: la citazione non è stata verificata e va controllata prima di essere utilizzata.

Distinguere fra violazioni documentali e violazioni di pagamento è decisivo. Se un'impresa non fattura più operazioni imponibili, può ottenere la sanzione unica per il profilo documentale; l'eventuale omesso versamento dell'IVA che emerge dalla liquidazione costituisce però una violazione autonoma, da sanare separatamente. Va aggiunta una precisazione: l'indebita detrazione riportata nella dichiarazione annuale viene assorbita dalla violazione dichiarativa, in forza dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, sicché non occorre costruire un cumulo tra due sanzioni che non si applicano congiuntamente.

CALCOLO: DALLA SANZIONE UNICA ALLA RIDUZIONE

Il procedimento si sviluppa in sei passaggi: si individuano le violazioni IVA dello stesso periodo d'imposta che sono in astratto cumulabili; si quantifica la sanzione di ognuna; si sceglie la più grave e si applica l'aumento minimo del 25%; si confronta l'esito con il cumulo materiale, che funge da tetto; si identifica la prima violazione commessa, per fissare la riduzione; infine si paga la sanzione unica ridotta e si sanano gli altri obblighi tributari. In formula, la sanzione unica equivale alla sanzione più grave per 1,25, mentre l'importo da versare è la sanzione unica per il coefficiente di riduzione.

Merita attenzione un aspetto: secondo l'articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, quando opera il cumulo giuridico la riduzione si determina guardando alla prima violazione commessa, e non a quella più grave né alla più recente. La convenienza può risentirne, soprattutto se le irregolarità documentali vengono alla luce dopo la dichiarazione annuale.

MOMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE	RIDUZIONE	RIFERIMENTO (ART. 13, D.LGS. 472/1997)
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine dichiarativo	1/9	Comma 1, lett. a-bis)
Entro l'anno dalla violazione o dal termine dichiarativo	1/8	Lett. b)
Oltre tali termini, prima degli eventi di controllo	1/7	Lett. b-bis)
Dopo lo schema di atto non preceduto da PVC	1/6	Lett. b-ter)
Dopo il PVC e prima dello schema di atto	1/5	Lett. b-quater)
Dopo lo schema di atto preceduto da PVC	1/4	Lett. b-quinquies)

Sul criterio temporale della prima violazione prevalgono le regole speciali dettate per le regolarizzazioni successive alla constatazione o alla comunicazione dello schema di atto. Rimane separata la riduzione a un decimo per i versamenti tardivi effettuati entro trenta giorni, che ai fini del cumulo non ha rilievo, dato che le violazioni relative ai pagamenti ne sono escluse.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si ipotizzi che un'impresa abbia emesso in ritardo cinque fatture elettroniche del periodo d'imposta 2026, senza ricadute sulla liquidazione IVA. Per ciascuna la sanzione minima, che la fonte indica tra 250 e 2.000 euro, è di 250 euro, e il cumulo materiale ammonterebbe quindi a 1.250 euro. Con la sanzione unica si parte da 250 euro per la violazione più grave, che col 25% in più diventano 312,50 euro. Riducendo a 1/9 si versano 34,72 euro; riducendo a 1/8, 39,06 euro.

Il raffronto è evidente: sanando le cinque violazioni una per una con la riduzione a un ottavo si verserebbero 156,25 euro (5 sanzioni da 31,25 euro), mentre con la sanzione unica l'importo scende a 39,06 euro, con un risparmio di 117,19 euro, pari a circa il 75%. Su questa fattispecie la risoluzione non offre un chiarimento specifico: la possibilità discende dall'interpretazione dell'articolo 12, e sarebbero auspicabili indicazioni puntuali dell'Agenzia. Dato che non emerge alcuna IVA aggiuntiva, si paga soltanto la sanzione con il codice 8965, senza imposta né interessi.

OMESSA FATTURAZIONE: PROGRESSIONE CON LA DICHIARAZIONE INFEDELE

Nel secondo caso un soggetto ha omesso di fatturare operazioni imponibili e non ha riportato la relativa IVA nella dichiarazione annuale. Le irregolarità documentali contribuiscono a determinare una violazione dichiarativa, in una progressione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria corrisponde al 70% dell'imposta, tanto per la fatturazione quanto per la dichiarazione infedele (articoli 6, comma 1, e 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Si consideri questo esempio: nel 2025 un'impresa non fattura due operazioni da 8.000 e 10.000 euro, con IVA al 22%, e non le inserisce nella dichiarazione IVA 2025

presentata nel 2026. L'IVA non dichiarata è di 1.760 euro per la prima operazione e di 2.200 euro per la seconda, in tutto 3.960 euro. Le sanzioni ordinarie al 70% risultano pari a 1.232 euro, 1.540 euro e 2.772 euro per la dichiarazione infedele, per un totale di 5.544 euro. La violazione più grave è la dichiarazione infedele: aumentandola del 25%, la sanzione unica diventa 3.465 euro. Con un ravvedimento a ottobre 2026 e riduzione a un settimo si pagano 495 euro, a fronte dei 792 euro che deriverebbero dalla riduzione applicata separatamente alle tre sanzioni. Oltre a questi importi sono dovuti la maggiore IVA e gli interessi legali, nonché le sanzioni autonome, in particolare quelle per omessi versamenti.

Si tratta di una simulazione costruita sulla sanzione ordinaria del 70%. Per l'integrativa spontanea presentata prima dei controlli, l'articolo 5, comma 4.1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede un trattamento specifico, con una sanzione che può arrivare al 50% dell'imposta; non è ancora chiaro come questa previsione si coordini con la scelta della sanzione più grave.

MODELLO F24: COME COMPILARE IL VERSAMENTO

Per l'IVA la risoluzione istituisce il codice tributo 8965, denominato "Sanzione unica da ravvedimento IVA - articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472". Il versamento avviene con F24 ordinario, nella sezione Erario; come anno di riferimento si indica l'anno d'imposta delle violazioni, nel formato AAAA. Se le violazioni di fatturazione risalgono al 2025 e sono confluite nella dichiarazione IVA presentata nel 2026, l'anno da indicare è il 2025. L'IVA e gli interessi dovuti si versano a parte, con i rispettivi codici tributo.

Codici distinti sono previsti dalla risoluzione anche per altre imposte, fra cui 8960 per l'IRPEF, 8963 per l'IRES e 8964 per l'IRAP, coerentemente con il principio del cumulo separato per ciascun tributo. Con l'istituzione dei codici non si introduce alcuna certificazione preventiva del calcolo: spetta ancora al contribuente individuare le violazioni e quantificare la sanzione.

QUESTIONI APERTE: COME PREPARARSI

Non tutti i dubbi vengono sciolti dalla risoluzione. Il primo concerne il perimetro delle violazioni cumulabili, in special modo le irregolarità documentali reiterate che non incidono sulla liquidazione. Il secondo riguarda il coordinamento fra le sanzioni proporzionali per fatturazione e dichiarazione e le riduzioni previste per l'integrativa spontanea. Altre difficoltà toccano l'individuazione della prima violazione, da cui dipende la riduzione, e le ipotesi in cui soltanto alcune irregolarità siano già state sanate.

Nell'attesa di chiarimenti, è opportuno preparare un prospetto analitico che riporti le date di commissione, le sanzioni applicabili, il collegamento fra le fattispecie e i criteri seguiti per determinare la sanzione unica. Il codice 8965 non si impiega per qualsiasi sanzione IVA, ma solo per quelle realmente calcolate con il cumulo giuridico in sede di ravvedimento.

DOMANDE FREQUENTI

QUALE CODICE TRIBUTO SI USA PER LA SANZIONE UNICA DA RAVVEDIMENTO IVA?

Si usa il codice tributo 8965 nella sezione Erario del modello F24 ordinario. L'anno di riferimento è quello delle violazioni, nel formato AAAA. L'IVA e gli interessi eventualmente dovuti si versano separatamente, utilizzando i rispettivi codici tributo.

IL CUMULO GIURIDICO COMPRENDE ANCHE GLI OMESSI VERSAMENTI IVA?

No. Gli omessi o tardivi versamenti periodici dell'IVA e le indebite compensazioni restano esclusi. Le violazioni di pagamento vanno sanate separatamente dalle irregolarità documentali eventualmente cumulabili. Il codice 8965 riguarda soltanto sanzioni effettivamente calcolate con il cumulo giuridico nel ravvedimento.

COME SI CALCOLA LA SANZIONE UNICA NEL RAVVEDIMENTO IVA?

Si individuano le violazioni cumulabili dello stesso tributo e periodo d'imposta, si parte dalla sanzione più grave e si applica di norma l'aumento minimo del 25%. Il risultato non supera la somma delle singole sanzioni; la riduzione dipende dalla prima violazione commessa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-iva-cumulo-giuridico-codice-8965/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

16 MIN LETTURA 06/11/2026

Cedolare secca sui negozi C/1 nel 2027: 21%, 10% nelle città metropolitane

Cedolare secca sui negozi C/1 nel 2027: aliquota 21%, 10% nelle città metropolitane, fino a 200 mq. Chi può optare, clausola antielusiva ed esempi. Con l'articolo 5 del disegno di legge di Bilancio 2027–2029 tornerebbe la cedolare secca sugli affitti commerciali, che era già stata provata nel 2019. Chi possiede, come persona fisica, un negozio accatastato in C/1 con superficie fino a 200 metri quadrati potrebbe scegliere un'imposta sostitutiva del 21% al posto dell'IRPEF ordinaria, ridotta al 10% quando il locale è situato in un capoluogo di città metropolitana. Il beneficio varrebbe solo per i contratti stipulati nel 2027, e il conduttore dovrebbe destinare l'immobile in via esclusiva alla propria impresa commerciale, arte o professione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Locazione immobili.

Norme chiave
Ddl di bilancio 2027–2029, art. 5 · D.Lgs. 23/2011, art. 3 · Legge 145/2018, art. 1, comma 59.

Destinatari
Proprietari persone fisiche di negozi C/1, conduttori commerciali e consulenti immobiliari.

Punto pratico
Raccogli visura, superficie e contratti preesistenti del negozio; confronta la tassazione ordinaria con la cedolare proposta e il mancato aggiornamento del canone, subordinando la scelta al testo definitivamente approvato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Cedolare secca sui negozi C/1 nel 2027: aliquota 21%, 10% nelle città metropolitane, fino a 200 mq. Chi può optare, clausola antielusiva ed esempi.
- 💡 **Impatto operativo:** Il beneficio varrebbe solo per i contratti stipulati nel 2027, e il conduttore dovrebbe destinare l'immobile in via esclusiva alla propria impresa commerciale, arte o professione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Un particolare richiede attenzione: certe ricostruzioni giornalistiche applicano l'aliquota ridotta pure ai Comuni dell'area metropolitana, altre soltanto al capoluogo.

Con l'articolo 5 del disegno di legge di Bilancio 2027–2029 tornerebbe la cedolare secca sugli affitti commerciali, che era già stata provata nel 2019. Chi possiede, come persona fisica, un negozio accatastato in C/1 con superficie fino a 200 metri quadrati potrebbe scegliere un'imposta sostitutiva del 21% al posto dell'IRPEF ordinaria, ridotta al 10% quando il locale è situato in un capoluogo di città metropolitana. Il beneficio varrebbe solo per i contratti stipulati nel 2027, e il conduttore dovrebbe destinare l'immobile in via esclusiva alla propria impresa commerciale, arte o professione. Una clausola antielusiva lascerebbe fuori chi scioglie prima del tempo un contratto in corso al 30 settembre 2026 per sottoscriverne uno nuovo, e ugualmente fuori resterebbero i contratti prorogati o rinnovati nel 2027. Il risparmio del locatore, almeno sulla carta, può essere notevole, mentre l'impresa conduttrice avrebbe benefici indiretti, come l'assenza di registro e bollo e un canone che non si muove. Alcune questioni restano aperte, tra cui il primo rinnovo e l'uso promiscuo. Il testo non è ancora legge.

NOVITÀ: CHE COSA DISPONE IL DISEGNO DI LEGGE

Stando al testo del disegno di legge di Bilancio 2027–2029, che il Consiglio dei ministri avrebbe approvato il 28 ottobre 2026 secondo le ricostruzioni di stampa, i contratti conclusi nell'anno 2027 su immobili censiti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) potrebbero rientrare, per scelta del locatore, nella cedolare secca anziché nella tassazione ordinaria. La superficie non dovrebbe eccedere 200 metri quadrati, con esclusione delle pertinenze, che si potrebbero locare insieme al locale.

L'aliquota di base sarebbe del 21%. Si abbasserebbe al 10% se l'immobile sorge in un Comune capoluogo di città metropolitana, come Milano, Roma o Napoli. Un particolare richiede attenzione: certe ricostruzioni giornalistiche applicano l'aliquota ridotta pure ai Comuni dell'area metropolitana, altre soltanto al capoluogo. Il punto non è stato riscontrato sul testo ufficiale e va chiarito prima di qualsiasi calcolo sul singolo immobile.

Una seconda cautela riguarda la superficie. Nelle prime settimane del dibattito la stampa parlava di una soglia tra 250 e 300 metri quadrati, mentre il disegno di legge, stando alle fonti consultate, fisserebbe il limite a 200. Conviene dunque leggere la misura come una proposta ancora emendabile durante l'esame parlamentare, e nessuna delle cifre qui riportate è in vigore.

Il disegno di legge chiarisce inoltre che il conduttore deve impiegare il locale esclusivamente nell'esercizio di un'arte,

di una professione o di un'impresa commerciale. Non si tratta, quindi, di un'estensione casuale della disciplina abitativa: il legislatore indicherebbe in modo espresso le locazioni commerciali e professionali come destinatarie dell'intervento.

REQUISITI: IL QUADRO RIASSUNTO

Per districarsi tra le condizioni è utile metterle una accanto all'altra. La tabella sintetizza il quadro che si ricava dal comma 1 dell'articolo 5.

REQUISITO	DISCIPLINA PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE
Anno di stipula	2027
Categoria catastale	C/1 (negozi e botteghe); restano fuori A/10, D/8, C/2 e le altre categorie
Superficie	Non oltre 200 metri quadrati, pertinenze escluse
Pertinenze	Ammesse se locate insieme al locale
Locatore	Persona fisica titolare di reddito fondiario che esercita l'opzione, nel rispetto della disciplina generale della cedolare secca
Conduttore	Utilizzo esclusivo per un'arte, una professione o un'impresa commerciale
Aliquota	21%; 10% nei capoluoghi di città metropolitana
Imposte sostituite	IRPEF e addizionali sul canone, imposta di registro e imposta di bollo

La cedolare secca ordinaria trova la sua disciplina nell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il proprietario persona fisica non somma più il canone agli altri redditi per pagare l'IRPEF a scaglioni con le addizionali, ma versa un'imposta sostitutiva a aliquota fissa. Nei contratti in cedolare registro e bollo non sono dovuti; in cambio, per l'intera durata dell'opzione, il locatore rinuncia a pretendere l'aggiornamento del canone, anche quello ancorato all'indice ISTAT. Né la cedolare né la nuova misura incidono sull'IMU, che il proprietario continuerebbe a versare.

PRECEDENTE: DAL 2019 AL 2027

Non è un'idea inedita. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aveva permesso di applicare la cedolare secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 su immobili C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati. Già allora esisteva una clausola antielusiva, collegata alla data del 15 ottobre 2018, che serviva a impedire di sciogliere un contratto vecchio per firmarne uno nuovo agevolato.

ELEMENTO	REGIME 2019	DISEGNO DI LEGGE 2027
Contratti agevolati	Nuovi contratti 2019	Nuovi contratti 2027
Superficie massima	600 mq	200 mq
Aliquota ordinaria	21%	21%
Aliquota nelle città metropolitane	Non prevista	10%
Categoria catastale	C/1	C/1
Clausola antielusiva	Sì, riferita al 15 ottobre 2018	Sì, riferita al 30 settembre 2026

La nuova iniziativa risulta perciò più rigida sulla superficie, ma più favorevole sull'aliquota nelle grandi aree urbane. Sulla durata del beneficio, nel 2019 le istruzioni dell'Agenzia delle entrate avevano precisato che, per i contratti C/1 stipulati quell'anno e in possesso dei requisiti, l'opzione poteva essere esercitata anche negli anni seguenti. È da quell'indicazione, e non da una previsione espressa, che nasce l'interpretazione oggi più diffusa per i contratti del 2027.

FINESTRA TEMPORALE: SOLO IL 2027 APRE LA PORTA

Accedere al regime e restarvi sono due questioni diverse. La disposizione non rende, in generale e per sempre, le locazioni C/1 soggette a cedolare. L'ingresso è riservato ai contratti stipulati per la prima volta nell'anno 2027: più che di cedolare commerciale strutturale, è corretto parlare di una finestra di accesso.

SITUAZIONE	TRATTAMENTO SECONDO IL TESTO ATTUALE
Contratto C/1 stipulato nel 2026	Nessun accesso alla cedolare 2027
Contratto del 2026 semplicemente rinnovato nel 2027	Escluso
Contratto nuovo stipulato nel 2027	Può continuare ad applicarsi, salvo revoca dell'opzione o venir meno dei requisiti
Primo rinnovo di un contratto stipulato nel 2027	Il comma 1 non lo disciplina espressamente; il richiamo al primo rinnovo nel comma 4 riguarda le diverse fattispecie dei commi 2 e 3
Nuovo contratto stipulato per la prima volta nel 2028	Non accede alla nuova agevolazione

La data di stipula ha un peso notevole. Un locale oggi sfitto e affittato il 15 dicembre 2026 resterebbe escluso, mentre lo stesso contratto firmato il 2 gennaio 2027 potrebbe accedere alla cedolare, purché ricorrano gli altri requisiti. Vale lo stesso dall'altro lato: sarebbe ammesso un contratto sottoscritto il 31 dicembre 2027, non uno sottoscritto il 2 gennaio 2028, salvo proroghe o modifiche normative successive. Per i rapporti ancora tutti da costruire, scegliere la data può dunque avere un rilevante effetto fiscale.

Ne discende una conseguenza curiosa: l'accesso è a tempo, ma gli effetti sarebbero di lungo periodo. Dal 2028 si avrebbero due categorie di locazioni C/1. Da un lato i contratti entrati correttamente nel regime nel 2027, per le cui annualità successive l'opzione va coordinata con la disciplina generale. Dall'altro i contratti anteriori non agevolati e quelli nuovi dal 2028, che restano nel regime ordinario. Ai professionisti non basterà sapere che l'immobile è un C/1: dovranno ricostruire l'origine del contratto, la data di stipula e l'eventuale opzione esercitata.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA: CONTRATTI ESISTENTI E RISOLUZIONI ANTICIPATE

Il legislatore intende impedire che proprietario e conduttore pongano fine in modo artificioso a un contratto per stipularne uno nuovo nel 2027 e ottenere così la cedolare. Per questo l'agevolazione non spetterebbe se, al 30 settembre 2026, fosse in corso fra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile un contratto

non scaduto, poi interrotto prima della scadenza naturale. Inoltre il comma 6 escluderebbe in modo espresso i contratti prorogati o rinnovati nell'anno 2027. La data del 30 settembre 2026 deriva dal commento di un'unica fonte specializzata e non ha avuto conferma in altre ricostruzioni consultate: va quindi ritenuta non verificata sul testo ufficiale.

Tre esempi di fantasia rendono più chiara la regola.

- **Contratto in corso:** Tizio, persona fisica, loca un negozio C/1 di 120 mq alla Alfa srl con un contratto 6+6 avviato nel 2024. Il contratto continua regolarmente nel 2027. Il solo arrivo del 2027 non gli consente di passare alla nuova cedolare;
- **Risoluzione strumentale:** lo stesso contratto è sciolto consensualmente il 31 dicembre 2026 e il 2 gennaio 2027 Tizio e Alfa srl ne sottoscrivono uno nuovo per il medesimo immobile. Il vecchio contratto, al 30 settembre 2026, era ancora in corso e non scaduto, perciò la clausola antielusiva preclude l'accesso;
- **Contratto realmente nuovo:** Tizio possiede un negozio C/1 di 150 mq rimasto sfitto per tutto il 2026. Il 1° febbraio 2027 lo concede in affitto per la prima volta alla Beta srl. Se gli altri requisiti sono rispettati, può scegliere la cedolare.

CONVENIENZA: QUANTO RISPARMIA IL PROPRIETARIO

A beneficiare formalmente dell'agevolazione è il locatore, che sostituisce l'IRPEF progressiva con un'imposta proporzionale. Secondo il commento a disposizione, la relazione tecnica al disegno di legge stimerebbe che circa l'85% dei locatori coinvolti trarrebbe vantaggio dalla cedolare, dato che l'aliquota marginale IRPEF media sul reddito da locazione supererebbe il 21%. Per i locali dei capoluoghi di città metropolitana si ipotizzerebbe che la generalità dei locatori abbia convenienza all'aliquota del 10%. Tale stima non è stata controllata direttamente sulla relazione tecnica.

Ecco un esempio con numeri di fantasia. Una persona fisica possiede un C/1 di 100 mq con un canone annuo di 24.000 euro, un'aliquota marginale IRPEF del 35% e addizionali complessive del 2%. Per semplicità si ritiene che il reddito imponibile ordinario sia il 95% del canone, supponendo che superi la rendita catastale. Il canone di locazione di un fabbricato non abitativo, infatti, concorre a formare il reddito per un importo pari al canone ridotto del 5%, se superiore alla rendita.

REGIME	CALCOLO	IMPOSTA ANNUA
Tassazione ordinaria	24.000 x 95% = 22.800; 22.800 x 37%	8.436 euro
Cedolare al 21%	24.000 x 21%	5.040 euro
Cedolare al 10% (città metropolitane)	24.000 x 10%	2.400 euro

La riduzione annua dell'imposta sarebbe di 3.396 euro con la cedolare al 21% e di 6.036 euro con l'aliquota del 10%. A tale differenza va sommata l'assenza di registro e bollo sul contratto. Il vantaggio reale, comunque, varia in base al reddito complessivo del proprietario, alle addizionali locali e alla sua situazione personale: con un'aliquota marginale bassa il risparmio potrebbe essere assai minore, o nullo con l'aliquota del 21%.

CONDUTTORE: EFFETTI INDIRETTI PER L'IMPRESA

Per l'impresa o il professionista che affitta il negozio, la cedolare lascia invariata la disciplina fiscale del costo. Il canone si deduce secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, se ci sono i requisiti di inerenza. Qualche elemento, però, cambia in via indiretta.

ASPETTO	EFFETTO PER IL CONDUTTORE
Minore tassazione del proprietario	Possibile effetto sulla negoziazione del canone, non automatico
Imposta di registro e di bollo	Non dovute nel regime di cedolare
Aggiornamento ISTAT	Il locatore vi rinuncia per tutta la durata dell'opzione
Deducibilità del canone	Invariata: restano fermi inerenza e altri requisiti
IVA	La cedolare non la disciplina: il trattamento va verificato in base alla posizione del locatore e alla natura della locazione

Per il conduttore il vantaggio più tangibile è un costo che non varia. Un raffronto numerico, sempre con dati di fantasia, lo mostra bene. Una società deve scegliere fra due negozi equivalenti. Il locale A costa 30.000 euro l'anno; il proprietario, persona fisica, ha optato per la cedolare e dunque il canone rimane fermo. Il locale B costa 29.500 euro ma segue un aggiornamento annuo del 2%, ipotesi del tutto esemplificativa.

ANNO	LOCALE A, CANONE FERMO	LOCALE B, INCREMENTO DEL 2%
2027	30.000 euro	29.500 euro
2028	30.000 euro	30.090 euro
2029	30.000 euro	30.692 euro
2030	30.000 euro	31.306 euro
2031	30.000 euro	31.932 euro
Totale in cinque anni	150.000 euro	153.520 euro

Pur partendo da un canone più alto, il contratto in cedolare si rivelerebbe più vantaggioso di 3.520 euro nell'arco dei cinque anni. L'esito, naturalmente, dipende dall'indice che il contratto prevede in concreto. Una tassazione ridotta al 10% può inoltre ampliare il margine di trattativa fra le parti, ma un canone più basso non è una conseguenza della norma: dipende dal mercato e dall'interesse del locatore.

PROPRIETARI ESCLUSI: SOCIETÀ E IMPRESE INDIVIDUALI

L'intervento tocca la tassazione del reddito fondiario della persona fisica e non va scambiato per un'agevolazione estesa a tutte le locazioni commerciali. Quando il proprietario è una società, la cedolare non rappresenta il suo regime alternativo. Un esempio: la Gamma srl, soggetta a IRES, è titolare di un C/1 di 180 mq e il 1° marzo 2027 lo loca alla Delta srl. La cedolare non è applicabile, perché la novità è pensata per il locatore persona fisica

che, riguardo alla locazione, non agisce nell'esercizio di impresa o professione.

PROPRIETARIO	REGIME IPOTIZZABILE
Persona fisica, immobile C/1 con contratto 2027	Cedolare al 21% o al 10%, se ricorrono i requisiti e il reddito è fondiario
Impresa individuale, immobile relativo all'impresa	Reddito d'impresa; cedolare non applicabile
Snc o sas	Reddito d'impresa imputato ai soci; cedolare non applicabile
Srl	IRES; cedolare non applicabile
Persona fisica fuori dalla cedolare	IRPEF progressiva

Per confrontare il possesso dell'immobile a titolo personale con quello tramite società non basta guardare l'aliquota. Nel reddito d'impresa pesano ammortamenti, interessi, spese, IMU e altre componenti deducibili, oltre alla tassazione di un'eventuale distribuzione degli utili. Per gli immobili già in mano a persone fisiche, tuttavia, l'imposta sostitutiva del 10% o del 21% può influire parecchio sul rendimento netto. Non si può perciò sostenere in termini generali che la proprietà personale sia sempre preferibile a quella societaria.

USO ESCLUSIVO: IL REQUISITO DA NON SOTTOVALUTARE

Il termine "esclusivamente" è il nodo operativo più delicato. Il conduttore deve servirsi del locale solo per la propria arte, professione o impresa commerciale. Il requisito impone prudenza in vari casi:

- uso promiscuo del locale;
- utilizzo parzialmente personale;
- destinazione di una parte del locale ad abitazione;
- sublocazioni con finalità diverse;
- cambio dell'utilizzo nel corso del rapporto.

Il testo non regola nel dettaglio queste ipotesi. Se la norma sarà approvata, saranno determinanti i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Intanto è opportuno inserire nel contratto una clausola che indichi con precisione l'attività svolta e l'uso esclusivo, e controllare che la destinazione effettiva corrisponda a quella dichiarata.

DOCUMENTAZIONE: COSA CONSERVARE NEL FASCICOLO

Dato che la disciplina non vale per tutte le locazioni in corso, diventa essenziale accertare la data in cui il rapporto è nato. Se la norma sarà approvata nella versione attuale, per ciascuna locazione C/1 sarà bene tenere nel fascicolo almeno questi elementi:

CONTROLLO	DOCUMENTO O DATO
Categoria catastale	Visura catastale
Superficie	Visura, planimetria e contratto
Data originaria del contratto	Contratto registrato
Rapporto precedente al 30 settembre 2026	Modelli RLI e contratti precedenti
Soggetti del precedente rapporto	Codici fiscali delle parti
Eventuale risoluzione anticipata	Modello RLI di risoluzione
Utilizzo del locale	Clausola contrattuale
Attività del conduttore	Visura camerale o dato di partita IVA
Esercizio dell'opzione	Modello RLI
Rinuncia agli aggiornamenti	Contratto o comunicazione al conduttore

Sul piano pratico, chi assisterà proprietari e imprese dovrebbe predisporre fin d'ora un elenco dei locali C/1 che si renderanno liberi tra la fine del 2026 e il 2027, valutare caso per caso se spostare la firma a gennaio e far controllare al cliente la propria posizione di persona fisica non imprenditore rispetto all'immobile. Questi stessi riscontri aiutano a prevenire contestazioni nel caso in cui il testo venisse modificato in sede parlamentare.

PROSPETTIVE: COSA PUÒ ANCORA CAMBIARE

Il disegno di legge segna solo l'avvio di un percorso che attraversa l'esame di Camera e Senato e che può portare a modifiche su più fronti: superficie, aliquote, estensione dell'aliquota del 10% ai Comuni dell'area metropolitana, regime del primo rinnovo, durata dell'agevolazione.

Sullo sfondo resta poi la delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che contemplava l'estensione della cedolare alle locazioni non abitative a imprese e professionisti ma che, a quanto emerge dalle ricostruzioni consultate, su questo aspetto non è stata attuata. L'attuale iniziativa nella legge di Bilancio sarebbe quindi una risposta limitata e temporanea, non una riforma strutturale.

La conclusione è lineare: se la norma giungerà inalterata all'approvazione definitiva, per le nuove locazioni commerciali fra la fine del 2026 e il 2027 la scelta della data, del soggetto locatore e dell'impostazione del contratto potrà valere migliaia di euro l'anno. Fino a quel momento, ogni decisione fondata sul disegno di legge va subordinata all'esito dell'iter parlamentare.

DOMANDE FREQUENTI

LA CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI NEL 2027 È GIÀ LEGGE?

No. La misura descritta è contenuta in un disegno di legge ancora modificabile durante l'esame parlamentare. Aliquote, requisiti e condizioni devono essere verificati sul testo definitivamente approvato prima di effettuare una scelta fiscale per il singolo immobile.

QUALI NEGOZI POTREBBERO ACCEDERE ALLA CEDOLARE PROPOSTA?

La proposta riguarderebbe nuovi contratti stipulati nel 2027 su negozi C/1 fino a 200 metri quadrati, pertinenze escluse. Il locatore dovrebbe essere una persona fisica e il conduttore utilizzare il locale esclusivamente per un'impresa commerciale, un'arte o una professione.

A COSA RINUNCIA IL PROPRIETARIO SCEGLIENDO LA CEDOLARE SECCA?

Per tutta la durata dell'opzione il proprietario rinuncia agli aggiornamenti del canone, compreso quello legato all'indice ISTAT. La convenienza richiede quindi un confronto fra imposta sostitutiva, tassazione ordinaria e mancati aumenti del canone. L'IMU rimane dovuta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cedolare-secca-negozi-c-1-proposta-contratti-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure

Via libera del Governo alla manovra 2027 da 26 miliardi: Irpef, forfettari, affitti, giovani, famiglia e Zes. La mappa delle misure e il percorso in Parlamento. Il Consiglio dei ministri ha dato il proprio via libera al disegno di legge di bilancio 2027 il 28 ottobre 2026. Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026. Stando al comunicato di Palazzo Chigi, le risorse vanno soprattutto alla difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei giovani, al supporto della famiglia e della natalità, alla sanità, alla competitività delle imprese e agli investimenti, con uno sguardo al Mezzogiorno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Legge di bilancio.

Norme chiave
Disegno di legge di bilancio 2027 · Comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026.

Destinatari
Lavoratori, famiglie, partite IVA, proprietari di immobili, imprese, consulenti del lavoro e commercialisti.

Punto pratico
Le misure sono ancora da approvare in Parlamento. Conviene distinguere le proroghe già note dalle novità incerte, aspettare il testo definitivo prima di scelte irreversibili e preparare scenari alternativi per i clienti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro.

Il Consiglio dei ministri ha dato il proprio via libera al disegno di legge di bilancio 2027 il 28 ottobre 2026. Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026. Stando al comunicato di Palazzo Chigi, le risorse vanno soprattutto alla difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei giovani, al supporto della famiglia e della natalità, alla sanità, alla competitività delle imprese e agli investimenti, con uno sguardo al Mezzogiorno. Fra le novità di natura fiscale compaiono l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, l'innalzamento della soglia del regime forfettario a 100.000 euro, l'abbassamento della cedolare secca sugli affitti concordati e un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito dei giovani lavoratori. A coprire la manovra dovrebbero contribuire circa 5 miliardi provenienti dal settore finanziario. Il testo non è ancora legge: le Camere devono discuterlo e votarlo entro fine anno, e ciascuna misura può essere modificata.

VIA LIBERA: CHE COSA HA APPROVATO IL CONSIGLIO

Nella riunione del 28 ottobre 2026, il Consiglio dei ministri n. 195, è stato approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027 insieme al quadro pluriennale 2027–2029. Con questo provvedimento il Governo fissa ogni anno le entrate e le spese dello Stato per l'esercizio seguente, e vi inserisce le norme necessarie per attuarle. Nella conferenza stampa la presidente Giorgia Meloni ha ricordato la conferma di tutte le misure che sarebbero scadute a fine anno, indicando in circa 26 miliardi di euro l'entità complessiva del provvedimento.

Secondo Fiscal Focus e altre ricostruzioni, il cosiddetto decreto bollette, cioè il decreto sul costo dell'energia per famiglie e imprese, subisce un rinvio, mentre la stampa riferisce versioni discordanti sul suo esito. Nella manovra rientra poi un pacchetto energetico di oltre 14 miliardi, collegato alla flessibilità europea sugli investimenti in difesa, sicurezza ed energia e separato dal totale della legge di bilancio. Per utilizzare questi spazi il Governo deve inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, e il ministro Giancarlo Giorgetti ha affermato che con la Commissione europea si sono compiuti passi avanti.

REDDITI E IMPOSTE: GLI INTERVENTI PER LAVORATORI E PARTITE IVA

Il cuore della parte fiscale è l'Irpef. Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro. Il beneficio massimo ammonta a circa 500 euro l'anno e spetta a chi dichiara almeno 55.000 euro. Il testo mantiene inoltre l'imposta sostitutiva agevolata del 5% sugli aumenti retributivi che discendono dai rinnovi dei contratti collettivi nel settore privato.

Sul versante delle partite IVA, la novità consiste nel passaggio da 85.000 a 100.000 euro della soglia per accedere al regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi. Resta invece a 85.000 euro il limite per l'esenzione dall'IVA, in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea. Quanto ai proprietari di immobili, il disegno di legge porta la cedolare secca dal 10% al 5% sugli affitti a canone concordato e all'1% se l'inquilino ha fino a 35 anni, e la estende agli immobili commerciali.

Altri articoli del blog approfondiscono queste misure, e a essi si rinvia per esempi di calcolo e aspetti applicativi. Qui interessa la visione d'insieme: il Governo ha preferito interventi mirati su ceto medio, partite IVA e locazioni, invece di una riduzione generale delle aliquote.

GIOVANI E ASSUNZIONI: PREMI E INCENTIVI

Gran parte del disegno di legge si rivolge ai giovani. Per il 2027 viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro precisi limiti di reddito e di importo. Meloni l'ha illustrata come un premio da 2.500 euro per i lavoratori sotto i 30 anni, tassato all'1% e corrisposto in dodici mensilità oppure in un'unica soluzione. Per i lavoratori fino a 30 anni, inoltre, il limite di esenzione dei fringe benefit, ossia dei beni e servizi che l'azienda concede al dipendente, sale a 2.000 euro.

Sono previsti incentivi anche per le imprese che assumono. Gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (Zes) vengono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Per il periodo d'imposta 2027 si prevede poi, in caso di nuove assunzioni, una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, con un coefficiente che arriva all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni. Il meccanismo, già presente in forma diversa nella disciplina vigente, permette all'impresa di dedurre un importo maggiore del costo effettivamente sostenuto; le regole di dettaglio andranno verificate nel testo.

FAMIGLIA E NATALITÀ: CONGEDI, BONUS E FONDO

Sul terreno della conciliazione fra vita e lavoro, il disegno di legge potenzia il sostegno alla genitorialità. Il cosiddetto bonus mamme, destinato alle lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro annui, diventa strutturale, e viene confermata l'estensione alle lavoratrici autonome e a tempo determinato. Il congedo parentale retribuito all'80%, da utilizzare entro i sei anni di età del bambino, passa da tre a quattro mesi, diventa di cinque mesi per il secondo figlio e di sei dal terzo. Ai genitori lavoratori autonomi è riservato un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, da spendere in servizi di baby-sitting e di educazione dell'infanzia.

Per chi nasce dal 2027 viene istituito un fondo per la natalità. A ogni bambino corrisponderebbe una posizione individuale di risparmio, alimentata da un contributo statale annuo di 100 euro fino al raggiungimento della maggiore età, e le famiglie potrebbero integrarla con versamenti propri, beneficiando di una specifica detrazione fiscale. In termini giornalistici è stato descritto come un "salvadanaio" previdenziale gestito dall'Inps.

SANITÀ E PENSIONI: FONDO, BUONO E USCITA

Il Fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi di euro e nel 2027 arriva a 146,3 miliardi. Il disegno di legge prevede inoltre un buono di 300 euro per le persone con più di 75 anni e una pensione fino a 28.000 euro annui, da impiegare per le spese sanitarie che il Servizio sanitario nazionale non copre.

Sul fronte previdenziale nasce un fondo di 850 milioni di euro destinato a rendere più flessibile l'uscita dal lavoro per chi accede alla pensione con il sistema contributivo. Le opposizioni hanno commentato il tema delle pensioni, in particolare l'ipotesi di un'uscita anticipata, criticandone le conseguenze per le generazioni più giovani. Le regole puntuali emergeranno soltanto dal testo.

IMPRESE E ZES: CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONI

Il supporto alle imprese ruota attorno a energia, innovazione e investimenti. Si rafforza il credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica, la zona economica speciale che abbraccia le regioni del Mezzogiorno (e, dal 2026, Marche e Umbria), con risorse di 2,4 miliardi di euro nel 2027 e di 1,25 miliardi nel 2028. Il credito d'imposta copre una quota della spesa per nuovi beni strumentali e non è un contributo automatico: le imprese devono inviare comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate, e le risorse a disposizione sono limitate.

Il testo contempla inoltre finanziamenti per il cloud computing, interventi destinati ad agricoltura, pesca e turismo e il rinvio al 1° luglio 2027 della sospensione di plastic tax e sugar tax. Il rinvio interessa i produttori di imballaggi e bevande, che altrimenti sarebbero tenuti a iniziare il versamento di queste imposte. Per il 2027 restano confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, e l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli fino a 80 kW e per i motocicli diventa strutturale.

COPERTURE: DA DOVE ARRIVANO LE RISORSE

La manovra attinge a più fonti di finanziamento. Il Governo conta su circa 5 miliardi di euro dal settore finanziario, vale a dire da banche e assicurazioni. Il ministro Matteo Salvini ha giudicato "giusto" il contributo, considerati i profitti degli ultimi anni. Il pacchetto energetico, separato dal totale, dipende invece dagli spazi di flessibilità europea. I dettagli sulle singole voci di copertura, comprese le aliquote applicate ai vari comparti, andranno controllati nel testo, perché le prime ricostruzioni giornalistiche non concordano.

Il tema conta per i professionisti: dalle coperture dipendono la stabilità delle misure e la probabilità che il Parlamento le modifichi. Una norma legata a entrate incerte, o a un'autorizzazione europea come quella sull'IVA dei forfettari, si modifica con più facilità di una norma finanziata con tagli già definiti.

ITER PARLAMENTARE: TEMPI E RISCHI DI MODIFICA

Per evitare l'esercizio provvisorio, ossia la gestione dello Stato con una spesa limitata mese per mese in attesa della legge, il disegno di legge di bilancio va presentato alle Camere, esaminato dalle commissioni e approvato entro il 31 dicembre. Di solito un ramo del Parlamento esamina il testo in prima lettura e lo modifica con gli emendamenti ritenuti opportuni, mentre l'altro lo approva in una forma quasi definitiva. Durante questo percorso le misure possono cambiare, anche in modo sostanziale: aliquote, soglie, decorrenze e platea dei beneficiari non sono ancora definitivi.

Per professionisti e imprese ne discende l'indicazione di non basarsi sul solo comunicato. Il testo del disegno di legge, gli emendamenti e la versione finale pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono le sole fonti attendibili. Nel frattempo è possibile preparare scenari alternativi per i clienti, separando ciò che è già confermato (come le proroghe di misure esistenti) da ciò che è nuovo e incerto.

AREA	MISURA PREVISTA	DESTINATARI PRINCIPALI
Irpef	Aliquota del 33% fino a 55.000 euro	Contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro
Partite IVA	Forfettario a 100.000 euro per le imposte sui redditi, IVA a 85.000 euro	Professionisti e piccole imprese
Casa	Cedolare al 5% sui canoni concordati, all'1% per inquilini fino a 35 anni, estensione agli immobili commerciali	Proprietari e inquilini
Giovani	Imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito, fringe benefit a 2.000 euro	Lavoratori fino a 30 anni
Famiglia	Congedo parentale più lungo, fondo natalità, bonus mamme strutturale	Genitori, lavoratori autonomi inclusi
Imprese	Credito Zes unica, proroga esoneri contributivi, sospensione plastic tax e sugar tax al 1° luglio 2027	Imprese del Mezzogiorno e che assumono

DOMANDE FREQUENTI

LA MANOVRA 2027 APPROVATA DAL GOVERNO È GIÀ LEGGE?

Il Governo ha approvato il disegno di legge, che deve essere discusso e votato dalle Camere entro fine anno. Aliquote, soglie, decorrenze e destinatari possono cambiare durante l'iter parlamentare. Per applicare le misure occorre verificare il testo definitivo.

CHE COSA PROPONE LA MANOVRA PER IL REGIME FORFETTARIO?

Il disegno di legge propone di portare a 100.000 euro la soglia per le imposte sui redditi. Il limite per l'esenzione IVA resterebbe a 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione europea. Le condizioni definitive vanno controllate al termine dell'iter parlamentare.

IL CREDITO ZES PREVISTO DALLA MANOVRA È AUTOMATICO?

Il credito ZES non è un contributo automatico: richiede comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate e dipende da risorse limitate. Il disegno di legge prevede stanziamenti per il 2027 e il 2028, ma condizioni e disponibilità devono essere verificate nel testo definitivo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-via-libera-governo-26-miliardi-mappa-misure-iter-parlamentare/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

12 MIN LETTURA 05/11/2026

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: il ritardo si ravvede

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: la risposta 199/2026 conferma che la sostitutiva versata in ritardo si ravvede e l'opzione resta valida. L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 199 del 3 novembre 2026, si è occupata di una società in accomandita semplice nata da una scissione: aveva optato per l'affrancamento di alcune riserve in sospensione d'imposta, ma non aveva pagato l'imposta sostitutiva. La risposta le dà ragione su due punti. Quanto all'opzione, l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi; il pagamento tardivo, dunque, non la mette in discussione e si sana con il ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1867.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 192/2024, art. 14 · D.M. 27 giugno 2025 · TUIR, art. 173, comma 9 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Risposta Agenzia delle Entrate 199/2026.

Destinatari
Società con riserve in sospensione, soci di sas e consulenti delle scissioni.

Punto pratico
Confronta il quadro RQ con il piano delle quattro rate: individua il versamento omesso, verifica i presupposti del ravvedimento e prepara l'F24 con codice 1867, interessi e sanzione ridotta; nella scissione riconcilia anche le riserve attribuite alla beneficiaria.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: la risposta 199/2026 conferma che la sostitutiva versata in ritardo si ravvede e l'opzione resta valida.
- **Impatto operativo:** Tra gli elementi trasferiti figurano riserve in sospensione d'imposta, cioè poste del patrimonio netto originate da rivalutazioni di beni eseguite in base a tre diverse norme: la legge n.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Prima di compilare è comunque opportuno leggere con attenzione le istruzioni ufficiali del modello, poiché righi e colonne possono cambiare da un anno all'altro.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 199 del 3 novembre 2026, si è occupata di una società in accomandita semplice nata da una scissione: aveva optato per l'affrancamento di alcune riserve in sospensione d'imposta, ma non aveva pagato l'imposta sostitutiva. La risposta le dà ragione su due punti. Quanto all'opzione, l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi; il pagamento tardivo, dunque, non la mette in discussione e si sana con il ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1867. Quanto ai soci, la società che ha affrancato è di persone, per cui le riserve affrancate sono imputate ai soci per trasparenza e la futura distribuzione dell'utile non fa nascere alcun reddito tassabile, ma soltanto un aumento del costo fiscale della partecipazione. Vanno comunque rispettate le regole sulla ripartizione delle riserve nella scissione, che, una volta finiti i periodi di sorveglianza, seguono un criterio proporzionale.

IL CASO: UNA SAS NATA DALLA SCISSIONE DI UNA SRL

I fatti esposti nell'interpello sono semplici. Nel dicembre 2024 una srl, indicata nel testo come Beta, si scinde e trasferisce parte del proprio patrimonio a una società in accomandita semplice, chiamata Alfa. Tra gli elementi trasferiti figurano riserve in sospensione d'imposta, cioè poste del patrimonio netto originate da rivalutazioni di beni eseguite in base a tre diverse norme: la legge n. 448/2001, il decreto legge n. 185/2008 e il decreto legge n. 104/2020.

Alfa decide di affrancare tali riserve con la procedura prevista dalla normativa del 2024 e inserisce l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Tuttavia l'imposta sostitutiva non viene versata. La società domanda perciò all'Agenzia se il mancato pagamento pregiudichi l'opzione e se si possa rimediare con il ravvedimento operoso. Domanda inoltre quale trattamento spetti ai soci per le somme che saranno distribuite dopo l'affrancamento.

Conviene chiarire un concetto: la riserva in sospensione d'imposta è una somma accantonata nel patrimonio netto sulla quale, quando si è formata, non è stata versata alcuna imposta. Di norma la tassazione scatta solo se la riserva viene distribuita ai soci. Ecco perché tante società la lasciano ferma per anni, anche quando l'operazione da cui deriva è ormai lontana.

QUADRO NORMATIVO: ARTICOLO 14 E DECRETO DEL 27 GIUGNO 2025

La disciplina poggia sull'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024, che ha permesso di affrancare i saldi attivi di rivalutazione e le altre riserve in sospensione mediante un'imposta sostitutiva del 10%. Il pagamento avviene in quattro rate

annuali di pari importo, mentre la scelta va espressa nella dichiarazione dei redditi. Le modalità applicative sono state precisate dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025, e la relazione illustrativa che lo accompagna è il testo cui l'Agenzia rinvia più volte.

Nella sostanza, l'affrancamento muta la natura fiscale della riserva. In precedenza, se distribuita, essa avrebbe generato un reddito per la società o per i soci. Una volta pagata la sostitutiva e indicata in dichiarazione, diventa una riserva libera, che si può distribuire senza ulteriore imposizione a carico della società. Per i soci il quadro varia secondo la forma della società, come si vedrà più avanti.

Stando alle ricostruzioni di prassi consultate, la sostitutiva va indicata nel quadro RQ del modello Redditi delle società (rigo RQ29), insieme all'ammontare delle riserve affrancate, all'imposta dovuta e alla prima rata. Prima di compilare è comunque opportuno leggere con attenzione le istruzioni ufficiali del modello, poiché righi e colonne possono cambiare da un anno all'altro.

PERFEZIONAMENTO: L'OPZIONE NASCE CON LA DICHIARAZIONE, NON CON IL PAGAMENTO

Il nodo centrale della risposta è il momento in cui l'affrancamento si ritiene compiuto. L'Agenzia rammenta che la norma primaria, il decreto attuativo e la relazione illustrativa concordano: l'operazione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Il pagamento della sostitutiva è un adempimento distinto, che viene dopo.

Ne deriva una conseguenza rassicurante per chi ha lasciato scadere un termine. Se il versamento è omesso, insufficiente o tardivo, la scelta già espressa in dichiarazione non decade. Il debito d'imposta rimane, ma l'opzione conserva la sua validità. Secondo l'Agenzia, la sostitutiva può essere versata anche con ritardo, indicando il codice tributo 1867 nel modello F24 e applicando agli importi dovuti il ravvedimento operoso.

Questa impostazione si accorda con la prassi più recente. Dai commenti professionali consultati emerge che una risposta n. 27/2026 abbia sancito il medesimo principio per il versamento mancato o insufficiente della prima rata: l'opzione si perfeziona ugualmente e il pagamento può essere completato con il ravvedimento. Il contenuto di quella risposta non è stato controllato direttamente sul testo ufficiale, perciò va preso come indicazione da riscontrare.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: COME SI REGOLARIZZA IL PAGAMENTO TARDIVO

Con il ravvedimento operoso il contribuente rimedia di sua iniziativa a un versamento omesso o carente, pagando l'imposta, una sanzione ridotta e gli interessi. La regola generale si trova nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Per l'omesso versamento di imposte la sanzione ordinaria stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è pari al 25% dell'importo non versato, misura che discende dalla riforma del D.Lgs. n. 87/2024. La sanzione ridotta dal ravvedimento dipende dal tempo trascorso dalla scadenza: quanto più rapida è la regolarizzazione, tanto minore è il costo. Le singole riduzioni vanno calcolate caso per caso e qui non sono presentate come tabella verificata.

Il ravvedimento incontra però un limite. Viene meno se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza. Conviene dunque attivarsi non appena ci si accorge dell'omissione, senza aspettare un controllo.

Un esempio con cifre di fantasia aiuta a fissare i concetti. Si ipotizzi una società che abbia affrancato una riserva di 200.000 euro. L'imposta sostitutiva è il 10%, ossia 20.000 euro, da pagare in quattro rate da 5.000 euro ciascuna. Se alla scadenza la prima rata resta non pagata, la società potrà versare i 5.000 euro con il codice 1867, sommando gli interessi legali per i giorni di ritardo e la sanzione ridotta secondo il momento del versamento. Le rate seguenti manterranno le proprie scadenze naturali. In tutto questo percorso l'opzione rimane valida.

Una nota sui tempi: i commenti consultati ricordano che, per i versamenti collegati al saldo delle imposte, si aggiunge la maggiorazione dello 0,40% se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria. Anche questo dato va riscontrato nelle istruzioni ufficiali quando si procede al calcolo.

SCISSIONE E RISERVE: COME SI DIVIDONO DOPO L'OPERAZIONE

La seconda parte della risposta tocca un tema tecnico che si pone in ogni scissione. Quando una società si divide, le riserve in sospensione d'imposta non possono rimanere tutte presso la scissa né essere assegnate a discrezione: devono essere ricostituite dalle società beneficiarie. Lo stabilisce l'articolo 173, comma 9, del TUIR, per il quale la ricostituzione segue la proporzione tra le quote di patrimonio netto contabile trasferite e quelle rimaste.

C'è una deroga. Se la sospensione dipende da eventi riferiti a singoli beni, come la rivalutazione di un immobile, la riserva accompagna il bene e a ricostituirla è la società che lo riceve. Questa regola opera finché dura il cosiddetto periodo di sorveglianza, vale a dire l'arco di tempo in cui i beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a fini estranei all'impresa senza perdere gli effetti fiscali della rivalutazione.

Nella vicenda esaminata tutti i periodi di sorveglianza sono ormai conclusi, compreso quello della rivalutazione del decreto legge n. 104/2020, la cui fase finale poteva chiudersi entro il 31 dicembre 2023. Viene quindi a mancare il collegamento diretto tra riserva e bene: la sorte

della riserva è libera e la sua attribuzione obbedisce al criterio proporzionale. A sostegno, la prassi cita la circolare n. 98/E del 2000, la risposta n. 97 del 2020 e la risoluzione n. 98/E del 2017, secondo quanto riferito dalla fonte giornalistica da cui prende le mosse questo articolo. Una risposta n. 97 del 27 marzo 2020 risulta tra gli interpelli in tema di riserve di rivalutazione e scissione; gli altri due documenti non sono stati controllati direttamente.

SITUAZIONE	COME SI RICOSTITUISCONO LE RISERVE
Periodo di sorveglianza ancora in corso	Le riserve seguono i beni rivalutati: le ricostituisce la società che li riceve
Periodo di sorveglianza concluso	Si ripartiscono in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito o rimasto
Riserva sospesa per eventi non legati a singoli beni	Criterio proporzionale ex articolo 173, comma 9, del TUIR

EFFETTI SUI SOCI: PERCHÉ LA DISTRIBUZIONE NON È TASSATA

Per i soci il profilo più significativo è la tassazione degli utili distribuiti. In una società di capitali, quando viene distribuita una riserva già affrancata, il socio percepisce un dividendo e lo sottopone alla disciplina ordinaria, con ritenute o imposte sostitutive secondo i casi. In una società di persone il discorso è diverso, perché i redditi sono imputati ai soci per trasparenza a prescindere da quanto si distribuisce.

La relazione illustrativa al decreto attuativo, richiamata dall'Agenzia, spiega che gli importi affrancati sono imputati ai soci per trasparenza. Ne risulta un aumento del costo fiscale della partecipazione, e non la nascita di un reddito. Perciò, quando Alfa distribuirà ai soci le riserve affrancate, questi non dovranno assoggettarle a imposta: l'importo incrementa soltanto il costo della quota, con un vantaggio futuro al momento della cessione, perché la plusvalenza sarà determinata su un costo più elevato.

Un principio analogo, secondo l'articolo 6 del decreto attuativo richiamato dall'Agenzia, vale per le riserve formatesi presso un soggetto IRES e passate a una società trasparente tramite trasformazione omogenea regressiva (per esempio da srl a snc): anche allora, se avviene una distribuzione, l'obbligazione tributaria si estingue nei confronti dei soci.

Infine la risposta rammenta che resta valida la presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili rispetto a quelle di capitale, dettata dall'articolo 47 del TUIR. In parole semplici: quando la società possiede sia riserve di utili sia riserve di capitale, le somme distribuite si ritengono attinte prima dalle prime. Ciò non altera l'esito per i soci di Alfa, ma influisce sulla corretta classificazione delle somme.

RIAPERTURA: CHE COSA È SUCCESSO DOPO IL PRIMO TERMINE

La vicenda riguarda la prima finestra di affrancamento, quella con dichiarazione riferita al 2024. Dalle fonti consultate emerge che la legge n. 199/2025, cioè la legge di bilancio per il 2026, abbia riaperto la possibilità, spostando i termini di un anno e mantenendo la stessa imposta sostitutiva del 10% in quattro rate. Stando ai commenti consultati, la riserva deve comparire nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 ed essere ancora presente nel patrimonio netto alla chiusura del 2025, mentre l'opzione si perfeziona con il modello Redditi 2026. Il numero dei commi e il perimetro preciso delle riserve ammesse non sono stati controllati sul testo di legge: chi vuole avvalersi della riapertura deve verificare la norma e il decreto del 27 giugno 2025, richiamato anche dalla riapertura secondo le medesime fonti.

Per chi ha già usato la facoltà e poi ha sbagliato il versamento, la risposta n. 199 indica una soluzione lineare. Per chi invece non ha ancora scelto vale l'avvertenza opposta: il passaggio decisivo è la dichiarazione, perché senza indicazione non c'è affrancamento, e una dichiarazione tardiva è ammessa solo nei limiti ordinari della normativa (novanta giorni dal termine, secondo quanto riportato da alcune fonti non riscontrate sul testo ufficiale).

CONTROLLI PRATICI: CHE COSA FARE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

- **Verificare la dichiarazione:** accertarsi che l'affrancamento sia stato esposto in modo corretto, con ammontare delle riserve, imposta e prima rata;
- **Controllare i versamenti:** raffrontare le rate pagate con il piano in quattro rate e individuare subito quelle omesse o insufficienti;
- **Ravvedere prima di un controllo:** pagare con il codice tributo 1867, sommando interessi e sanzione ridotta, finché non è partita alcuna attività di accertamento;
- **Dopo una scissione:** ricostruire in che modo le riserve sono state ricostituite nelle beneficiarie e se i periodi di sorveglianza sono effettivamente terminati;
- **Soci di società di persone:** registrare l'aumento del costo fiscale della partecipazione, che tornerà utile alla futura cessione;
- **Società di capitali:** la regola della non tassazione dei soci non vale allo stesso modo, perciò la tassazione del dividendo va esaminata caso per caso.

Il principio che si ricava dalla risposta è semplice e utile: l'affrancamento è una scelta compiuta in dichiarazione, mentre il pagamento è un obbligo regolarizzabile anche in un momento successivo. Questo non vuol dire che il ritardo sia senza costi, dato che sanzioni e interessi restano a carico della società, ma l'opzione non va perduta. Va ricordato, in aggiunta, che una risposta a interpello vale per il caso concreto descritto: chi si trova in una situazione differente deve accertare che i presupposti coincidano.

DOMANDE FREQUENTI

L'AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE DECADE SE NON PAGO LA SOSTITUTIVA?

Secondo la risposta a interpello esaminata, l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Il pagamento omesso, insufficiente o tardivo non fa decadere l'opzione già espressa: il debito rimane e può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, sostenendone i costi.

COME SI REGOLARIZZA UNA RATA NON VERSATA DELL'AFFRANCAMENTO?

La regolarizzazione richiede il versamento dell'imposta dovuta con il codice tributo 1867, insieme agli interessi e alla sanzione ridotta. Il costo dipende dal ritardo e va calcolato caso per caso. Le rate successive conservano le proprie scadenze naturali.

COME SI RIPARTISCONO LE RISERVE IN SOSPENSIONE DOPO UNA SCISSIONE?

Di regola le riserve si ricostituiscono in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito o rimasto. Se la sospensione dipende da singoli beni e il periodo di sorveglianza è ancora in corso, le riserve seguono quei beni e sono ricostituite dalla società che li riceve.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/affrancamento-riserve-in-sospensione-d-imposta-ritardi/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

18 MIN LETTURA 05/11/2026

Acconti d'imposta 2026: seconda o unica rata entro il 30 novembre, come si calcola

Acconti d'imposta 2026: il 30 novembre scade la seconda o unica rata. Metodo storico e previsionale, soglie, codici tributo, concordato e ravvedimento. Per i contribuenti con periodo d'imposta pari all'anno solare, il 30 novembre 2026 è il termine per pagare la seconda rata dell'acconto 2026, oppure l'intero acconto in un'unica soluzione se la somma dovuta è contenuta. Sono tenuti al versamento persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti, forfettari e chi paga cedolare secca, Ivie e Ivafe. Due sono i modi per quantificare la somma: il metodo storico, che muove dall'imposta del 2025, e il metodo previsionale, fondato sull'imposta che si stima di dovere per il 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Adempimenti.

Norme chiave
D.L. 124/2019, art. 58 · TUIR, art. 116 · D.Lgs. 13/2024, artt. 20 e 20-bis · D.Lgs. 471/1997, art. 13 · D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Destinatari
Persone fisiche, società, forfettari e consulenti incaricati dei versamenti.

Punto pratico
Prepara un prospetto per ciascun tributo: confronta base storica rettificata e previsione 2026, applica la quota ISA o non ISA e le regole del biennio concordato; verifica crediti e carichi scaduti prima di trasmettere l'F24 del 30 novembre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Acconti d'imposta 2026: il 30 novembre scade la seconda o unica rata. Metodo storico e previsionale, soglie, codici tributo, concordato e ravvedimento.
- **Impatto operativo:** Per i contribuenti con periodo d'imposta pari all'anno solare, il 30 novembre 2026 è il termine per pagare la seconda rata dell'acconto 2026, oppure l'intero acconto in un'unica soluzione se la somma dovuta è contenuta.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il metodo previsionale alleggerisce l'esborso, ma una stima troppo ottimistica porta alle sanzioni per insufficiente versamento, sanabili con il ravvedimento operoso.

Per i contribuenti con periodo d'imposta pari all'anno solare, il 30 novembre 2026 è il termine per pagare la seconda rata dell'acconto 2026, oppure l'intero acconto in un'unica soluzione se la somma dovuta è contenuta. Sono tenuti al versamento persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti, forfettari e chi paga cedolare secca, Ivie e Ivafe. Due sono i modi per quantificare la somma: il metodo storico, che muove dall'imposta del 2025, e il metodo previsionale, fondato sull'imposta che si stima di dovere per il 2026. Il metodo storico non coincide con la semplice lettura di un rigo della dichiarazione: in certi casi la legge chiede di ricalcolare l'imposta 2025 come se alcune agevolazioni non fossero state applicate. Il metodo previsionale alleggerisce l'esborso, ma una stima troppo ottimistica porta alle sanzioni per insufficiente versamento, sanabili con il ravvedimento operoso. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, invece, il riferimento è il reddito concordato e non quello effettivo.

SCADENZA: A CHI SI APPLICA IL 30 NOVEMBRE

L'acconto anticipa l'imposta che verrà liquidata con la dichiarazione dell'anno seguente. Per il 2026 coinvolge Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive: quella dei forfettari, la cedolare secca sulle locazioni e le imposte su immobili e attività finanziarie detenuti all'estero, vale a dire Ivie e Ivafe. La data del 30 novembre vale per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare. Le società con esercizio diverso pagano di norma la seconda o unica rata l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.

Il versamento di novembre non è frazionabile. Chi non è in grado di pagare può imboccare tre strade: ridurre l'acconto con il metodo previsionale, se ne ricorrono le condizioni; pagare in compensazione utilizzando i crediti disponibili; versare in ritardo col ravvedimento operoso, accettando interessi e sanzioni ridotte. Poiché il 30 novembre 2026 è un lunedì, non si pone la questione del rinvio al primo giorno lavorativo successivo.

METODO STORICO: PERCHÉ LA BASE NON È SEMPRE IL RIGO DELLA DICHIARAZIONE

Di regola si assume come riferimento l'imposta dovuta per il 2025, che emerge dalla dichiarazione presentata nel 2026. Il rigo da consultare è il RN34 del modello Redditi PF per le persone fisiche, il RN17 del modello Redditi SC per le società di capitali, il RN28 del modello Redditi ENC per gli enti e il rigo IR21 per l'Irap. In genere l'acconto complessivo equivale al 100% di tale importo, con l'eccezione di discipline particolari come quella del concordato preventivo biennale.

La base storica richiede però cautela nella costruzione. Se la legge stabilisce che certe agevolazioni, esclusioni o differimenti non devono ridurre l'acconto, il contribuente è tenuto a calcolare un'imposta virtuale, ossia quella che si sarebbe ottenuta in assenza del beneficio. Tale ricalcolo vale esclusivamente per l'acconto 2026 e lascia intatto il saldo 2025 già versato. I casi più frequenti sono elencati più avanti.

METODO PREVISIONALE: QUANDO CONVIENE PAGARE MENO

Come alternativa, l'acconto può essere commisurato all'imposta che il contribuente ritiene di dovere per il 2026. La scelta è praticabile tributo per tributo: si può, ad esempio, mantenere il metodo storico per l'Irap e adottare il previsionale per l'Irpef, a condizione che il calcolo resti coerente per ogni imposta.

Il previsionale non consiste in una riduzione percentuale dell'acconto storico. Si deve stimare l'imposta 2026 e applicare a questa le regole ordinarie dell'acconto. Il metodo funziona nella pratica quando si può documentare un calo di reddito: per esempio per minori compensi professionali, cessazione dell'attività, perdita di un rapporto di lavoro, maggiori oneri deducibili o detraibili, oppure ingresso in un regime che cambia la base imponibile. Lo stesso vale per chi nel 2026 passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata per cassa: nel primo anno di applicazione del criterio di cassa il reddito diminuisce delle rimanenze finali che avevano già concorso al reddito 2025 secondo il criterio di competenza. L'imposta 2026 risulta dunque più bassa, e un acconto storico, calcolato su una base più alta, sarebbe eccessivo.

Un caso diverso riguarda l'Irpef. Con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) l'aliquota dello scaglione da 28.000 a 50.000 euro è scesa dal 35% al 33%, mentre l'imposta 2025 posta a base dell'acconto storico era stata calcolata con l'aliquota del 35%. Per un reddito imponibile di 40.000 euro, 12.000 euro ricadono nello scaglione interessato e la differenza teorica, prima delle detrazioni, è di circa 240 euro. La cifra non è rilevante, ma dimostra che anche chi ha redditi stabili può ottenere con il previsionale un risparmio, modesto ma documentabile. Il calcolo ha solo valore illustrativo: la riduzione concreta dipende da detrazioni, addizionali e situazione individuale.

Il pericolo rimane quello di una stima errata. Se l'imposta effettiva 2026 supera quella prevista, la quota non versata integra un insufficiente versamento. È consigliabile custodire un prospetto di calcolo datato e fondato su dati contabili, perché in caso di controllo spetta al contribuente provare che la previsione era ragionevole.

SOGLIE E RATE: QUANTO SI VERSA E IN QUANTI PAGAMENTI

Gli importi minimi seguono regole precise. Per l'Irpef l'acconto non è dovuto se il rigo RN34 non supera 51,65 euro. Fra 51,65 e 257,52 euro si paga una sola rata entro il 30 novembre. Oltre 257,52 euro l'acconto si ripartisce in due rate: 40% e 60% per chi non è soggetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), 50% e 50% per chi lo è. Tale distinzione discende dall'articolo 58, comma 1, del D.L. n. 124/2019, mentre la soglia di 103 euro per la prima rata, corrispondente al 40% di 257,52 euro, richiama il D.L. n. 63/2002. In via generale le medesime soglie si applicano all'Irap dei soggetti Irpef.

Per l'Ires l'acconto non spetta se l'importo di riferimento non va oltre 20,66 euro, e la stessa soglia vale in via generale per l'Irap dei soggetti Ires. Quanto all'Irap, la soglia è di 51,65 euro per società di persone e associazioni professionali e di 20,66 euro per gli altri soggetti. Le società non operative, soggette alla maggiorazione Ires del 10,5%, devono determinare a parte il relativo acconto.

IMPOSTA	BASE DI CALCOLO	CODICE TRIBUTO SECONDA O UNICA RATA
Irpef	Rigo RN34, modello Redditi PF	4034
Ires	Rigo RN17 (Redditi SC) o RN28 (Redditi ENC)	2002
Maggiorazione Ires società non operative	Verifica separata	2019
Irap	Rigo IR21, totale imposta	3813
Cedolare secca	Rigo LC1, campo 5, Redditi PF	1841
Imposta sostitutiva forfettari	Imposta sostitutiva 2025	1791
Imposta sostitutiva regime di vantaggio	Imposta sostitutiva 2025	1794
Ivie	Quadro RW	4045
Ivafe	Quadro RW	4048

Si consideri un esempio. Un artigiano non soggetto agli Isa presenta un rigo RN34 di 6.000 euro. L'acconto complessivo è di 6.000 euro: la prima rata ammontava a 2.400 euro e la seconda, in scadenza il 30 novembre, a 3.600 euro. Un professionista soggetto agli Isa, con lo stesso importo, avrebbe versato 3.000 euro con la prima rata e ne deve altri 3.000 con la seconda. La seconda rata si determina sul totale dell'acconto dovuto applicando la percentuale prevista, e non come differenza rispetto a quanto effettivamente pagato in estate: se la prima rata è stata versata in misura inferiore al dovuto, lo scarto si sana separatamente, con il ravvedimento.

TASSE PIATTE: FORFETTARI, CEDOLARE SECCA, IVIE E IVAFE

I forfettari pagano l'acconto dell'imposta sostitutiva con il codice 1791, mentre per chi è rimasto nel vecchio regime di vantaggio il codice è 1794. Di regola l'acconto 2026 della cedolare secca corrisponde al 100% dell'imposta dovuta per il 2025, leggibile nel rigo LC1, campo 5, del modello Redditi PF 2026. Se l'importo non supera 51,65 euro non è

dovuto nulla; fino a 257,52 euro si paga in un'unica soluzione entro il 30 novembre; oltre tale soglia si applica la ripartizione 40/60 per i non Isa e 50/50 per gli Isa.

Sulla cedolare secca, il metodo previsionale merita una considerazione. Chi dal 2026 opta per la cedolare sui canoni abitativi può abbassare l'acconto Irpef, dato che quel reddito non confluirà più nella base ordinaria. Al contrario, chi nel 2026 abbandona la cedolare può stimare il nuovo debito Irpef e la conseguente minore o assente debenza dell'acconto di cedolare. In entrambe le ipotesi occorre coerenza: le stime sulle due imposte devono muovere dalla medesima ipotesi di tassazione dei canoni.

Per Ivie e Ivafe, determinate nel quadro RW, l'acconto è pari al 100% dell'imposta di riferimento. La suddivisione è 50% più 50% per i soggetti Isa e 40% più 60% per gli altri, purché sussistano i presupposti per il pagamento in due rate.

RETTIFICHE OBBLIGATORIE: QUANDO L'IMPOSTA 2025 VA RICALCOLATA

Il ricalcolo rappresenta il passaggio più delicato del metodo storico. Le fattispecie che seguono sono quelle indicate nella fonte da cui nasce questo articolo. Per alcune di esse i riferimenti normativi, in particolare i numeri dei commi, non sono stati controllati in autonomia sui testi vigenti e vanno riscontrati prima dell'applicazione.

NOLEGGIO OCCASIONALE E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

I proventi del noleggio occasionale di unità da diporto, assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%, rientrano nella rideterminazione del reddito 2025 ai fini dell'acconto 2026 con il metodo storico. Le norme richiamate sono l'articolo 49-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2005 e l'articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012. Ad esempio, chi nel 2025 ha dichiarato redditi ordinari per 92.000 euro e ha incassato 18.000 euro di noleggio occasionale tassato con sostitutiva deve ricostruire una base che includa anche i 18.000 euro. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, per contro, devono neutralizzare la deduzione forfettaria per scaglioni di ricavi disposta dall'articolo 34 della legge n. 183/2011.

LIBERALITÀ A IMPRESE IN CRISI E MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

Le imprese in crisi o in procedura concorsuale che hanno ricevuto liberalità, e che in base al D.L. n. 18/2016 hanno escluso una quota dal reddito come sopravvenienza attiva, devono comprendere nel calcolo storico la quota dedotta nel periodo di riferimento. Quanto alla maxi-deduzione del costo del lavoro, collegata agli incrementi occupazionali e alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025), il metodo storico impone di ricostruire l'imposta 2025 senza la maggiorazione. Un esempio: una società che nel 2025 ha dedotto una maxi-deduzione di 28.000 euro somma tale cifra al reddito e ricalcola l'Ires teorica solo ai fini dell'acconto. Stando alla fonte, col metodo previsionale non andrebbe considerata la proroga della misura per il 2026 prevista dalla legge n. 207/2024: l'indicazione non è stata riscontrata sul testo.

IRES PREMIALE E PLUSVALENZE RATEIZZATE

Le società che nel 2025 hanno usufruito dell'Ires premiale, con aliquota ridotta al 20% anziché al 24% (legge n. 207/2024), devono determinare l'acconto storico 2026 tenendo conto dell'Ires ordinaria che sarebbe risultata senza la riduzione. Il beneficio resta valido per il saldo 2025, ma non abbassa la base dell'acconto 2026. Non è stato verificato se la riduzione sarà ancora disponibile per il 2026: le fonti consultate non concordano, e per scegliere fra storico e previsionale bisogna consultare il testo vigente.

Riguardo alle plusvalenze, la fonte riferisce che la legge di bilancio 2026 avrebbe soppresso dal 2026 la facoltà di rateizzare la tassazione, tranne che per le plusvalenze da cessione di aziende o rami d'azienda posseduti da oltre tre anni, ancora ripartibili in cinque esercizi (legge n. 199/2025, articolo 1, commi 42 e 43). La modifica non è stata controllata in autonomia. Ove venisse confermata, chi nel 2025 ha rateizzato una plusvalenza esclusa dall'eccezione deve far concorrere l'intero importo alla base storica 2026. Una società che nel 2025 ha realizzato una plusvalenza di 75.000 euro, tassandone un quinto, cioè 15.000 euro, dovrebbe perciò ricostruire il reddito con 75.000 euro. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve tenere presente che la plusvalenza incide come rettifica del reddito concordato.

TRASPARENZA FISCALE: IL PASSAGGIO TRA REGIME ORDINARIO E PICCOLA TRASPARENZA

La piccola trasparenza dell'articolo 116 del Tuir consente a una srl con pochi soci persone fisiche di attribuire il proprio reddito ai soci, che lo assoggettano a Irpef. Il passaggio dal regime ordinario alla trasparenza, o quello contrario, non cancella l'obbligo di acconto. Nel primo anno di trasparenza la società paga l'acconto Ires con il metodo storico; se opta per il previsionale, deve considerare l'Ires figurativa che sarebbe stata dovuta senza l'opzione. Le somme versate dalla società sono poi scomputabili dai soci, pro quota, come acconto Irpef, in base alla certificazione che la società è tenuta a rilasciare.

Ecco un esempio. Una srl con due soci al 50% sceglie la trasparenza dal 2026 e ha un acconto Ires storico di 8.400 euro: lo paga ugualmente, e ciascun socio può scomputare 4.200 euro nel proprio modello Redditi PF. Negli anni successivi la società non versa più l'acconto Ires sul reddito imputato, mentre i soci determinano l'acconto

Irpef tenendo conto di tale reddito. Quando si torna al regime ordinario, o se si decade dal regime, la società prende come base l'imposta figurativa che sarebbe risultata sul reddito dell'ultimo periodo in trasparenza: se l'imposta figurativa 2025 fosse di 22.000 euro, essa costituirebbe la base storica dell'acconto 2026, salvo ricorso al previsionale.

CONCORDATO BIENNALE: REDDITO CONCORDATO E MAGGIORAZIONI

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) determina l'acconto con le regole ordinarie, ma applicate al reddito e al valore della produzione netta concordati. L'articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede tale regola per i periodi oggetto di concordato; la fonte segnala che dal 1° gennaio 2027 il rinvio passa all'articolo 103 del D.Lgs. n. 141/2026, nel testo unico che ha raccolto la disciplina. I riferimenti al D.Lgs. n. 141/2026 non sono stati controllati sul testo ufficiale.

Ai fini dell'acconto storico 2026 conta dunque il reddito 2025 concordato e non quello realizzato, anche se il contribuente non rinnova il concordato per il biennio successivo. Se il reddito effettivo risulta inferiore a quello concordato, rimane percorribile il metodo previsionale, sulla base di una stima documentata del 2026. Per chi ha aderito al biennio 2024–2025, la base è il reddito concordato 2025, con il valore della produzione netta concordato ai fini Irap, senza maggiorazioni. Per chi ha aderito al biennio 2025–2026, il 2026 è il secondo anno di concordato: il calcolo poggia sul reddito concordato e deve escludere la quota soggetta alla flat tax incrementale, ossia all'imposta sostitutiva sul reddito eccedente quello dichiarato nell'anno precedente (articolo 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024). Su tale imposta sostitutiva non è dovuto alcun acconto: non esistono codici tributo dedicati, come ha ricordato la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 19 settembre 2024, citata dalla fonte e non verificata in autonomia.

Nel primo anno di adesione, con il metodo storico, è prevista una maggiorazione dell'acconto pari al 10% per le imposte sui redditi e al 3% per l'Irap, calcolata sulla differenza positiva indicata dalla norma. Non vi è maggiorazione per chi rinnova senza interruzione dal biennio 2024–2025 al 2026–2027. In tal senso va intesa la modifica introdotta, secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, dal D.Lgs. n. 148/2026, che avrebbe inserito un comma 3-bis nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024; né la data né il testo del decreto sono stati verificati. Resta escluso dall'esenzione chi salta un biennio e aderisce di nuovo successivamente.

COMPENSAZIONI F24: CREDITI UTILIZZABILI E LIMITI

Per pagare l'acconto si possono impiegare anche crediti d'imposta disponibili. Nella compensazione verticale si utilizzano crediti e debiti relativi alla stessa imposta e al medesimo ente impositore, come un credito Irpef a scomputo dell'acconto Irpef. Quella orizzontale, al contrario, sfrutta crediti di tributi o contributi diversi e obbliga a inviare l'F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le regole dell'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 e dell'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006.

Nelle compensazioni orizzontali vanno controllati vari vincoli: i limiti annui di utilizzo, l'eventuale visto di conformità, la presenza di crediti derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre l'anno (articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998), i crediti previdenziali e assistenziali (articolo 17, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 241/1997) e l'esistenza di debiti tributari non pagati. Su quest'ultimo aspetto conviene esaminare l'estratto dei carichi affidati alla riscossione: le cartelle scadute possono impedire la compensazione o farla sanzionare. A tali controlli si somma la possibilità che l'Agenzia delle entrate blocchi la delega quando emergono fattori di rischio.

ERRORI E RITARDI: SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il pagamento tardivo o insufficiente comporta, in via ordinaria, una sanzione del 25% sull'importo non versato (articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni successive al 1° settembre 2024). Con il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può sanare spontaneamente la posizione versando imposta, interessi legali e una sanzione ridotta, tanto più contenuta quanto più tempestivo è l'intervento. Le percentuali di riduzione variano con il ritardo e non sono riportate qui perché le fonti consultate non coincidono nei dettagli: per il calcolo è opportuno usare le tabelle ufficiali o i software dello studio.

Per chi adotta il metodo previsionale vale infine una regola di buon senso: se durante l'anno la situazione migliora, ad esempio per commesse straordinarie in arrivo prima del 30 novembre, conviene aggiornare la stima prima di versare, in modo da evitare la sanzione per insufficiente versamento.

CONTROLLI FINALI: UNA LISTA PER LO STUDIO E PER L'IMPRESA

Prima di trasmettere l'F24 è utile attenersi a un ordine costante, che riduce il rischio di errori in una scadenza ricorrente ma ricca di eccezioni.

- **Soggetto e periodo d'imposta:** accertare che l'esercizio coincida con l'anno solare, altrimenti ricalcolare la scadenza;
- **Base storica:** partire dal rigo giusto (RN34, RN17, RN28, IR21, LC1) e riscontrare le rettifiche di legge sopra elencate;

- **Isa o non Isa:** da ciò dipende la ripartizione 50/50 oppure 40/60 e dunque l'importo di novembre;
- **Convenienza del previsionale:** mettere a confronto le due stime e custodire un prospetto datato;
- **Concordato:** accertare quale biennio sia applicabile e se la maggiorazione del 10% e del 3% sia dovuta;
- **Crediti in compensazione:** esaminare limiti, visto di conformità e carichi scaduti prima di inoltrare la delega;
- **Codici tributo:** impiegare quello esatto per ciascuna imposta, perché un codice sbagliato equivale a un versamento attribuito male.

In sintesi, il 30 novembre non interessa solo chi deve versare di più: chi ha errato la base storica o ha sottovalutato il ricalcolo dell'Ires premiale, della maxi-deduzione o delle plusvalenze rischia l'insufficiente versamento, mentre chi può documentare un calo di reddito è in grado di pagare meno e di preservare liquidità. Dato che le regole su concordato e testo unico sono state modificate da poco, i riferimenti non verificati segnalati sopra vanno confermati sulle fonti ufficiali prima di sottoscrivere il calcolo.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI PAGA LA SECONDA RATA DEGLI ACCONTI 2026?

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, la seconda o unica rata degli acconti 2026 scade il 30 novembre e non è rateizzabile. Le società con esercizio diverso pagano di norma entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.

POSSO PAGARE UN ACCONTO PIÙ BASSO CON IL METODO PREVISIONALE?

Il metodo previsionale consente di calcolare l'acconto sull'imposta stimata per il 2026 e può essere scelto separatamente per ciascun tributo. Serve una previsione documentata: se l'imposta effettiva supera quella stimata, l'insufficiente versamento espone a sanzioni e interessi.

LA SECONDA RATA DEGLI ACCONTI SI PUÒ PAGARE CON CREDITI FISCALI?

È possibile utilizzare crediti disponibili in compensazione. Prima dell'invio dell'F24 vanno verificati limiti di utilizzo, eventuale visto di conformità e carichi scaduti. La compensazione orizzontale richiede l'invio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ed è soggetta ai relativi controlli.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/acconti-d-imposta-2026-seconda-unica-rata-novembre/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

10 MIN LETTURA 06/11/2026

Tax Control Framework: le Linee operative CNDCEC per la certificazione

Tax control framework: le Linee operative CNDCEC per certificare disegno, efficacia operativa e gruppo integrato. Termine al 31 dicembre 2026. Il 27 ottobre 2026 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha reso pubbliche le "Linee operative per la certificazione del tax control framework", predisposte dall'Osservatorio Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework, che lo stesso Consiglio aveva istituito nel novembre 2025. Per tax control framework (TCF) si intende il sistema attraverso cui un'impresa individua, misura, gestisce e controlla il rischio fiscale; chi voglia accedere al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate deve farlo certificare da un professionista indipendente, commercialista o avvocato, iscritto in un apposito elenco.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Adempimenti.

Norme chiave
D.Lgs. 128/2015 · D.Lgs. 221/2023 · D.Lgs. 108/2024 · D.M. 212/2024 · D.Lgs. 148/2026, art. 17 · Linee operative CNDCEC per la certificazione del TCF 2026.

Destinatari
Imprese in adempimento collaborativo, certificatori TCF e organi di controllo.

Punto pratico
Verifica la scadenza applicabile alla domanda e l'indipendenza del certificatore; raccogli mappa dei rischi, procedure e prove dei controlli, distinguendo test di disegno e di efficacia e definendo le società incluse nel TCF di gruppo.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Con la legge delega 111/2023, la riforma fiscale ha trasformato la certificazione del sistema in un requisito di accesso, da affidare a un professionista indipendente.
- 💡 **Impatto operativo:** Il documento si articola in quattro capitoli: principi generali, certificazione di disegno, certificazione di efficacia operativa e TCF di gruppo integrato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La certificazione infedele è sanzionata, anche sul piano disciplinare.

Il 27 ottobre 2026 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha reso pubbliche le "Linee operative per la certificazione del tax control framework", predisposte dall'Osservatorio Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework, che lo stesso Consiglio aveva istituito nel novembre 2025. Per tax control framework (TCF) si intende il sistema attraverso cui un'impresa individua, misura, gestisce e controlla il rischio fiscale; chi voglia accedere al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate deve farlo certificare da un professionista indipendente, commercialista o avvocato, iscritto in un apposito elenco. Il documento si articola in quattro capitoli: principi generali, certificazione di disegno, certificazione di efficacia operativa e TCF di gruppo integrato. Le Linee indicano modalità, strumenti, criteri di valutazione e standard di documentazione per la prima certificazione, per il suo aggiornamento periodico e per l'attestazione di efficacia operativa. La tempistica pesa, perché il termine per ottenere la certificazione è slittato dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 per le imprese che hanno presentato domanda nel 2024 e nel 2025. Le aziende devono dunque approntare per tempo il sistema, mentre i professionisti sono chiamati a rendere uniforme il proprio metodo di lavoro.

CHE COS'È: IL TCF NEL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il D.Lgs. 128/2015, riformato dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024, disciplina l'adempimento collaborativo: un regime in cui impresa e Agenzia delle Entrate si confrontano in via preventiva e trasparente sui rischi fiscali, ottenendo in cambio benefici come controlli più mirati e sanzioni ridotte. Perché ciò avvenga, l'impresa deve dotarsi di un sistema interno di controllo, cioè proprio il tax control framework. Esso consiste in un insieme di regole, ruoli, procedure e controlli, grazie al quale si sa quali rischi fiscali esistano, chi se ne occupi e in che modo siano monitorati.

Con la legge delega 111/2023, la riforma fiscale ha trasformato la certificazione del sistema in un requisito di accesso, da affidare a un professionista indipendente. Come riferimento la disciplina rinvia alle Linee guida operative dell'Agenzia delle Entrate, contenute nel provvedimento del 10 gennaio 2025. Si comprende così perché le Linee operative del CNDCEC affermino l'intento di assicurare coerenza con il quadro normativo vigente e con tali indicazioni.

PLATEA E SOGLIE: CHI PUÒ ACCEDERE AL REGIME

Il regime si rivolge alle società residenti e alle società non residenti con stabile organizzazione in Italia che superino una certa soglia dimensionale. Stando alle ricostruzioni della stampa specializzata, la soglia di volume d'affari o ricavi era pari a 750 milioni di euro, si abbassa a 500 milioni per il 2026 e il 2027 e a 100 milioni dal 2028. Questo ampliamento graduale alimenta l'interesse delle imprese medio-grandi e, di riflesso, la domanda di certificatori preparati.

Le Linee operative non toccano l'accesso delle imprese: riguardano l'attività dei professionisti. Tornano tuttavia utili alle aziende, che vi trovano che cosa attendersi dal certificatore, quali documenti approntare e quali prove esibire.

I CERTIFICATORI: REQUISITI, ELENCO E INDIPENDENZA

La certificazione spetta ai commercialisti e agli avvocati inseriti negli appositi elenchi gestiti dai rispettivi Consigli nazionali. Requisiti e obblighi dei certificatori sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia n. 212 del 12 novembre 2024; fra essi, secondo le ricostruzioni, un'iscrizione all'albo da almeno cinque anni, requisiti di onorabilità e professionalità e un percorso formativo di almeno 80 ore, fatti salvi i casi di esonero. Nel 2025 sono stati pubblicati i primi elenchi, che comprendevano 32 professionisti, e oggi il numero è cresciuto.

Il certificatore svolge un ruolo delicato, poiché fa da garante della conformità dell'impresa. Di qui le severe regole di indipendenza previste dalla disciplina. Stando alle sintesi disponibili, non si può certificare un sistema alla cui progettazione si è concorso; vi sono limiti al rinnovo degli incarichi presso la stessa impresa, oltre a cause di incompatibilità connesse a cariche sociali, rapporti di parentela e legami economici. La certificazione infedele è sanzionata, anche sul piano disciplinare.

In tale cornice le Linee operative richiamano il dovere di svolgere l'attività nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e rigore tecnico, in linea con il Codice deontologico della professione. Il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha definito il documento uno strumento operativo di rilievo per i colleghi abilitati a una funzione che la riforma fiscale ha attribuito in via esclusiva a questi professionisti, assieme agli avvocati.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO: I QUATTRO CAPITOLI

Ai principi generali è dedicato il primo capitolo. Secondo le sintesi pubblicate, essi ruotano attorno al rischio fiscale, all'impiego di evidenze documentali verificabili, alla tracciabilità del giudizio professionale e alla professionalità, all'onorabilità e all'indipendenza di chi certifica. Nella pratica, il certificatore deve saper mostrare il percorso che l'ha portato alla conclusione, con carte di lavoro ripercorribili da un terzo.

La certificazione di disegno è l'oggetto del secondo capitolo, quella di efficacia operativa del terzo, mentre il quarto tratta la certificazione del TCF di gruppo integrato. Nel complesso il documento offre un metodo comune a tre attività: il rilascio della prima certificazione, l'aggiornamento periodico e l'attestazione di efficacia operativa del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.

CAPITOLO	OGGETTO	A COSA SERVE
Primo	Principi generali	Stabilisce indipendenza, rigore, tracciabilità e criteri comuni
Secondo	Certificazione di disegno	Accerta che il sistema sia impostato in maniera adeguata
Terzo	Certificazione di efficacia operativa	Accerta che i controlli operino nella pratica
Quarto	TCF di gruppo integrato	Allarga l'esame ai sistemi di più società dello stesso gruppo

DISEGNO ED EFFICACIA: DUE VERIFICHE DIVERSE

Tutto il documento ruota attorno alla differenza tra le due certificazioni. La certificazione di disegno, detta anche test of design, risponde a questa domanda: il sistema, nella forma in cui è stato impostato, è adatto a gestire i rischi fiscali? Il certificatore analizza politiche, ruoli, mappatura dei rischi, procedure e flussi informativi. Ne risulta una fotografia iniziale del sistema.

L'attestazione di efficacia operativa, o test of effectiveness, affronta un altro interrogativo: i controlli previsti funzionano davvero nel corso del tempo? Il professionista accerta qui che le procedure siano state applicate, di regola su più operazioni e, ove possibile, con campioni significativi. Stando alla prassi richiamata, i test si svolgono tanto a livello di organizzazione complessiva quanto a livello di singola attività. Il certificatore, però, non dovrebbe suggerire le azioni correttive da adottare: gli è consentito riportare le carenze emerse e le azioni già individuate dalla società, mentre la validazione definitiva compete all'Agenzia delle Entrate.

CALENDARIO: LE SCADENZE DEL 2026 E DEL 2029

Oggi la scadenza che conta è il 31 dicembre 2026. Con l'art. 17 del D.Lgs. 148/2026, quarto decreto correttivo della riforma fiscale, il termine per la certificazione è stato spostato dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 per chi ha presentato domanda di accesso nel 2024 e nel 2025, come il blog aveva già segnalato nell'articolo sul correttivo Omnibus. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, la medesima data vale per l'attestazione di efficacia operativa delle imprese

già ammesse al regime, con riferimento al 2024 e al 2025, mentre il primo aggiornamento della certificazione di disegno è atteso entro il 31 dicembre 2029. Dato che le fonti divergono nei dettagli, è opportuno controllare il testo ufficiale in relazione alla propria situazione.

La certificazione dura tre anni. Occorre una nuova certificazione quando intervengono modifiche organizzative rilevanti, ad esempio operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti esterni al sistema, e questa va comunicata in via preventiva all'Agenzia.

GRUPPO INTEGRATO: QUANDO IL TCF RIGUARDA PIÙ SOCIETÀ

Al TCF di gruppo integrato, ossia a un unico sistema di gestione del rischio fiscale esteso a più società dello stesso gruppo, è dedicato il quarto capitolo. Si tratta dell'ipotesi più articolata: il certificatore deve controllare non soltanto il disegno di ogni processo, ma anche i meccanismi di coordinamento, cioè chi raccoglie le informazioni, in che modo le società segnalano il rischio alla capogruppo e come si assicura l'uniformità dei controlli.

Per i gruppi, la questione operativa riguarda la definizione del perimetro. Un sistema che lascia fuori controllate rilevanti rischia di offrire un quadro incompleto, mentre uno eccessivamente esteso può risultare difficile da testare. Le Linee operative danno al professionista i criteri per decidere e documentare tale scelta, ma la strategia rimane una decisione dell'impresa.

VANTAGGI E RISCHI: PERCHÉ LA CERTIFICAZIONE CONTA

Pur essendo un onere, la certificazione porta con sé dei benefici. Stando alle sintesi consultate, un TCF certificato comporta la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, con un anno ulteriore se viene rilasciata anche la certificazione tributaria del cosiddetto visto pesante (art. 36 del D.Lgs. 241/1997); tali riduzioni non si sommano a quella biennale collegata alla fatturazione elettronica e alla tracciabilità dei pagamenti. Chi aderisce può inoltre segnalare all'Agenzia i rischi fiscali riferiti a periodi anteriori all'opzione, con sanzioni ridotte e pagamento rateale.

La responsabilità è l'altra faccia della medaglia. Il professionista che rilascia una certificazione infedele rischia sanzioni amministrative e la sospensione; l'impresa, se non ha agito con la dovuta diligenza, rischia di non essere ammessa al regime. Ecco perché la qualità delle evidenze, argomento centrale delle Linee, tutela entrambe le parti.

INDICAZIONI PRATICHE: COME PREPARARSI

Le imprese devono anzitutto accertare a che punto sia il proprio percorso: domanda presentata, certificazione di disegno in corso, attestazione di efficacia ancora da programmare. In secondo luogo occorre costruire un fascicolo ordinato, con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive, dato che il certificatore opera sulle evidenze. È poi opportuno coinvolgere per tempo l'organo amministrativo e quello di controllo, collegando il TCF agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'art. 2086 del codice civile.

Ai professionisti le Linee operative consigliano di seguire un metodo uniforme, di documentare ogni giudizio e di controllare la propria indipendenza prima di accettare l'incarico. Il testo integrale resta comunque da leggere sul sito del CNDCEC, poiché le indicazioni qui esposte poggiano sulle sintesi diffuse dalla stampa specializzata.

DOMANDE FREQUENTI

CHE DIFFERENZA C'È FRA CERTIFICAZIONE DI DISEGNO E DI EFFICACIA DEL TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L'attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

CHI PUÒ CERTIFICARE IL TAX CONTROL FRAMEWORK?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

QUALI DOCUMENTI DEVE PREPARARE L'IMPRESA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TCF?

L'impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/linee-operative-cndcec-tax-control-framework-certificazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

6 MIN LETTURA 02/11/2026

SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E

SSD e statuto dopo la circolare 7/E del 2026: il riconoscimento sportivo non dà la decommercializzazione, servono le clausole dell'art. 148 TUIR. Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica, formazione e didattica incluse, nonché l'assenza di scopo di lucro, la predisposizione e l'approvazione dei rendiconti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive se la società si scioglie. Tuttavia il riconoscimento sportivo, di per sé, non attribuisce il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi, ossia alla non tassazione delle somme che soci e tesserati pagano per le attività sportive.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave
D.Lgs. 36/2021, artt. 6, 7 e 8 · TUIR, art. 148 · D.L. 75/2023, art. 36-bis · D.P.R. 633/1972, art. 36-bis · Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2026.

Destinatari
Amministratori di SSD, fondatori e consulenti sportivi.

Punto pratico
Confronta le clausole dello statuto con l'art. 148 TUIR e simula separatamente IRES, IVA e detrazione sugli acquisti; se occorre modificare lo statuto, prepara delibera notarile e depositi nei registri competenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fiscalità degli enti sportivi dilettantistici e sul trattamento dei collaboratori.
- 💡 **Impatto operativo:** La circolare 7/E chiarisce i requisiti per il mantenimento della decommercializzazione dei corrispettivi specifici e la gestione del lavoro sportivo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: adeguare tempestivamente le clausole statutarie e la rendicontazione per non perdere lo status fiscale agevolato.

Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica, formazione e didattica incluse, nonché l'assenza di scopo di lucro, la predisposizione e l'approvazione dei rendiconti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive se la società si scioglie. Tuttavia il riconoscimento sportivo, di per sé, non attribuisce il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi, ossia alla non tassazione delle somme che soci e tesserati pagano per le attività sportive. Lo ribadisce la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate: occorrono le ulteriori clausole dell'art. 148, comma 8, del TUIR, fra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. In loro assenza rimane percorribile l'esenzione IVA per le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, con l'esonero da alcuni adempimenti, mentre i corrispettivi continuano a essere tassabili ai fini IRES. Chi redige uno statuto deve perciò scegliere in anticipo quale via imboccare.

DUE LIVELLI: REQUISITI SPORTIVI E REQUISITI FISCALI

I requisiti statutari indispensabili per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici sono fissati dal D.Lgs. n. 36/2021. Oltre a quelli già richiamati, l'assetto interno deve rispettare le norme civilistiche proprie della forma societaria adottata. L'art. 8, commi 3 e 4, ammette peraltro, entro determinati limiti, la remunerazione del capitale e la restituzione al socio del capitale effettivamente versato, anche rivalutato: si parla in proposito di lucratività attenuata.

Il secondo livello riguarda il fisco. Secondo l'art. 148, comma 3, del TUIR non concorrono al reddito i corrispettivi specifici che soci e tesserati versano per l'attività sportiva. Per poterlo applicare, il comma 8 dello stesso articolo richiede altre clausole statutarie, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio finché l'ente è in vita e l'intrasmissibilità della quota. Si tratta di previsioni pensate per le associazioni, poco adatte alle società a responsabilità limitata, ed è frequente che gli statuti non le riportino. Resta quindi da chiarire quali conseguenze derivino dalla loro mancanza.

DECOMMERCIALIZZAZIONE: UN VANTAGGIO SU IVA E IMPOSTE DIRETTE

La decommercializzazione offre una doppia agevolazione. Per l'IVA, le operazioni compiute nei confronti di soci e tesserati sono fuori campo, vale a dire non assoggettate all'imposta. Per le imposte dirette, i proventi corrispondenti non entrano nella base imponibile IRES.

La circolare n. 7/E/2026 conferma che il D.Lgs. n. 36/2021 va coordinato con l'art. 148 del TUIR e chiarisce che il riconoscimento sportivo non apre in automatico l'accesso alle agevolazioni. Stando al commento dello Studio allo stesso documento, la circolare considera inoltre inconciliabili la lucratività attenuata dell'art. 8 e le clausole dell'art. 148, comma 8: alla società spetta una scelta. Il testo non chiarisce espressamente se il comma 8, concepito per le associazioni, si applichi per intero anche alle SSD di capitali.

SCELTA STATUTARIA: CHE COSA ACCADE SENZA LE CLAUSOLE DELL'ART. 148

Per una SSD che non introduce le clausole del comma 8, il risvolto pratico è l'impossibilità di fare affidamento sulla decommercializzazione. I corrispettivi di soci e tesserati conservano natura commerciale ai fini IRES e confluiscono nel reddito, secondo le regole ordinarie. Per l'IVA, tuttavia, si applica l'art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, didattiche e formative comprese, rese a chi pratica sport da organismi privi di fini di lucro.

L'esenzione riguarda anche chi non è tesserato o non figura tra i destinatari della decommercializzazione, e funziona indipendentemente dalla qualifica commerciale dei corrispettivi ai fini IRES. Esenzione e fuori campo, a ben vedere, non coincidono, ma entrambe conducono a non applicare l'IVA alle prestazioni sportive.

DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI: L'ART. 36-BIS DEL DECRETO IVA

Secondo la circolare n. 7/E/2026, l'esenzione permette di giovarsi, se ne sussistono le condizioni, della dispensa dagli adempimenti IVA contemplata dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un esonero da obblighi quali la fatturazione e la tenuta di alcuni registri, riservato a chi compie soltanto operazioni esenti. Il commento richiamato osserva che la norma cita letteralmente le operazioni dell'art. 10 e che l'Agenzia allarga la dispensa all'esenzione sportiva per motivi di sistema. Rimangono comunque fermi gli obblighi relativi alle operazioni imponibili, quali sponsorizzazioni e pubblicità, e la dispensa non estende il diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

SCELTA DELLO STATUTO	IRES SUI CORRISPETTIVI DI SOCI E TESSERATI	IVA
Solo requisiti D.Lgs. 36/2021 (anche con lucratività attenuata)	Corrispettivi rilevanti	Esenzione per prestazioni sportive, con possibile dispensa dagli adempimenti
Clausole dell'art. 148, comma 8, TUIR, senza distribuzione di utili	Decommercializzazione dei corrispettivi specifici	Operazioni verso soci e tesserati fuori campo

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: COME MUOVERSI IN PRATICA

Se la SSD è già costituita, per passare da un modello all'altro serve una modifica dello statuto: in una società di capitali ciò implica di norma l'assemblea straordinaria e l'atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo va ripetuto per ciascun periodo d'imposta, poiché il regime discende da quanto lo statuto dispone in quel periodo.

Nella fase di stesura, a consulenti e fondatori conviene tenere ben separate le clausole obbligatorie per il riconoscimento sportivo e quelle facoltative, utili per accedere alla decommercializzazione. Chi intende distribuire dividendi, entro i limiti ammessi, e restituire il capitale versato deve rinunciare alla decommercializzazione; chi invece desidera conservarla deve accettare il divieto di distribuzione e le altre clausole del comma 8. Si ricordi inoltre che, sempre secondo il commento, dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore i nuovi testi unici, incluso il nuovo testo del TUIR, con la possibile esigenza di aggiornare statuti e rinvii: il dato non è stato riscontrato nei testi ufficiali e va dunque preso con prudenza.

DOMANDE FREQUENTI

IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO BASTA PER LA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLA SSD?

Il riconoscimento sportivo non attribuisce automaticamente la decommercializzazione dei corrispettivi. Servono anche le clausole fiscali dell'art. 148, comma 8, TUIR, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. Le sole clausole richieste per il riconoscimento sportivo non bastano.

UNA SSD SENZA LE CLAUSOLE FISCALI PUÒ APPLICARE L'ESENZIONE IVA?

Le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023, alle condizioni indicate. Questo non elimina la natura commerciale dei corrispettivi ai fini IRES e non attribuisce il diritto alla detrazione sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

COME SI CAMBIA LO STATUTO DI UNA SSD GIÀ COSTITUITA?

Per cambiare modello occorre modificare lo statuto. In una società di capitali servono di norma l'assemblea straordinaria e l'atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo dei requisiti va ripetuto per ciascun periodo d'imposta.

CHECKLIST OPERATIVA: ADEGUAMENTO ENTI SPORTIVI & CIRCOLARE 7/E

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 AUDIT STATUTARIO
Verifica della presenza delle clausole obbligatorie di non lucratività, oggetto sociale esclusivo o principale e devoluzione del patrimonio.

2 CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO
Inquadramento dei collaboratori (volontari vs co.co.co. sportivi) e rispetto delle soglie di esenzione IRPEF e INPS.

3 COMUNICAZIONI PORTALE RASD
Registrazione tempestiva dei contratti e invio delle comunicazioni mensili dei compensi tramite il Registro Nazionale RASD.

4 CONTABILITÀ SEPARATA
Tenuta del rendiconto cassa/competenza e corretta separazione contabile delle attività istituzionali decommercializzate da quelle commerciali.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ssd-decommercializzazione-clausole-statutarie-iva/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 MIN LETTURA 02/11/2026

Taglio IRPEF 2027: aliquota del 33% fino a 55.000 euro, ma solo per un anno

Il taglio IRPEF della Manovra 2027 porta il 33% fino a 55.000 euro e vale solo per il 2027. Tajani rinvia al prossimo anno i 60.000 euro e le tredicesime. Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato dopo il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, prevede per l'IRPEF un taglio destinato a rimanere modesto e provvisorio: il secondo scaglione si allarga fino a 55.000 euro, e soltanto per il 2027. A confermarlo è stato il vicepremier Antonio Tajani, primo promotore della misura a favore del ceto medio, in una risposta a Informazione Fiscale: l'estensione a 60.000 euro e la detassazione delle tredicesime slittano al prossimo anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fisco.

Norme chiave
Disegno di legge di bilancio 2027.

Destinatari
Lavoratori, professionisti con imponibile oltre 50.000 euro e sostituti d'imposta.

Punto pratico
Calcola il possibile risparmio sulla sola quota imponibile tra 50.000 e 55.000 euro, entro 500 euro lordi; mantieni separati gli scenari 2027 e 2028 e aggiorna ritenute o previsioni di reddito soltanto dopo l'approvazione definitiva.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- 📌 **Cosa cambia:** Il taglio IRPEF della Manovra 2027 porta il 33% fino a 55.000 euro e vale solo per il 2027. Tajani rinvia al prossimo anno i 60.000 euro e le tredicesime.
- 💡 **Impatto operativo:** Per cogliere la portata dell'intervento conviene richiamare come è costruita l'imposta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Secondo le fonti, la Manovra 2027 porterebbe l'aliquota del 33% fino a 55.000 euro, cioè sposterebbe di 5.000 euro il limite del secondo scaglione.

Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato dopo il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, prevede per l'IRPEF un taglio destinato a rimanere modesto e provvisorio: il secondo scaglione si allarga fino a 55.000 euro, e soltanto per il 2027. A confermarlo è stato il vicepremier Antonio Tajani, primo promotore della misura a favore del ceto medio, in una risposta a Informazione Fiscale: l'estensione a 60.000 euro e la detassazione delle tredicesime slittano al prossimo anno. Come ha detto lo stesso Tajani, "tutto non si può fare". Il Parlamento deve ancora esaminare le misure e il testo definitivo potrebbe subire modifiche.

SCAGLIONI: L'EFFETTO PREVISTO PER IL 2027

Per cogliere la portata dell'intervento conviene richiamare come è costruita l'imposta. Con le regole vigenti dopo la legge di Bilancio 2026, l'IRPEF si applica per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Secondo le fonti, la Manovra 2027 porterebbe l'aliquota del 33% fino a 55.000 euro, cioè sposterebbe di 5.000 euro il limite del secondo scaglione. Il reddito tra 50.000 e 55.000 euro verrebbe dunque tassato al 33% anziché al 43%.

La misura ha una scadenza dichiarata: si esaurirebbe con il 2027. Dal 2028 tornerebbe la struttura di prima, a meno che la prossima legge di Bilancio non decida diversamente.

RISPARMIO: IL VALORE EFFETTIVO

Il vantaggio riguarda soltanto la quota di reddito che passa dall'aliquota del 43% a quella del 33%, ossia 10 punti percentuali applicati a un massimo di 5.000 euro. Il risparmio lordo massimo ammonta perciò a 500 euro l'anno (5.000 per 10%). Lo ottiene per intero chi supera i 55.000 euro di reddito imponibile, mentre chi si colloca tra 50.000 e 55.000 euro risparmia in misura proporzionale.

REDDITO IMPONIBILE IRPEF	RISPARMIO LORDO 2027 (IPOTESI)
Fino a 50.000 euro	Nessuno
52.000 euro	200 euro (2.000 per 10%)
55.000 euro e oltre	500 euro (massimo)

Come termine di paragone, la stampa specializzata aveva calcolato che l'aliquota del 33% estesa fino a 60.000 euro avrebbe garantito un risparmio fino a 1.000 euro l'anno (10.000 per 10%). Sono importi lordi: non comprendono le addizionali regionali e comunali né le detrazioni, che l'intervento non tocca.

PROMESSE RINVIATE: IL RINVIO DI 60.000 EURO E TREDICESIME

Tajani ha ribadito che il secondo scaglione va portato a 60.000 euro, però a partire dal prossimo anno. Identica sorte per la detassazione delle tredicesime, un'altra misura che Forza Italia sostiene da tempo. Le risposte, date a margine di Economica 2026, evento romano

promosso da ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario), non fanno prevedere novità di rilievo nel corso dell'iter della Manovra: anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nelle ultime settimane, ha ripetuto più volte che la coperta è corta.

COPERTURA: I LIMITI DEI CONTI PUBBLICI

All'origine del ridimensionamento c'è un problema di risorse. La revisione ipotizzata, con lo scaglione esteso fino a 60.000 euro, avrebbe richiesto 2,7 miliardi di euro, un importo che il Governo ha giudicato insostenibile. La questione è rimasta aperta fino al Consiglio dei Ministri che ha varato l'impianto iniziale della Manovra. Si è scelta infine una mini estensione, con scadenza fissata a fine 2027.

Pesa inoltre il contesto politico: si tratta dell'ultima legge di Bilancio di questa legislatura, per cui le decisioni dell'anno prossimo dipenderanno dalla situazione e dai programmi di chi sarà al governo. Le promesse spostate al 2028 vanno perciò lette come intenzioni, non come impegni normativi.

COSA FARE: LA LETTURA DELLA MISURA

Per lavoratori e professionisti con redditi superiori a 50.000 euro, il taglio vale al massimo qualche centinaio di euro e per un solo anno: meglio non basare piani familiari o finanziari su un risparmio tanto limitato. Datori di lavoro e consulenti del lavoro dovranno aspettare il testo definitivo per stabilire se e in che modo adeguare le ritenute in busta paga dal 2027, e se il conguaglio di fine anno basti allo scopo. Chi cura la pianificazione dei redditi può sfruttare la scadenza del 2027 per valutare se anticipare o posticipare redditi da un esercizio all'altro, ricordando che l'eventuale beneficio dipende da norme non ancora approvate e che un rinvio potrebbe comportare una tassazione più elevata nel 2028.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/taglio-irpef-2027-33-per-cento-fino-55000-euro/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

5 MIN LETTURA 04/11/2026

IRAP delle società di persone: l'opzione per il calcolo in base al bilancio

Opzione IRAP per il bilancio nelle società di persone: requisiti, rigo IS35, durata triennale, rinnovo tacito, revoca ed effetti sulla base imponibile. Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall'art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l'IRAP. In via ordinaria si applica l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
D.Lgs. 446/1997, artt. 5 e 5-bis · TUIR, art. 5 · Circolare Agenzia delle Entrate 60/E/2008 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 161213/2015.

Destinatari
Soci e amministratori di snc e sas in contabilità ordinaria e loro consulenti.

Punto pratico
Simula l'IRAP nei due regimi includendo cessioni di beni e sopravvenienze previste; verifica contabilità ordinaria e triennio in corso, poi controlla la casella di opzione o revoca nel rigo IS35 e annota la prossima scadenza.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Opzione IRAP per il bilancio nelle società di persone: requisiti, rigo IS35, durata triennale, rinnovo tacito, revoca ed effetti sulla base imponibile.
- 💡 **Impatto operativo:** Se manca una dichiarazione precedente, per esempio perché l'attività è appena iniziata, si ricorre invece al modello di comunicazione per le opzioni.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio.

Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall'art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l'IRAP. In via ordinaria si applica l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio. L'opzione ha efficacia per tre periodi d'imposta, viene comunicata con la dichiarazione IRAP del periodo da cui produce effetto (per il triennio 2026-2028, la dichiarazione IRAP 2026 relativa al 2025, rigo IS35) e si rinnova in modo tacito per un ulteriore triennio, salvo revoca. Se manca una dichiarazione precedente, per esempio perché l'attività è appena iniziata, si ricorre invece al modello di comunicazione per le opzioni. Poiché la scelta cambia in modo strutturale la base imponibile, è opportuno valutarne gli effetti prima di barrare la casella.

SOGGETTI AMMESSI: CONTABILITÀ ORDINARIA COME CONDIZIONE

Secondo le istruzioni al modello IRAP 2026, l'opzione è riservata alle snc, alle sas e alle società equiparate "in regime di contabilità ordinaria". Lo conferma l'impianto del quadro IP: la sezione II spetta alle società in ordinaria che hanno optato, mentre la sezione I spetta a quelle che non hanno optato, a prescindere dal regime contabile.

Con la circolare 60/E del 28 ottobre 2008 è stato precisato che le imprese in contabilità semplificata possono applicare unicamente l'art. 5-bis. Ne discende che l'opzione richiede la contabilità ordinaria nel periodo cui essa si riferisce.

ESERCIZIO E DURATA: IL RIGO IS35 E IL TRIENNIO

La scelta non è revocabile per tre periodi d'imposta e viene comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta dal quale si intende far decorrere l'opzione. Per il triennio 2026-2028 occorre la dichiarazione IRAP 2026, riferita al 2025, con la casella "opzione" barrata nel rigo IS35, sezione VII del quadro IS.

Chi non aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo precedente a quello di decorrenza, per esempio perché si trova al primo periodo di attività, non può comunicare l'opzione nella dichiarazione IRAP. Per farlo si serve del modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", approvato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 161213 del 17 dicembre 2015.

RINNOVO E REVOCA: CHE COSA ACCADE ALLA SCADENZA

Al termine del triennio l'opzione si considera rinnovata in modo tacito per un nuovo triennio, salvo che l'impresa comunichi la revoca. Secondo l'art. 5-bis, comma 2, questa regola opera senza differenza fra il primo rinnovo e quelli successivi.

Come ricorda la circolare 60/E del 2008, il regime naturale delle società di persone commerciali è quello dell'art. 5-bis; per questo, chi ha già visto scattare il primo rinnovo tacito e desidera continuare a determinare l'IRAP dal bilancio fa bene, per prudenza, a esercitare nuovamente l'opzione. La revoca si esprime barrando la casella "revoca" del rigo IS35 e riconduce la determinazione alle regole dell'art. 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale si rinnova tacitamente, salvo una nuova opzione. Di conseguenza, chi ha optato per il triennio 2023-2025 e intende tornare al regime proprio delle società di persone deve barrare "revoca" nella dichiarazione IRAP 2026.

SITUAZIONE	CHE COSA FARE
Nuova opzione per il 2026-2028	Barrare "opzione" nel rigo IS35 della dichiarazione IRAP 2026
Società al primo periodo di attività	Servirsi del modello di comunicazione del provvedimento 161213 del 17 dicembre 2015
Opzione 2023-2025 da non proseguire	Barrare "revoca" nella dichiarazione IRAP 2026
Primo rinnovo tacito già scattato, si intende proseguire	Per prudenza, esercitare nuovamente l'opzione

BASE IMPONIBILE: COSA CAMBIA CON L'OPZIONE

L'opzione influisce sulla modalità con cui si determina il valore della produzione. Per le società di capitali valgono, in forza del principio di derivazione diretta dal bilancio, le risultanze del conto economico, fatte salve le eccezioni espresse. Per le società di persone nel regime naturale, al contrario, proventi e oneri hanno rilievo nella medesima misura stabilita per le imposte sui redditi.

Le differenze emergono in talune voci. Plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali e patrimoniali, insieme alle sopravvenienze attive e passive, sono rilevanti per le società di capitali e per le società di persone che hanno optato, ma restano irrilevanti per le società di persone nel regime naturale. Prima di decidere è quindi opportuno simulare l'IRAP nei due regimi sui dati degli ultimi esercizi, tenendo conto anche di operazioni che potrebbero generare plusvalenze o sopravvenienze.

VALUTAZIONE: UN CRITERIO DI SCELTA

La scelta non si fonda sul risparmio di una sola annualità, dato che il vincolo dura tre anni e il rinnovo è automatico. Occorre tenere conto delle operazioni straordinarie previste nel triennio, delle eventuali cessioni di beni, dell'incidenza delle sopravvenienze e della natura dei costi indeducibili ai fini IRAP. Controllare la scadenza è essenziale: chi si dimentica della revoca resta per altri tre anni nel regime prescelto.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI SOCIETÀ POSSONO SCEGLIERE IL CALCOLO IRAP IN BASE AL BILANCIO?

Possono esercitare l'opzione le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle equiparate che tengono la contabilità ordinaria. Le imprese in contabilità semplificata applicano invece esclusivamente le regole dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

QUANTO DURA L'OPZIONE IRAP E COME SI REVOCA?

La scelta vincola per tre periodi d'imposta e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca. La revoca si comunica barrando la relativa casella del rigo IS35 e comporta il ritorno al regime naturale per almeno tre periodi d'imposta.

CHE COSA CONVIENE VALUTARE PRIMA DI SCEGLIERE IL REGIME IRAP?

Occorre confrontare la base imponibile nei due regimi, considerando il vincolo triennale. La simulazione deve tenere conto delle cessioni di beni, delle plusvalenze e delle sopravvenienze previste, oltre alla natura dei costi indeducibili e alle operazioni straordinarie programmate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/opzione-irap-societa-di-persone-bilancio-triennio/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

4 MIN LETTURA 04/11/2026

Holding e Archivio dei rapporti finanziari: sanzioni per la comunicazione in ritardo

Holding che comunica in ritardo una partecipazione all'Archivio dei rapporti finanziari: sanzione da 1.500 a 15.000 euro e ravvedimento operoso. Tra i soggetti dell'art. 162-bis del TUIR rientrano le holding non finanziarie, tenute a segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Anagrafe tributaria, le partecipazioni registrate fra le immobilizzazioni finanziarie. Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026. L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
TUIR, art. 162-bis · D.P.R. 605/1973, art. 7 · D.Lgs. 141/2010, art. 10 · D.Lgs. 471/1997, art. 10 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 176227/2022.

Destinatari
Holding non finanziarie, responsabili amministrativi e consulenti fiscali.

Punto pratico
Ricostruisci la data di acquisizione o variazione del rapporto e la scadenza dell'invio; trasmetti i dati mancanti, conta i giorni di ritardo e verifica condizioni e riduzione del ravvedimento prima di versare la sanzione con F24.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026.
- **Impatto operativo:** Non si tratta di un adempimento da ripetere ogni mese.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione.

Tra i soggetti dell'art. 162-bis del TUIR rientrano le holding non finanziarie, tenute a segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Anagrafe tributaria, le partecipazioni registrate fra le immobilizzazioni finanziarie. Si pensi a una holding che rileva ad agosto 2026 una partecipazione in una controllata e invia la comunicazione soltanto il 2 novembre 2026, quando la scadenza era fissata al 30 settembre 2026. L'invio risulta tardivo e, per le sanzioni, vale come omesso: che l'Anagrafe abbia comunque ricevuto i dati non cancella l'infrazione. Poiché i giorni di ritardo sono 33, e dunque superano la soglia dei 15 giorni, la sanzione prevista dall'art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 471/1997 ricade nell'intervallo ordinario da 1.500 a 15.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza alcun dimezzamento. Alla holding resta però la via del ravvedimento operoso dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che consente di versare una sanzione ridotta e di regolarizzare la propria posizione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: CHI E CHE COSA

Alla base dell'obbligo si trova l'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973; la sua estensione alle società di partecipazione non finanziaria indicate dall'art. 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR discende dall'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 141/2010. Fra i rapporti da comunicare, contraddistinti dal codice 22, figurano le partecipazioni che le holding iscrivono tra le immobilizzazioni finanziarie, insieme ad altri rapporti quali finanziamenti e garanzie.

Non si tratta di un adempimento da ripetere ogni mese. La comunicazione serve quando sorge un nuovo rapporto oppure quando mutano le informazioni già inviate, cessazioni incluse.

TERMINE: IL MESE SUCCESSIVO ALL'EVENTO

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, le comunicazioni relative ai rapporti devono partire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese seguente all'evento. Il sabato non conta come giorno lavorativo, ma le comunicazioni trasmesse entro l'ultimo giorno del mese non sono considerate tardive. Per una partecipazione acquisita ad agosto 2026 la scadenza cadeva quindi il 30 settembre 2026. Tra il 1° ottobre e il 2 novembre trascorrono 33 giorni.

SANZIONE: DA 1.500 A 15.000 EURO

Il comma 1-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 471/1997 rinvia alla disciplina del comma 1 dello stesso articolo. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione amministrativa oscilla fra 1.500 e 15.000 euro. Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la norma dimezza l'importo, che passa da 750 a 7.500 euro.

RITARDO	SANZIONE
Fino a 15 giorni dalla scadenza	Da 750 a 7.500 euro
Oltre 15 giorni (nel caso, 33)	Da 1.500 a 15.000 euro

Per la holding l'abbattimento non opera, dato che il limite dei 15 giorni è stato oltrepassato. La sanzione va quindi collocata nell'intervallo ordinario, fatte salve le riduzioni offerte dal ravvedimento.

RAVVEDIMENTO: COME REGOLARIZZARE

Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, permette di sanare la violazione purché ne ricorrano i presupposti, e in particolare purché non siano già cominciati controlli né siano stati notificati atti di accertamento. Una volta inviata la comunicazione, la holding può pagare la sanzione in misura ridotta, determinata sul minimo e in funzione della data del versamento. La riduzione dipende dai giorni trascorsi: prima di compilare l'F24 conviene controllarla sul testo vigente dell'art. 13 dopo le modifiche del D.Lgs. 87/2024, perché qui non è stato possibile riscontrarla sulla norma aggiornata.

COSA FARE: PER EVITARE IL PROBLEMA

Alle holding conviene annotare nello scadenzario le date delle operazioni su partecipazioni, finanziamenti e garanzie, fissando un promemoria al 30 del mese successivo (o all'ultimo giorno lavorativo utile). Chi è già in ritardo farebbe meglio a non attendere la contestazione: inviare subito la comunicazione e sanare con il ravvedimento attenua la sanzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DEVONO ESSERE COMUNICATI I RAPPORTI FINANZIARI DELLE HOLDING?

La comunicazione riguarda nuovi rapporti e variazioni, comprese le cessazioni. Il termine indicato è l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'evento; il sabato non è lavorativo, ma gli invii entro l'ultimo giorno del mese non sono considerati tardivi.

QUALE SANZIONE È PREVISTA SE LA HOLDING COMUNICA CON OLTRE 15 GIORNI DI RITARDO?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, oltre quindici giorni di ritardo la sanzione indicata va da 1.500 a 15.000 euro. Il dimezzamento opera soltanto entro quindici giorni dalla scadenza, ferma la possibilità di valutare il ravvedimento.

COME SI REGOLARIZZA UNA COMUNICAZIONE TARDIVA DELLA HOLDING?

Occorre inviare i dati e verificare i presupposti per pagare la sanzione ridotta con ravvedimento. La riduzione dipende dal ritardo e va controllata sulla norma aggiornata prima dell'F24: la misura applicabile non è stata riscontrata sul testo vigente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/holding-comunicazione-archivio-rapporti-finanziari-ritardo/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 06/11/2026

Errori di competenza fiscale: quando spetta la sanzione fissa di 250 euro

Errore di competenza e sanzione fissa di 250 euro: spetta solo se il contribuente prova l'assenza di danno per l'Erario. Cass. 15107/2026 e guida pratica. Quando una srl attribuisce al 2022 costi che appartengono al 2021, viola il principio di competenza, pur trattandosi di costi reali e deducibili. Oggi la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro: la sanzione fissa di 250 euro può prenderne il posto soltanto se l'errore non ha arrecato alcun danno all'Erario. Con l'ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026, la Cassazione ha precisato che la prova dell'assenza di danno grava sul contribuente, mentre l'Agenzia delle entrate, per applicare la sanzione ordinaria, non deve dimostrare che un danno ci sia stato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
TUIR, art. 109 · D.Lgs. 471/1997, art. 1, commi 2 e 4 · D.Lgs. 87/2024 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 131/E/2017.

Destinatari
Società e consulenti destinatari di rilievi sull'imputazione temporale dei costi.

Punto pratico
Predisponi un prospetto delle imposte dovute e versate per ciascuna annualità coinvolta, con e senza l'errore, e allega dichiarazioni e schede contabili alla richiesta di sanzione fissa nel contraddittorio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Oggi la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro: la sanzione fissa di 250 euro può prenderne il posto soltanto se l'errore non ha arrecato alcun danno all'Erario.
- 💡 **Impatto operativo:** La vicenda riguarda una srl che, per il periodo d'imposta 2022, ha indicato componenti positivi di reddito pari a 2.000.000 di euro e componenti negativi pari a 1.800.000 euro, arrivando a un imponibile di 200.000 euro.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La dichiarazione infedele è sanzionata in misura proporzionale dall'art.

Quando una srl attribuisce al 2022 costi che appartengono al 2021, viola il principio di competenza, pur trattandosi di costi reali e deducibili. Oggi la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro: la sanzione fissa di 250 euro può prenderne il posto soltanto se l'errore non ha arrecato alcun danno all'Erario. Con l'ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026, la Cassazione ha precisato che la prova dell'assenza di danno grava sul contribuente, mentre l'Agenzia delle entrate, per applicare la sanzione ordinaria, non deve dimostrare che un danno ci sia stato. Il semplice rinvio della deduzione, dunque, non basta: bisogna ricostruire come l'errore si è riflesso su tutte le annualità interessate, tenendo conto anche di perdite fiscali, aliquote e ogni altro elemento capace di alterare il risultato. Sul piano pratico, è consigliabile portare questa ricostruzione all'ufficio già in sede di contraddittorio, prima che venga notificato l'atto di accertamento.

IL CASO: DAL 2021 AL 2022, COSTI DEDOTTI IN RITARDO

La vicenda riguarda una srl che, per il periodo d'imposta 2022, ha indicato componenti positivi di reddito pari a 2.000.000 di euro e componenti negativi pari a 1.800.000 euro, arrivando a un imponibile di 200.000 euro. A seguito di un controllo dell'Agenzia delle entrate si scopre che parte dei costi dedotti nel 2022 spettava all'esercizio precedente, cioè al 2021.

Poiché la deduzione è stata soltanto spostata in avanti e l'errore pare non aver privato lo Stato di gettito, la società si domanda se possa versare la sanzione fissa di 250 euro anziché quella proporzionale per dichiarazione infedele. Sì, ma a una sola condizione: occorre dimostrare che l'Erario non ha subito alcun danno.

PRINCIPIO VIOLATO: CHE COSA IMPONE L'ART. 109 TUIR IN TEMA DI COMPETENZA

Per le imposte sui redditi, ricavi e costi vanno attribuiti al periodo d'imposta nel quale maturano. Lo stabilisce l'art. 109 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), cioè il principio di competenza: i componenti positivi e negativi concorrono al reddito dell'esercizio a cui appartengono, e non di quello in cui sono stati pagati o registrati per semplice convenienza.

Ne discende che l'errore non è una mera irregolarità formale. Trasferire un costo da un anno a un altro altera l'imponibile di almeno due periodi d'imposta. E la deducibilità del costo non attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere l'esercizio a lui più favorevole. Per questo si resta nell'ambito della dichiarazione infedele, anche se la violazione appare spesso meno grave di quella di un costo del tutto indeducibile.

QUADRO SANZIONATORIO: DAL 70% AI 250 EURO FISSI

La dichiarazione infedele è sanzionata in misura proporzionale dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, la sanzione attuale è il 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro; va tuttavia controllato quale regime si applichi nel tempo alla violazione contestata, dato che può contare la norma più favorevole e che il periodo d'imposta 2022 precede la riforma.

Il comma 4 dello stesso articolo contiene una disciplina particolare per gli errori di imputazione temporale. Stando alla ricostruzione offerta dalle fonti consultate, essa contempla due attenuazioni:

- la sanzione ordinaria è ridotta di un terzo, se il componente positivo ha già concorso al reddito nell'anno accertato o in uno precedente, oppure se il componente negativo apparteneva a un periodo anteriore;
- la sanzione è fissata in 250 euro, se dall'errore non discende alcun danno per l'Erario.

Per questo articolo non si è potuto verificare il testo integrale del comma 4 su una fonte ufficiale: le due attenuazioni sono quindi esposte secondo l'interpretazione prevalente, e chi debba applicarle a un caso concreto farebbe bene a controllare su Normattiva la formulazione in vigore. Quanto all'applicazione della riduzione, anche l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 131/E del 23 ottobre 2017.

SITUAZIONE	SANZIONE	RIFERIMENTO
Errore di competenza che causa un danno all'Erario	70% della maggiore imposta, minimo 150 euro	Art. 1, comma 2
Componente già assoggettato a tassazione nell'anno accertato o in precedenza	Sanzione ordinaria diminuita di un terzo	Art. 1, comma 4, primo periodo
Errore di competenza che non reca danno all'Erario	250 euro fissi, con onere della prova sul contribuente	Art. 1, comma 4, ultimo periodo

ONERE PROBATORIO: COME SI È PRONUNCIATA LA CASSAZIONE

Con l'ordinanza del 19 maggio 2026, n. 15107, la Corte di cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle entrate in una fattispecie simile. A pesare in modo decisivo è stato il fatto che la società non aveva offerto la prova necessaria per accedere al trattamento di favore. Secondo le sintesi reperibili, l'ufficio non deve dimostrare il danno erariale per irrogare la sanzione proporzionale: spetta invece al contribuente, che chiede la sanzione fissa, provare che non vi è stata alcuna perdita di gettito.

Un'impostazione del genere è in linea con il carattere eccezionale della norma di favore. Chi invoca un'attenuazione deve sostenere i fatti che la fondano. Per questo articolo non si è avuto a disposizione il testo integrale dell'ordinanza, ma solo sintesi di fonti specializzate: la pronuncia non va dunque intesa come un'estensione della sanzione fissa a qualunque errore di competenza. Se il danno c'è, oppure non è provato che manchi, rimane la sanzione proporzionale, eventualmente ridotta di un terzo.

DANNO ERARIALE: QUANDO È DAVVERO ASSENTE

Il Fisco non subisce pregiudizio da una deduzione tardiva quando l'imposta versata in più in un anno compensa quella risparmiata in un altro. Nella vicenda della srl, i costi non dedotti nel 2021 hanno generato per quell'anno un reddito imponibile superiore al dovuto e, di conseguenza, un'imposta più alta; nel 2022, al contrario, la deduzione ha abbassato l'imponibile. In linea teorica i due effetti si equivalgono e l'Erario non ha perso nulla.

Tale ragionamento va però riscontrato nei numeri. Vari elementi possono spezzare il pareggio: perdite fiscali in uno dei due anni, che rendono la deduzione irrilevante oppure la riportano su altre annualità; aliquote diverse nei due periodi; limiti di deducibilità o altri vincoli che incidono sul risultato; scadenza dei termini per rettificare l'anno corretto. Ecco un esempio semplificato: costi per 100.000 euro dedotti nel 2022 ma di competenza del 2021 comportano, a parità di aliquota IRES del 24%, 24.000 euro di imposta in più nel 2021 e 24.000 euro di imposta in meno nel 2022. Sulla maggiore imposta accertata, pari a 24.000 euro, la sanzione proporzionale ammonterebbe a 16.800 euro, mentre quella fissa è di 250 euro. Lo scarto è notevole, ma si ottiene soltanto se l'equilibrio fra le due annualità risulta documentato.

STRATEGIA DIFENSIVA: CHE COSA METTERE A PUNTO

Una società che riceve un rilievo simile dovrebbe costruire la propria difesa già durante il contraddittorio con l'ufficio. Concretamente, è utile:

- identificare gli anni interessati e quello in cui i costi andavano correttamente imputati;
- determinare, per ogni anno, l'imposta dovuta e quella versata, sia con l'errore sia senza;
- controllare l'eventuale presenza di perdite fiscali, aliquote diverse o altri elementi che cambiano l'esito;
- accertare se l'anno corretto possa ancora essere rettificato, anche mediante dichiarazione integrativa;
- produrre prospetti, dichiarazioni dei due periodi e schede contabili, domandando in modo esplicito la sanzione fissa.

Se la ricostruzione viene depositata prima dell'atto, l'ufficio può esaminare i presupposti direttamente in sede amministrativa, e si evita di portare la controversia davanti al giudice con un onere della prova già gravoso.

RAVVEDIMENTO SPONTANEO: UN'ULTIMA AVVERTENZA

Resta aperta la questione del ravvedimento operoso. Se si segue il tenore letterale della norma, che parla di errore accertato, la sanzione fissa richiederebbe un'attività di controllo da parte dell'Agenzia. Non conviene perciò darla per certa nelle regolarizzazioni spontanee, anche perché non risultano chiarimenti ufficiali di segno contrario. Chi vuole ravvedersi dovrebbe pertanto quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela se fare affidamento sulla misura fissa.

Per concludere, la sola violazione del principio di competenza, pure quando i costi sono stati realmente sostenuti, non basta da sola a ottenere la riduzione. I 250 euro spettano unicamente se si prova in modo concreto che l'Erario non ha subito danno.

DOMANDE FREQUENTI

BASTA DEDURRE UN COSTO IN RITARDO PER PAGARE SOLTANTO 250 EURO?

No. Secondo la ricostruzione riportata, il contribuente deve dimostrare che l'errore di competenza non ha causato danni all'Erario. Il solo rinvio della deduzione non basta: occorre verificare gli effetti sulle imposte di tutte le annualità interessate.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DIMOSTRARE L'ASSENZA DI DANNO ERARIALE?

Servono prospetti delle imposte dovute e versate per ciascun anno, con e senza l'errore, dichiarazioni e schede contabili. Vanno considerate perdite fiscali, aliquote e limiti di deducibilità. È utile depositare la ricostruzione già nel contraddittorio, chiedendo espressamente la sanzione fissa.

POSSO APPLICARE CON CERTEZZA LA SANZIONE FISSA NEL RAVVEDIMENTO SPONTANEO?

No. L'applicazione della misura fissa nel ravvedimento spontaneo resta incerta, perché la norma richiamata parla di errore accertato e non risultano chiarimenti ufficiali contrari. La regolarizzazione richiede quindi di quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela quella fissa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/errori-competenza-fiscale-sanzione-fissa-250-euro/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 03/11/2026

Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga

Il ravvedimento speciale 2020–2023 spetta a chi ha aderito al CPB 2024–2025 e lo rinnova: F24 dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, fino a dieci rate. Con il ravvedimento speciale si sanano le annualità dal 2020 al 2023 versando imposte sostitutive commisurate al punteggio ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale). L'accesso è precluso a chi non abbia aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025 con successivo rinnovo per il 2026–2027: resta fuori, dunque, chi entra nel patto per la prima volta nel biennio 2026–2027. La disciplina è contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 e trova attuazione nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
Art. 29 D.Lgs. 148/2026 · Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 296141/2026 · Art. 5 TUIR · Artt. 115 e 116 TUIR · Art. 6-bis Statuto del contribuente · D.Lgs. 446/1997.

Destinatari
Commercialisti, imprese e professionisti aderenti al CPB, consulenti fiscali.

Punto pratico
Il ravvedimento speciale 2020–2023 spetta solo a chi ha aderito al CPB 2024–2025 e lo ha rinnovato per il 2026–2027. L'opzione si esercita con F24 entro il 15 marzo 2027, prima della notifica degli atti ostativi: conviene verificare per ogni anno ISA, esclusioni e cassetto fiscale prima di versare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con il ravvedimento speciale si sanano le annualità dal 2020 al 2023 versando imposte sostitutive commisurate al punteggio ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale). L'accesso è precluso a chi non abbia aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025 con successivo rinnovo per il 2026–2027: resta fuori, dunque, chi entra nel patto per la prima volta nel biennio 2026–2027. La disciplina è contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 e trova attuazione nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026. Il modello F24 serve per esercitare l'opzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, pagando in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di dieci rate mensili. Il pagamento va eseguito prima che siano notificati taluni atti di controllo, mentre la decadenza interessa soltanto l'anno rimasto non pagato. Gli elementi necessari per il calcolo si trovano già nel cassetto fiscale.

REQUISITO BASE: IL RINNOVO DEL CONCORDATO DECIDE L'ACCESSO

La prima verifica da compiere riguarda la continuità dell'adesione al concordato preventivo biennale, ossia l'accordo con il fisco che stabilisce in anticipo il reddito da dichiarare per due anni. Possono accedere al ravvedimento speciale solo i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024–2025 e che lo hanno poi rinnovato per il biennio 2026–2027. Quando l'esercizio coincide con l'anno solare, il rinnovo deve risultare validamente eseguito entro il 2 novembre 2026.

La misura è preclusa a chi ingresserà nel concordato solo nel 2026–2027, anche qualora versi le imposte sostitutive dovute per l'ingresso nel patto: quel pagamento non ha alcun effetto sull'opzione. Il calendario del ravvedimento, in concreto, non riapre i termini per aderire al concordato, ma poggia su un'adesione già in essere.

ESCLUSIONI ISA: QUANDO MANCA IL PUNTEGGIO

Il secondo requisito attiene agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per le annualità da regolarizzare occorre che gli ISA siano stati applicati, o in alternativa che siano state dichiarate le specifiche situazioni di esclusione consentite. Vi rientrano le cause connesse alla pandemia, la condizione di non normale svolgimento dell'attività e l'ipotesi delle imprese con più attività non riconducibili al medesimo ISA, quando i ricavi delle attività diverse da quella prevalente eccedono il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

In questi casi l'art. 29 pretende ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e redditi non determinati con criteri forfetari. Il controllo si svolge anno per anno, risalendo alla causa di esclusione realmente indicata in dichiarazione: non è sufficiente che manchi un punteggio ISA per accedere alla misura.

SCELTA DEGLI ANNI: UNA O PIÙ ANNUALITÀ

Il contribuente non deve necessariamente regolarizzare tutto il quadriennio 2020–2023. Gli è consentito scegliere una o più annualità, con un'opzione distinta per ciascuna: ad esempio il solo 2021 e il solo 2023. Esiste tuttavia un limite. Se in uno stesso anno si sono prodotti redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo, l'adesione deve abbracciarli entrambi.

La scelta investe dunque gli anni da definire, mentre entro ciascun anno il calcolo deve comprendere ogni componente di reddito. Il calcolo si fonda sulle dichiarazioni presentate al 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, e lo stesso vale per gli ISA. Non si può perciò partire dall'ultima versione di un modello senza aver prima accertato quando è stata trasmessa.

CALCOLO DEL COSTO: INCREMENTI E ALIQUOTE SOSTITUTIVE

Per chi ha applicato gli ISA, il reddito dichiarato viene maggiorato di una percentuale legata al punteggio: quanto più questo è basso, tanto più sale l'incremento. Sull'incremento grava poi un'imposta sostitutiva, la cui aliquota, pari al 10%, al 12% o al 15%, varia in base al punteggio.

PUNTEGGIO ISA	MAGGIORAZIONE DEL REDDITO	ALIQUOTA SOSTITUTIVA
10	5%	10% (ISA almeno 8)
da 8 a meno di 10	10%	10% (ISA almeno 8)
da 6 a meno di 8	20%	12%
da 4 a meno di 6	30%	15% (ISA inferiore a 6)
da 3 a meno di 4	40%	15% (ISA inferiore a 6)
inferiore a 3	50%	15% (ISA inferiore a 6)

Per l'IRAP, cioè l'imposta regionale sulle attività produttive, valgono i medesimi incrementi con aliquota del 3,9%. Le sostitutive relative al 2020 e al 2021 sono ridotte del 30%. Quando ricorrono le ipotesi di esclusione ammesse, l'incremento è del 25%, con aliquota del 12,5% sui redditi, del 3,9% sull'IRAP e con riduzione del 30%, fatta eccezione per la multiattività. L'importo complessivo della sostitutiva sui redditi non può risultare inferiore a mille euro per ciascuna annualità. Il ravvedimento è utilizzabile anche se l'IRAP non è dovuta: non occorre un debito IRAP per accedervi.

MODELLO F24: IL PAGAMENTO VALE COME OPZIONE

L'adesione si realizza tramite il modello F24 riferito alla prima rata, o alla rata unica, delle sostitutive su redditi e addizionali e dell'IRAP, se dovuta. Per ogni annualità prescelta bisogna riportare nel campo "Anno di riferimento" il periodo da regolarizzare e indicare il numero totale di rate scelte. Se si opta per la dilazione, va indicata anche la rata che si sta versando. I codici tributo verranno istituiti con una risoluzione successiva.

Il versamento può essere suddiviso in non più di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027. L'opzione si esercita con la prima rata, ma il ravvedimento si perfeziona soltanto con il pagamento di tutte le rate: solo il versamento in un'unica soluzione definisce subito la pratica. Se una rata successiva alla prima viene pagata in ritardo, purché entro la scadenza della rata che segue, il beneficio non si perde. Tale tolleranza non si estende al versamento iniziale.

SOCIETÀ TRASPARENTI: TUTTI I VERSAMENTI INSIEME

Per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, nonché per le società in trasparenza degli artt. 115 e 116, l'opzione richiede la presentazione di tutti gli F24 della prima rata o della rata unica. L'IRAP sostitutiva è a carico della società o dell'associazione, mentre quella su redditi e addizionali grava sui soci o sugli associati, i quali possono far pagare la società stessa.

L'opzione si considera esercitata soltanto dopo il versamento di tutte le sostitutive dovute. La sola delega F24 per l'IRAP non basta a perfezionare l'adesione se mancano i versamenti sui redditi imputati per trasparenza: i pagamenti vanno perciò coordinati con cura.

DECADENZA E ATTI OSTATIVI: CHE COSA PUÒ BLOCCARE LA SCELTA

Se non si paga, la decadenza colpisce unicamente l'annualità interessata, lasciando intatte le altre validamente definite. Nell'ipotesi di 2021 e 2023 scelti, il mancato versamento del piano relativo al primo anno non pregiudica il secondo. In caso di decadenza, le somme già versate non sono restituite.

Il pagamento, inoltre, deve precedere la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente o di un atto di recupero di crediti inesistenti. Se il versamento in unica soluzione, o della prima rata, interviene dopo uno di questi atti, il ravvedimento non si perfeziona, pur essendo avvenuto entro il 15 marzo 2027.

DATI DISPONIBILI: CHE COSA FARE PRIMA DELL'F24

Nel cassetto fiscale, consultabile anche dall'intermediario delegato, l'Agenzia ha già reso disponibili i dati utili a determinare le sostitutive di ciascun anno. Stando alle motivazioni del provvedimento, tali informazioni non vengono predisposte per chi risulta avere presentato adesione al CPB 2025–2026, in coerenza con i destinatari della misura. Ai fini del valore della produzione netta, l'allegato rinvia ai righi IQ68, IP74, IC76 e IE61, secondo la natura del soggetto.

Nella nota all'allegato sono indicati casi non trattati, quali la compresenza di attività d'impresa e professionale o la produzione determinata ai sensi degli artt. 9 e 17, comma 2, del D.Lgs. 446/1997: occorrono ricostruzioni specifiche, ma ciò non comporta un'esclusione automatica. Il beneficio riguarda le rettifiche reddituali e IVA individuate dall'art. 29, comma 13, con le eccezioni da esso previste.

L'ordine consigliato è lineare: verificare il rinnovo del CPB, controllare per ogni anno ISA ed eventuali esclusioni, accertarsi che non sia stato notificato alcun atto ostativo, consultare il cassetto fiscale e solo allora decidere gli anni e il numero di rate. Le regole qui illustrate discendono dal provvedimento e dai commenti della stampa specializzata, e prima di preparare i versamenti vanno riscontrate sul testo ufficiale e sulle istruzioni dell'Agenzia.

DOMANDE FREQUENTI

CHI PUÒ ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB PER IL 2020-2023?

Possono accedere i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024–2025 e lo hanno rinnovato per il 2026–2027, rispettando i requisiti ISA o le esclusioni ammesse. Chi entra nel concordato per la prima volta nel 2026–2027 resta escluso. La verifica delle condizioni va compiuta per ciascuna annualità.

COME E QUANDO SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB?

L'opzione si esercita con il modello F24 della prima rata o del pagamento unico tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Sono ammesse fino a dieci rate mensili. Il ravvedimento si perfeziona solo pagando tutte le rate; il versamento iniziale deve precedere gli atti ostativi indicati.

SI POSSONO SCEGLIERE SOLO ALCUNE ANNUALITÀ DA REGOLARIZZARE?

È possibile scegliere una o più annualità dal 2020 al 2023, esercitando un'opzione distinta per ciascuna. Se nello stesso anno sono presenti redditi d'impresa e di lavoro autonomo, l'adesione deve comprenderli entrambi. Il mancato pagamento provoca la decadenza soltanto per l'annualità interessata, senza restituzione delle somme versate.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-speciale-cpb-2020-2023-rinnovo-2026-2027-f24-15-marzo-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre: correttivo del 730, ritardo e integrativa

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026: chi deve inviarlo, come correggere un 730 sbagliato, invio tardivo fino al 1° febbraio 2027 e integrativa. La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, cioè il modello Redditi Persone Fisiche 2026, deve essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo quest'anno un sabato, la regola generale la fa slittare al primo giorno lavorativo successivo, come avviene per tutti i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo. L'Agenzia delle entrate, dunque, non ha concesso alcuna proroga: a muovere la data è soltanto il calendario.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
Istruzioni modello Redditi PF 2026 · D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Destinatari
Persone fisiche, titolari di partita IVA e intermediari fiscali.

Punto pratico
Verifica se serve Redditi PF o una correttiva del 730, riconcilia redditi, ritenute e F24 e pianifica l'invio; se il termine è perso, distingui integrativa e tardiva e calcola a parte il ravvedimento dei pagamenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, cioè il modello Redditi Persone Fisiche 2026, deve essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo quest'anno un sabato, la regola generale la fa slittare al primo giorno lavorativo successivo, come avviene per tutti i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo. L'Agenzia delle entrate, dunque, non ha concesso alcuna proroga: a muovere la data è soltanto il calendario. La trasmissione avviene esclusivamente in forma telematica, o attraverso i servizi online dell'Agenzia stessa o per mezzo di un intermediario abilitato, per esempio un commercialista o un CAF. Il 730 è precluso a chi possiede una partita IVA o esercita un'attività d'impresa o professionale, e costoro devono perciò ricorrere a questo modello. Vale lo stesso per chi, avendo la facoltà di optare per il 730, non l'ha spedito entro il 30 settembre 2026. Chi ha già inviato il 730 e deve rettificarlo con effetti sfavorevoli per l'erario, trova nel Redditi PF lo strumento da impiegare entro quel medesimo termine. Dopo il 2 novembre il ritardo si può ancora sanare fino al 1° febbraio 2027, a prezzo però di una sanzione e di rischi più elevati.

PLATEA OBBLIGATA: CHI USA IL REDDITI PF E NON IL 730

Pensato per dipendenti e pensionati, il 730 è un modello semplificato. Se i redditi percepiti esulano da questo perimetro, bisogna ricorrere al Redditi PF. L'esempio classico è quello di chi consegue un reddito d'impresa, anche con la sola ditta individuale. Si aggiungono i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni con abitualità, inclusi coloro che applicano il regime forfettario. Il medesimo modello è necessario anche a chi deve compilare quadri particolari, come quelli relativi ad attività o investimenti detenuti all'estero.

Un secondo gruppo è composto da dipendenti e pensionati che avrebbero potuto presentare il 730 e che invece non l'hanno fatto entro il 30 settembre 2026. Per costoro il Redditi PF consente di assolvere l'obbligo dichiarativo e di non figurare come omessi. Chi si trova in tale condizione deve dunque attivarsi senza indugio, poiché con ogni giorno di ritardo la regolarizzazione diventa meno vantaggiosa.

CONTROLLI PREVENTIVI: DOVE SI NASCONDONO GLI ERRORI

Prima di trasmettere conviene riesaminare con cura i dati inseriti nei diversi quadri. Occorre riscontrare i redditi percepiti nel 2025, le ritenute subite, gli acconti versati e gli eventuali crediti riportati dalle dichiarazioni degli anni passati. Seguono le verifiche sugli oneri deducibili e detraibili: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, premi assicurativi. Chi è titolare di partita IVA deve accertare che i quadri dell'attività siano coerenti con il regime fiscale realmente applicato, ad esempio ordinario, semplificato o forfettario.

Resta da stabilire se vadano compilati i quadri relativi ad attività e investimenti esteri, a plusvalenze finanziarie e a crediti d'imposta. Da ultimo si guardano i prospetti di calcolo: gli importi dovuti, le eccedenze riportate e i versamenti già effettuati devono quadrare. Se in questa fase si sbaglia, l'imposta risulta direttamente errata, e di ciò risponde il contribuente anche quando a trasmettere il modello è stato un intermediario.

CORREZIONE DEL 730: QUALE STRUMENTO USARE

La scadenza del 2 novembre tocca anche chi, dopo aver inviato il 730, scopre di avere commesso un errore. Lo strumento adatto varia in base all'effetto della correzione sul risultato della dichiarazione. Quando ne deriva un maggior debito o un minor credito, si deve presentare, entro i termini e quindi entro il 2 novembre, il Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva. Quando invece la correzione determina un maggior credito, un minor debito o un'imposta che non cambia, era disponibile il 730 integrativo, da presentare tramite CAF o professionista entro il 26 ottobre 2026, dato che il 25 ottobre è una domenica.

EFFETTO DELLA CORREZIONE SUL 730	STRUMENTO	TERMINE
Maggior debito o minor credito	Redditi PF 2026 correttivo	2 novembre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata	730 integrativo tramite CAF o professionista	26 ottobre 2026
Stessa ipotesi, per chi preferisce il Redditi PF	Redditi PF 2026 correttivo	2 novembre 2026

Se il 730 originario ha evidenziato un debito per imposte sostitutive da versare con il modello F24, il 730 integrativo non può essere impiegato. Il Redditi PF correttivo rimane in linea generale un'alternativa anche per le correzioni favorevoli o neutre, e costituisce la scelta più prudente se il termine del 730 integrativo è ormai trascorso.

DOPO LA SCADENZA: INTEGRATIVA E INVIO TARDIVO

Una volta superato il 2 novembre si aprono due percorsi, a seconda che la dichiarazione sia stata già presentata oppure no. Quando c'è, errori e omissioni si rimediano con una dichiarazione integrativa, da inviare entro i termini ordinari di accertamento. Per il periodo d'imposta 2025 il limite è il 31 dicembre 2031, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Occorre poi valutare, caso per caso, gli effetti della correzione su versamenti e sanzioni: se l'integrativa fa aumentare l'imposta, di norma serve un ulteriore pagamento.

Quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, il passaggio del 2 novembre non equivale ancora a un'omissione. Restano al contribuente altri novanta giorni. Dato che il novantesimo giorno coincide con domenica 31 gennaio, la dichiarazione tardiva è valida se trasmessa entro lunedì 1° febbraio 2027. In tale periodo la dichiarazione esplica i suoi effetti, ma si applica la sanzione per il ritardo, riducibile grazie al ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Più presto si regolarizza, più la sanzione da versare è contenuta.

RISCHIO OMISSIONE: PERCHÉ NON CONVIENE ASPETTARE

Trascorsi i novanta giorni la dichiarazione si considera omessa, pur restando valida come titolo per riscuotere le imposte dovute. Di fatto l'omissione non estingue il debito: toglie soltanto la possibilità di rimediare con sanzioni più lievi.

Se dalla dichiarazione risultano imposte non versate, il contribuente è tenuto a regolarizzare anche i pagamenti, determinando sanzioni e interessi con un ravvedimento distinto da quello relativo alla dichiarazione. Si tratta di due adempimenti separati, e sanare l'uno non vale a sanare l'altro.

PIANO OPERATIVO: COSA FARE ADESSO

Quando la scadenza è vicina, occorre anzitutto capire se la propria situazione imponga il Redditi PF o se possa essere gestita diversamente. Si passa quindi alla raccolta di certificazioni, ritenute e versamenti, e si fissa con l'intermediario il giorno dell'invio, evitando l'ultimo giorno per scongiurare intoppi tecnici o documentali. Chi ha trasmesso un 730 con un errore a sfavore dell'erario è tenuto a presentare il Redditi PF correttivo entro il 2 novembre. Chi è invece già in ritardo deve considerare subito il ravvedimento operoso, dato che la sanzione ridotta cresce col trascorrere dei giorni.

DOMANDE FREQUENTI

COME CORREGGO UN 730 CON MAGGIOR DEBITO O MINOR CREDITO?

Entro il 2 novembre 2026 occorre presentare Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva. Dopo quella scadenza, se una dichiarazione è già stata trasmessa, gli errori si correggono con un'integrativa, valutando separatamente gli effetti sui versamenti e sulle sanzioni.

FINO A QUANDO POSSO INVIARE REDDITI PF 2026 IN RITARDO?

La dichiarazione tardiva resta valida se viene trasmessa entro il 1° febbraio 2027. Il termine di novanta giorni cade di domenica e slitta al lunedì. Si applica la sanzione per il ritardo, riducibile mediante ravvedimento operoso.

IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE SANA ANCHE LE IMPOSTE NON VERSATE?

La regolarizzazione del ritardo dichiarativo e quella degli omessi pagamenti sono adempimenti separati. Se

emergono imposte non versate, occorre calcolare anche le sanzioni e gli interessi relativi ai pagamenti: sanare l'invio non regolarizza automaticamente i versamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/redditi-pf-2026-correttivo-730-tardiva-integrativa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell'invio del 2 novembre

Modello 770/2026: scadenza al 2 novembre 2026, nuovo rigo SX50 sulla somma integrativa, quadro SX1, codice V in ST e SV e imposta sostitutiva infermieri. Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un sabato, perciò viene spostata al primo giorno lavorativo utile. L'impostazione del modello resta quella degli anni passati, ma alcune novità meritano attenzione: il rigo SX50, nuovo, dedicato alla somma integrativa spettante ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro; la soppressione della colonna del Bonus Natale nel rigo SX1, che comporta la rinumerazione dei campi; il codice V nei quadri ST e SV per le ritenute sospese in seguito agli eventi sismici dei Campi Flegrei; l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari del personale infermieristico.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni fiscali.

Norme chiave
Art. 1, comma 4, L. 207/2024 · Art. 1, comma 354, L. 207/2024 · D.Lgs. 1/2024 · Provvedimento Agenzia Entrate del 27 febbraio 2026.

Destinatari
Sostituti d'imposta, consulenti del lavoro, commercialisti, uffici paghe.

Punto pratico
Inviare il 770/2026 entro il 2 novembre 2026 e conservare la ricevuta. Prima dell'invio riconciliare la somma integrativa nel rigo SX50, aggiornare la numerazione del rigo SX1 e identificare con il codice V i versamenti dei Campi Flegrei.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello 770/2026: scadenza al 2 novembre 2026, nuovo rigo SX50 sulla somma integrativa, quadro SX1, codice V in ST e SV e imposta sostitutiva infermieri.
- 💡 **Impatto operativo:** Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In ogni caso la dichiarazione offre l'occasione per mettere a confronto contabilità, elaborazione delle retribuzioni e versamenti, prima di spedire il file e di custodire la ricevuta.

Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un sabato, perciò viene spostata al primo giorno lavorativo utile. L'impostazione del modello resta quella degli anni passati, ma alcune novità meritano attenzione: il rigo SX50, nuovo, dedicato alla somma integrativa spettante ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro; la soppressione della colonna del Bonus Natale nel rigo SX1, che comporta la rinumerazione dei campi; il codice V nei quadri ST e SV per le ritenute sospese in seguito agli eventi sismici dei Campi Flegrei; l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari del personale infermieristico. Prima di trasmettere è opportuno riconciliare buste paga, conguagli e F24 e poi verificare la ricevuta dell'Agenzia.

FUNZIONE DEL MODELLO: A CHI SERVE IL 770

Con il 770 il sostituto d'imposta riferisce all'Agenzia delle Entrate le ritenute effettuate durante l'anno, i versamenti corrispondenti e le compensazioni eseguite. La dichiarazione del 2026 si riferisce al 2025 e include pure i crediti d'imposta impiegati, oltre ai dati su alcuni redditi di capitale e su determinate operazioni finanziarie.

Sono interessati all'obbligo le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali, i professionisti e gli imprenditori individuali, le associazioni professionali, i condomìni, i trust e gli enti non residenti nei casi previsti, le pubbliche amministrazioni, chi corrisponde redditi di capitale e proventi finanziari, i curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori. Stabilire se la presentazione sia dovuta richiede di considerare i redditi realmente pagati e le operazioni svolte nel periodo d'imposta.

INVIO TELEMATICO: SCADENZA E RICEVUTA

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, in proprio o con l'aiuto di un intermediario abilitato. Il modello, approvato dall'Agenzia con provvedimento del 27 febbraio 2026, permette come in passato di scegliere tra un flusso unico e più invii distinti, nel rispetto delle condizioni indicate nelle istruzioni. Con il flusso unico tutte le categorie di reddito confluiscono in un'unica dichiarazione, mentre gli invii separati ripartiscono i dati in flussi diversi.

Per essere in regola con la scadenza non è sufficiente spedire il file: occorre che il sistema lo accetti. Per questo bisogna esaminare la ricevuta emessa dall'Agenzia e accertarsi che l'esito sia positivo. Si ricordi inoltre che le Certificazioni Uniche vanno inviate prima del 770.

SOMMA INTEGRATIVA: IL NUOVO RIGO SX50

Il rigo SX50 del quadro SX è la principale novità. Rappresenta il beneficio previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) nel quadro della revisione del cuneo fiscale: una somma integrativa a favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei pensionati, il cui reddito complessivo non supera 20.000 euro. Per determinarne l'importo si applica al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base alla fascia di reddito.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	PERCENTUALE
Fino a 8.500 euro	7,1%
Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro	5,3%
Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro	4,8%

È il datore di lavoro a riconoscere il beneficio in modo automatico, a meno che il lavoratore non indichi diversamente, e a controllarlo al momento del conguaglio. Il credito che ne risulta si recupera compensandolo in F24 e deve comparire nel rigo SX50, articolato nelle seguenti componenti:

- colonna 2: somma integrativa riconosciuta nel 2025, al lordo degli eventuali recuperi;
- colonna 3: credito pari alle somme recuperate in sede di conguaglio;
- colonna 4: credito riferito alle somme che restano da recuperare dopo il conguaglio;
- colonna 6: credito impiegato in compensazione con F24 entro il 16 marzo 2026;
- colonna 7: credito residuo utilizzabile nelle compensazioni successive al 16 marzo 2026.

Nelle compensazioni e nei riversamenti contano i codici tributo 1704 e 175E. In pratica, per compilare il rigo bisogna mettere a confronto i cedolini elaborati, i conguagli e le deleghe F24 inviate, in modo che il beneficio spettante ai lavoratori corrisponda al credito indicato.

BONUS NATALE: CAMBIA LA NUMERAZIONE DEL RIGO SX1

Nel rigo SX1 la colonna 7 è scomparsa: nel modello dell'anno prima era destinata al credito legato al Bonus Natale, il beneficio una tantum collegato alla tredicesima del 2024. Ne deriva che la precedente colonna 8, relativa al credito usato in compensazione con F24, prende il numero 7. Si tratta di una variazione modesta, che però pesa su chi si affida a software e prospetti di raccordo impostati sul modello dello scorso anno: vanno aggiornati, pena l'inserimento dei dati nella colonna errata.

QUADRI ST E SV: IL CODICE V E GLI INFERMIERI

Quanto ai quadri ST e SV, l'impianto è quello consueto. Cambia l'introduzione del codice V, da riportare nel campo 10 "Note" nelle ipotesi previste dalle istruzioni. Il codice è connesso ai versamenti di ritenute e addizionali toccati dalle norme emergenziali per i terremoti del 13 e del 15 marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, relative al periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, e interessa i sostituti in possesso dei requisiti territoriali e soggettivi richiesti. Grazie ad esso questi versamenti si distinguono da quelli ordinari.

Il quadro ST ospita anche il trattamento dei compensi per lavoro straordinario percepiti dagli infermieri delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 207/2024 è prevista, a determinate condizioni di legge, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 5%. I versamenti si riportano nella sezione I del quadro ST con i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E, tenendo separate le somme assoggettate all'imposta sostitutiva dalle altre ritenute applicate agli stessi dipendenti.

PICCOLI SOSTITUTI: LA PROCEDURA F24/770

Insieme al modello ordinario sopravvive la procedura semplificata, partita nel 2025 nel contesto del riordino degli adempimenti previsto dal D.Lgs. 1/2024, grazie alla quale i sostituti di dimensioni minori comunicano i dati delle ritenute contestualmente ai versamenti, per mezzo di uno specifico prospetto abbinato al modello F24. La possono adottare i sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto per le categorie di reddito consentite. I dati già trasmessi con questa modalità non devono essere ripetuti nel 770. Prima di optare per questa strada bisogna accertare i requisiti, dato che un impiego scorretto rende comunque dovuto l'adempimento ordinario.

CHECK FINALE: CHE COSA VERIFICARE PRIMA DELL'INVIO

Le novità lasciano sostanzialmente invariato l'adempimento, ma influiscono sulla riconciliazione dei dati. Chi ha riconosciuto la somma integrativa deve verificare che importi erogati, recuperi e credito compensato combacino. Chi si serve di un gestionale deve controllare la nuova numerazione del rigo SX1 e il riconoscimento dei versamenti soggetti a disposizioni speciali, codice V compreso. Chi impiega personale infermieristico deve tenere distinta l'imposta sostitutiva dalle ritenute ordinarie. In ogni caso la dichiarazione offre l'occasione per mettere a confronto contabilità, elaborazione delle retribuzioni e versamenti, prima di spedire il file e di custodire la ricevuta.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È IL TERMINE PER INVIARE IL MODELLO 770/2026?

Il termine è lunedì 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. L'invio avviene esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario. Per verificare l'adempimento occorre controllare che la ricevuta dell'Agenzia riporti un esito positivo.

A COSA SERVE IL NUOVO RIGO SX50 DEL 770?

Il rigo SX50 accoglie la somma integrativa riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro. La compilazione richiede di raccordare somme erogate, recuperi, credito compensato e residuo, confrontando cedolini, conguagli e deleghe F24.

I DATI COMUNICATI CON LA PROCEDURA F24/770 VANNO RIPETUTI NEL MODELLO ORDINARIO?

I dati già trasmessi attraverso la procedura semplificata non devono essere ripetuti nel 770. La procedura riguarda sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto le categorie di reddito consentite. Prima di utilizzarla occorre verificare i requisiti, altrimenti resta dovuto l'adempimento ordinario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/modello-770-2026-controlli-prima-invio-2-novembre-sx50-sx1/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

10 MIN LETTURA 03/11/2026

Cassa Dottori Commercialisti: novità su contributi, premialità e giovani iscritti

Cassa Dottori Commercialisti: riforma del regolamento su contributi, premialità e giovani iscritti. In più, le domande di sgravio sui contratti di solidarietà. I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di versamento più flessibili. La parte del contributo integrativo destinata al montante individuale passerebbe dal 37,5% al 50%, vale a dire dall'1,5% al 2% del volume d'affari. L'aliquota minima del contributo soggettivo aumenterebbe per gradi dal 12% al 15%, con passaggi al 13% nel biennio 2027–2028, al 14% nel biennio 2029–2030 e al 15% dal 2031.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
D.Lgs. 509/1994 · D.Lgs. 148/2015, art. 21 · D.L. 510/1996, art. 6.

Destinatari
Dottori commercialisti iscritti alla Cassa, giovani professionisti e imprese con contratti di solidarietà.

Punto pratico
Simula l'aumento dei minimi e il beneficio sul montante, verifica età d'iscrizione e approvazione ministeriale; per gli sgravi da solidarietà prepara documenti e bollo prima della finestra di invio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di versamento più flessibili. La parte del contributo integrativo destinata al montante individuale passerebbe dal 37,5% al 50%, vale a dire dall'1,5% al 2% del volume d'affari. L'aliquota minima del contributo soggettivo aumenterebbe per gradi dal 12% al 15%, con passaggi al 13% nel biennio 2027–2028, al 14% nel biennio 2029–2030 e al 15% dal 2031. Muta anche l'impianto dei premi: il coefficiente di computo, ossia la percentuale con cui i versamenti si trasformano in montante, verrebbe graduato in rapporto all'aliquota effettivamente pagata. Sul fronte dei giovani, le misure previste sono un accredito più consistente dell'integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni, la "promessa previdenziale" e un esonero più esteso dai contributi minimi per gli under 35. Le nuove regole acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti. In chiusura il pezzo affronta un altro argomento di lavoro e previdenza: le imprese che applicano contratti di solidarietà difensivi hanno la possibilità di richiedere lo sgravio contributivo del 35% per il 2026 dal 30 novembre al 10 dicembre 2026.

CORNICE: ORIGINE DELLA RIFORMA E MOMENTO IN CUI VARRÀ

La Cassa dei commercialisti è un ente previdenziale privatizzato: stabilisce da sé i propri regolamenti, ma le modifiche producono effetti solo dopo l'assenso dei Ministeri vigilanti, ossia Lavoro ed Economia, che ne controllano la sostenibilità. Tale passaggio discende dal D.Lgs. 509/1994 sulla privatizzazione degli enti previdenziali. Ne consegue che ogni indicazione riportata di seguito va letta al condizionale e che, fino all'approvazione del regolamento, i versamenti rimangono quelli attuali.

Stando a quanto riportato dalla stampa di settore, la riforma accoglie le proposte dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti (UNGDCEC) e intende scongiurare il pericolo che l'attribuzione del contributo integrativo al montante cessi nel 2032. Le fonti riferiscono che, qualora l'approvazione dei Ministeri giungesse entro il 30 giugno, le regole si applicaro già da quell'anno, mentre in caso contrario scatterebbero dal 1° gennaio dell'anno seguente. Il blog ha già dedicato due articoli all'argomento; in questa sede l'attenzione va all'effetto sulle diverse fasce di iscritti.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: IL MINIMO ARRIVA AL 15%

Il contributo soggettivo è la quota di previdenza che si calcola sul reddito netto professionale e che viene accreditata sulla posizione del singolo iscritto. Attualmente l'aliquota minima è pari al 12%. In base al testo riferito, passerebbe al 13% nel biennio 2027–2028, al 14% nel biennio 2029–2030 e al 15% dal 2031. Il percorso risulta più lungo di quello ipotizzato in una prima bozza, che ne prevedeva tre anni, e il periodo transitorio si allunga quindi a cinque.

Un esempio chiarisce quali siano le conseguenze sui conti dello studio. Chi ha 60.000 euro di reddito netto versa oggi almeno 7.200 euro (12%); a regime il versamento minimo sale a 9.000 euro (15%), cioè 1.800 euro in più. Non si tratta di un costo a fondo perduto, dato che l'importo accresce il montante su cui si calcola la pensione, ma l'impatto sulla liquidità si sente subito. Resta da ricordare che il contributo soggettivo è di norma deducibile dal reddito, circostanza che riduce il costo effettivo.

PERIODO	ALIQUOTA MINIMA	CONTRIBUTO MINIMO SU 60.000 EURO DI REDDITO
Oggi	12%	7.200 euro
2027–2028	13%	7.800 euro
2029–2030	14%	8.400 euro
Dal 2031	15%	9.000 euro

INTEGRATIVO: UNA QUOTA MAGGIORE AL MONTANTE

Il contributo integrativo è la maggiorazione del 4% sul volume d'affari che il professionista addebita in fattura al cliente. Una porzione di tale importo confluisce nella posizione previdenziale individuale: oggi si tratta del 37,5%, corrispondente all'1,5% del volume d'affari. Con la riforma la porzione cresce al 50%, pari al 2%. Su un volume d'affari di 100.000 euro, l'integrativo totale ammonta a 4.000 euro e la parte destinata al montante sale da 1.500 a 2.000 euro.

La modifica vale più di quanto dica la sola cifra. Dato che il contributo lo versa il cliente e non il professionista, una quota più ampia va a formare la pensione futura senza che questi debba sborsare altro. Proprio per tale ragione l'intervento è descritto come uno dei più incisivi ai fini dell'adeguatezza delle prestazioni.

SISTEMA PREMIALE: COMPUTO E VERSAMENTI VOLONTARI

Per comprendere la componente premiale occorre tenere distinte due percentuali. L'aliquota di versamento corrisponde a ciò che l'iscritto paga in concreto. L'aliquota di computo è la percentuale con cui il versamento si converte in montante: quando supera quella di versamento, l'iscritto si ritrova con un credito previdenziale superiore a quanto ha effettivamente pagato. La riforma ridisegna questo meccanismo per la contribuzione volontariamente aumentata, ovvero quella eccedente il minimo: il coefficiente di computo verrebbe graduato in modo direttamente proporzionale all'aliquota versata, con un premio crescente.

Altre ricostruzioni indicano che il premio decorrerebbe dallo 0,5% pure per chi paga il minimo, fino a raggiungere il 6% per chi versa quote nettamente superiori. Poiché le fonti non concordano su ogni soglia, il dato preciso dovrà essere riscontrato nel regolamento definitivo. Il principio, comunque, è nitido: chi si carica di un onere maggiore oggi ottiene domani una posizione più elevata.

GIOVANI ISCRITTI: UNDER 35 E UNDER 43

La riforma mette a disposizione dei giovani tre strumenti. Per chi si iscrive prima dei 43 anni è previsto un accreditamento più elevato del contributo integrativo nei primi anni di attività. Secondo le ricostruzioni, la quota destinata al montante sale al 75% per i primi cinque anni, vale a dire al 3% del volume d'affari. Su 100.000 euro di volume d'affari il montante sarebbe di 3.000 euro, a fronte dei 2.000 euro della quota ordinaria al 50%.

Il secondo strumento è la "promessa previdenziale". Consente di programmare aumenti contributivi futuri con ricadute immediate sul valore della posizione individuale: il professionista fissa fin da ora le aliquote più alte e dilaziona i versamenti corrispondenti. Si rivolge a chi, in avvio, dispone di redditi contenuti ma desidera accumulare più in fretta.

Il terzo interessa gli iscritti da poco con meno di 35 anni: il regime agevolato che li dispensa dai contributi minimi obbligatori, soggettivo e integrativo, viene esteso da cinque a sette anni. L'incentivo rinvia l'onere nella fase di partenza dell'attività, quando i ricavi sono più modesti e gli investimenti più pesanti.

LIQUIDITÀ: QUATTRO RATE PER I MINIMI

Un'altra novità tocca la scansione dei pagamenti. I contributi minimi annuali potrebbero essere saldati in quattro rate prive di interessi, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre. Per gli studi che incassano in modo concentrato in pochi mesi si tratta di un sostegno concreto nella gestione della cassa, anche perché l'aliquota minima crescerà col tempo. Alcune ricostruzioni segnalano inoltre che i pensionati che continuano a esercitare potrebbero ridurre volontariamente i minimi fino al 50%; l'informazione non figura in tutte le fonti e va controllata.

MISURA	DISCIPLINA RIFERITA	CHI RIGUARDA
Aliquota minima	Dal 12% al 15% in cinque anni	Tutti gli iscritti
Integrativo a montante	Dal 37,5% al 50%	Tutti gli iscritti
Integrativo rafforzato	75% per cinque anni	Iscritti prima dei 43 anni
Promessa previdenziale	Prenotazione di aliquote future	Under 43
Esonero dai minimi	Da cinque a sette anni	Neo-iscritti under 35
Rate dei minimi	Quattro rate senza interessi	Tutti gli iscritti

INDICAZIONI: COME COMPORTARSI DURANTE L'ATTESA

Fino a quando manca l'approvazione ministeriale, i versamenti continuano a seguire le regole in vigore. Nel frattempo i commercialisti farebbero bene a simulare gli effetti delle aliquote al 13%, al 14% e al 15% sui flussi di cassa dello studio, a valutare se convenga versare più del minimo tenendo conto di età, reddito e deducibilità, e a controllare la propria posizione rispetto alle soglie dei 35 e dei 43 anni. Chi è in procinto di iscriversi dovrebbe tenere presente che l'età all'iscrizione è il parametro da cui dipende l'accesso ai benefici.

SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE: SGRAVI DAL 30 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE

Venendo al secondo argomento, il Ministero del lavoro ha stabilito l'intervallo entro cui presentare le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all'annualità 2026. Le imprese potranno inoltrare le istanze dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 mediante l'applicativo telematico "sgravicdsonline", che sarà attivo già dal 2 novembre 2026 ma unicamente per la precompilazione: l'invio è consentito soltanto nell'intervallo indicato.

Il contratto di solidarietà difensivo è l'intesa con cui azienda e sindacati abbassano l'orario di lavoro per prevenire o contenere i licenziamenti in situazioni di crisi, con un'integrazione salariale a carico dell'INPS (art. 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 148/2015). Se i requisiti sono soddisfatti, l'impresa può beneficiare di una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori il cui orario sia ridotto oltre il 20%; il fondamento normativo dello sgravio è l'art. 6 del D.L. 510/1996.

Per l'accesso è necessario avvalersi di SPID o CIE, mentre l'imposta di bollo si versa con PagoPA, grazie alla funzione integrata nell'applicativo: se il pagamento manca, la domanda non può essere inviata. Dopo l'ammissione, l'impresa gode dello sgravio attraverso il conguaglio nelle denunce contributive; tuttavia, come l'INPS ha rammentato in un messaggio dell'8 settembre 2026 riferito all'annualità precedente, gli importi riportati nei decreti di ammissione costituiscono un tetto e si possono recuperare solo le somme realmente spettanti. Le aziende interessate farebbero perciò bene a predisporre per tempo la documentazione sull'orario ridotto e sui lavoratori coinvolti, così da trarre vantaggio dal periodo di precompilazione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DIVENTANO EFFICACI LE NUOVE REGOLE DELLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI?

Le modifiche richiedono l'approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.

QUALI VANTAGGI SONO PREVISTI PER I GIOVANI COMMERCIALISTI?

La riforma prevede un maggiore accredito dell'integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l'esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all'efficacia delle nuove regole.

QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE DI SGRAVIO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2026?

La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l'invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cassa-dottori-commercialisti-riforma-contributi-premi-giovani/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027: 3,65 miliardi alla ZES unica, bonus cloud e rinvio di plastic tax

Il DdL di Bilancio 2027 rafforza la ZES unica con 3,65 miliardi, finanzia il software cloud per imprese e professionisti e rinvia plastic e sugar tax. Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, contiene diverse misure a favore delle imprese, e tre in particolare spiccano per rilevanza. Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028. In secondo luogo, i fondi destinati a imprese e professionisti per investire in software e servizi cloud.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
Disegno di legge di bilancio 2027 · D.L. 124/2023, art. 16 · L. 160/2019.

Destinatari
Imprese in area ZES, professionisti e produttori o importatori di plastica e bevande.

Punto pratico
Verifica territorio, beni e soglia del progetto ZES, censisci software e abbonamenti cloud e prepara scenari per i due tributi; conferma importi e decorrenze sul testo approvato prima di assumere impegni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Le notizie derivano dalla stampa specializzata e da un disegno di legge il cui testo non è ancora stato pubblicato: importi e condizioni vanno perciò presentati al condizionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Vi rientrano anche gli immobili strumentali, nel limite del 50% dell'investimento.

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, contiene diverse misure a favore delle imprese, e tre in particolare spiccano per rilevanza. Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028. In secondo luogo, i fondi destinati a imprese e professionisti per investire in software e servizi cloud. Infine, lo slittamento al 1° luglio 2027 di plastic tax e sugar tax, previste in partenza dal 1° gennaio. Le notizie derivano dalla stampa specializzata e da un disegno di legge il cui testo non è ancora stato pubblicato: importi e condizioni vanno perciò presentati al condizionale.

RISORSE: LE CIFRE DELLA ZES UNICA

Per la ZES unica la legge di Bilancio 2026 aveva già messo a disposizione un miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Aggiungendo i 3,65 miliardi della nuova manovra, e a patto che le previsioni di spesa vengano rispettate, le imprese beneficiarie potrebbero disporre nel biennio 2027–2028 di risorse complessive pari a circa 4,4 miliardi di euro. Non è chiaro, stando alla fonte, in che modo i 3,65 miliardi si sommino agli stanziamenti già previsti dalla legge di Bilancio 2026: i 4,4 miliardi complessivi sono dunque una stima, da riscontrare sul testo.

Rientrano tra i destinatari le imprese del Mezzogiorno e quelle di Marche e Umbria, che hanno fatto ingresso nelle aree agevolate grazie all'ampliamento territoriale disposto dalla legge 171 del 2025.

COME FUNZIONA: IL MECCANISMO DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES

Previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, il beneficio assume la forma di un credito d'imposta, compreso tra il 30% e il 60% secondo la regione, sull'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e altri beni strumentali. Vi rientrano anche gli immobili strumentali, nel limite del 50% dell'investimento. Il valore dei progetti deve collocarsi tra 200.000 euro (50.000 euro per agricoltura e pesca) e 100 milioni di euro. In Marche e Umbria le aliquote sono pari al 35%, 25% e 15%, rispettivamente per le piccole, le medie e le grandi imprese.

La quota effettivamente fruibile differisce da quella teorica, poiché discende dal riparto nazionale che l'Agenzia delle entrate determina sulla base delle istanze presentate: negli ultimi provvedimenti si è stabilizzata attorno al 60,38% dell'importo teorico. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24 e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Chi ha piccole imprese con molti investimenti dovrebbe quindi pianificare con cautela: con una percentuale di fruizione del 60,38%, un credito teorico di 100.000 euro

potrebbe tradursi in circa 60.380 euro realmente utilizzabili.

MISURE COLLEGATE: NUOVE ASSUNZIONI E SNELLIMENTI

Alla ZES unica si affiancano altri strumenti. Per chi assume disoccupati con più di 35 anni è previsto un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per 24 mesi, limitato alle aziende con un massimo di 10 dipendenti. Sul versante burocratico, le imprese hanno accesso a iter autorizzativi accelerati e allo Sportello unico digitale ZES, che prende il posto dei singoli titoli abilitativi. Questi vantaggi pesano sul costo reale dell'investimento e sui tempi di avvio, e vanno valutati insieme al credito d'imposta.

DIGITALE: L'INCENTIVO PER SOFTWARE E CLOUD

Il secondo tema è quello del digitale. Il disegno di legge introduce, oppure estenderebbe, agevolazioni fiscali sul modello del piano Transizione 5.0 per software, servizi in cloud, soluzioni digitali avanzate e progetti di intelligenza artificiale. Dalle fonti emergono tre elementi nuovi:

- il credito d'imposta copre non soltanto l'acquisto di software tradizionale, ma anche i servizi cloud e la cyber security;
- il beneficio verrebbe allargato a professionisti, micro e piccole imprese, mentre le misure precedenti erano spesso riservate alla grande industria o ai beni materiali;
- sarebbero agevolati i costi dei contratti in abbonamento, come il Software as a Service (SaaS, cioè il software offerto come servizio a canone) e le infrastrutture cloud continuative, e non solo l'acquisto di licenze installate in azienda.

Aliquote, massimali, modalità di fruizione e requisiti non sono ancora noti. Per ora conviene evitare di pianificare acquisti contando su un incentivo non definito, e accertarsi piuttosto con il fornitore che il contratto sia impostato in modo da poter rientrare nella futura agevolazione.

IMPOSTE DI SCOPO: IL RINVIO DI PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Il disegno di legge dispone lo slittamento al 1° luglio 2027 della sospensione di plastic tax e sugar tax, destinate altrimenti a entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Quanto alla plastic tax, sarebbe il nono rinvio consecutivo per un tributo istituito nel 2019 e mai applicato. La norma di riferimento è la legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La plastic tax è un tributo di 0,45 euro per chilogrammo che colpisce i manufatti in plastica monouso, detti Macsi, tra cui imballaggi, piatti, bicchieri e stoviglie usa e getta. Lo scopo è limitare il consumo di plastica monouso e favorire il riciclo e i materiali alternativi. La sugar tax è invece un'imposta di scopo applicata alle bevande analcoliche dolcificate, con l'intento di scoraggiare l'eccessivo consumo di zuccheri. Le associazioni di categoria ne mettono spesso in dubbio l'efficacia e l'impatto economico. Per le imprese del comparto il rinvio evita di dover adeguare subito contabilità, magazzino e adempimenti, ma resta una forte incertezza.

COSA FARE: SUGGERIMENTI PER LE IMPRESE

Le aziende del Mezzogiorno, di Marche e Umbria che hanno in programma investimenti nel 2027 farebbero bene a controllare l'ammissibilità del progetto, la soglia minima di 200.000 euro e il calendario delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, tenendo presente che la percentuale di credito deriva dal riparto nazionale. Professionisti e piccole imprese possono invece fare un censimento dei software e dei servizi cloud già utilizzati. Produttori e importatori di imballaggi in plastica e di bevande zuccherate, infine, dispongono di sei mesi di tregua, ma dovrebbero comunque continuare a predisporre i sistemi in vista di un'eventuale entrata in vigore.

DOMANDE FREQUENTI

I 3,65 MILIARDI PER LA ZES UNICA SONO GIÀ DEFINITIVI?

I 3,65 miliardi per il biennio 2027–2028 derivano dalle anticipazioni sul disegno di legge di bilancio. Importi e coordinamento con gli stanziamenti precedenti attendono conferma nel testo. Anche la stima delle risorse complessive richiede un riscontro prima di pianificare gli investimenti.

IL CREDITO ZES TEORICO COINCIDE CON QUELLO EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE?

La quota effettivamente fruibile dipende dal riparto nazionale determinato dall'Agenzia delle entrate in base alle istanze. Il credito teorico può quindi essere ridotto. L'utilizzo avviene soltanto in compensazione tramite F24, secondo le condizioni previste per gli investimenti agevolati.

SONO GIÀ NOTI I REQUISITI DEGLI INCENTIVI PER SOFTWARE E CLOUD?

Aliquote, massimali, modalità di fruizione e requisiti non sono ancora noti. Le anticipazioni includono software, cloud e contratti in abbonamento, con una possibile apertura a professionisti e piccoli operatori. Conviene censire le spese senza assumere come acquisito un incentivo ancora da definire.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-zes-unica-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 03/11/2026

Legge di Bilancio 2027: chi paga la manovra da 26 miliardi e le novità per le imprese

La legge di bilancio 2027 propone una manovra da 26 miliardi per famiglie e imprese: coperture e misure restano soggette all'approvazione parlamentare. Con la seduta del 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027–2029. L'intervento ha un valore di circa 26 miliardi di euro, e le risorse sono dirette soprattutto a famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto e salute. Gran parte della copertura proviene dal comparto finanziario: più di cinque miliardi derivano dal contributo di banche e assicurazioni e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, mentre le società energetiche porterebbero circa 700 milioni e il settore dei giochi altri 700 milioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fisco.

Norme chiave
Disegno di legge di Bilancio 2027.

Destinatari
Imprese, professionisti, intermediari finanziari e contribuenti.

Punto pratico
Elenca ricavi, locazioni e investimenti che potrebbero rientrare nelle misure proposte e prepara un confronto con la disciplina attuale, verificando soglie e decorrenze nel testo definitivamente approvato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La legge di bilancio 2027 propone una manovra da 26 miliardi per famiglie e imprese: coperture e misure restano soggette all'approvazione parlamentare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per le banche l'aliquota salirebbe dal 27,5% al 30,5%, per le assicurazioni dal 24% al 27%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi assiste queste imprese deve seguire con attenzione il testo, perché franchigie, esclusioni e decorrenza dipendono dalla formulazione definitiva della norma.

Con la seduta del 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027–2029. L'intervento ha un valore di circa 26 miliardi di euro, e le risorse sono dirette soprattutto a famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto e salute. Gran parte della copertura proviene dal comparto finanziario: più di cinque miliardi derivano dal contributo di banche e assicurazioni e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, mentre le società energetiche porterebbero circa 700 milioni e il settore dei giochi altri 700 milioni. Quanto alle misure, spiccano l'esenzione strutturale dal bollo auto fino a 80 kW, l'aliquota IRPEF del 33% fino a 55.000 euro, la soglia del forfettario a 100.000 euro, la cedolare secca ridotta sugli affitti a canone concordato, la proroga dei bonus edilizi al 50% e al 36%, un voucher sanitario da 300 euro per gli over 75 e diversi interventi a favore delle imprese del Sud e delle piccole e medie imprese. Poiché si tratta di un disegno di legge, ogni punto va letto al condizionale fino all'approvazione definitiva, attesa entro il 31 dicembre 2026.

QUADRO: IL VIA LIBERA DEL 28 OTTOBRE

Il Consiglio dei Ministri ha dato il proprio assenso al disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il 2027 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2027–2029. Era in agenda anche l'esame del decreto legge per abbassare il costo di elettricità e gas per famiglie e imprese, ma è stato rinviato in vista di alcune modifiche tecniche. Ne deriva che, per ora, il tema dell'energia viene affrontato soprattutto attraverso la manovra.

In conferenza stampa la Presidente del Consiglio ha spiegato che la manovra, pari a circa 26 miliardi, risponde a una logica di legislatura. Sono confermati gli interventi della precedente legge di Bilancio che sarebbero decaduti a fine 2026: un pacchetto che da solo pesa circa 9 miliardi di euro. Il Ministro dell'Economia ha richiamato un criterio di serietà, a tutela della finanza pubblica in un quadro poco favorevole e per conservare la fiducia di agenzie di rating, osservatori internazionali e risparmiatori.

Perché il testo diventi legge, il Parlamento deve approvarlo entro il 31 dicembre 2026. In corso d'esame è possibile presentare emendamenti, a condizione che le nuove misure abbiano una copertura: il contenuto definitivo potrebbe perciò discostarsi da quello descritto nelle prime sintesi.

COPERTURE: DA DOVE ARRIVANO LE RISORSE

La prima fonte di finanziamento è la maggiore flessibilità consentita dalle due clausole di salvaguardia nazionali previste dalle regole europee (le National Escape Clause),

soprattutto quella relativa all'energia, a cui si somma la trattativa con l'Unione europea per ottenere ulteriori margini. Su questo punto il negoziato con Bruxelles non si è ancora chiuso.

La seconda via passa per i settori economici:

- più di cinque miliardi verrebbero dal comparto finanziario, ossia da banche e assicurazioni, con una franchigia di 90.000 euro studiata per ridurre o annullare l'effetto su banche popolari e cooperative, e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie;
- circa 700 milioni verrebbero dalle società energetiche, e si aggiungerebbero al contributo già chiesto in passato per finanziare il decreto bollette;
- ulteriori 700 milioni arriverebbero dal settore dei giochi.

BANCHE: IRES E IRAP DEL SETTORE FINANZIARIO

Il contributo richiesto al settore finanziario si realizza attraverso le imposte sui redditi e l'IRAP. Il viceministro dell'Economia ha chiarito che l'IRAP è stata tarata in modo da non incidere sul patrimonio di vigilanza, dato che ai fini di quel calcolo l'imposta non pesa sul conto economico, esattamente come l'addizionale IRES. Per l'IRAP si individuano le voci su cui agire, cioè le spese amministrative e gli ammortamenti dei beni strumentali: la quota imponibile scenderebbe dal 90% al 30%, il che di fatto riduce la deduzione. Restano escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione immobiliare.

Si aggiunge un incremento dell'IRES di 3 punti percentuali. Per le banche l'aliquota sale dal 27,5% al 30,5%, per le assicurazioni dal 24% al 27%. Chi assiste queste imprese deve seguire con attenzione il testo, perché franchigie, esclusioni e decorrenza dipendono dalla formulazione definitiva della norma.

FISCO: BOLLO AUTO, IRPEF, FORFETTARI E CEDOLARE

Sul piano fiscale la manovra introduce in modo strutturale l'esenzione dal bollo auto. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha precisato che l'esenzione riguarda un solo veicolo per intestatario. In via principale sono esentate le autovetture a benzina, a gasolio o ibride con potenza fino a 80 kW; in via residuale, i motocicli e i ciclomotori di chi non possiede un'autovettura agevolabile. Secondo questi criteri il 45% dei veicoli risulterebbe esentato, ma la platea dei beneficiari sarebbe più ampia: il 65% degli intestatari, pari al 73% delle famiglie che hanno almeno un veicolo.

Per l'IRPEF si prevede di alzare il secondo scaglione, con aliquota del 33%, fino a 55.000 euro (oggi il limite è 50.000), con un vantaggio massimo di 500 euro l'anno. Nel regime forfettario la soglia di accesso passerebbe da 85.000 a 100.000 euro. È stato sottolineato che in manovra non compare la detassazione delle tredicesime.

Quanto agli affitti, un piano casa abbasserebbe la cedolare secca al 5% per i contratti a canone concordato e all'1% per quelli a canone concordato rivolti a giovani fino a 35 anni. In seguito la cedolare sarebbe estesa agli immobili commerciali. I bonus edilizi verrebbero prorogati per il 2027 con le aliquote del 50% e del 36%, ossia le percentuali oggi riconosciute per gli interventi sugli edifici, mentre sugar tax e plastic tax slitterebbero al 1° luglio 2027.

SANITÀ: FONDO E VOUCHER PER GLI ANZIANI

Il fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi di euro, fino a 146,3 miliardi nel 2027; una quota sarebbe vincolata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Si prevede inoltre un voucher sociale di 300 euro per gli over 75 con pensione fino a 28.000 euro annui. I beneficiari stimati sono 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo di 1,6 miliardi di euro. Stando alla presentazione del Governo, il budget potrebbe servire a pagare spese sanitarie non coperte dal servizio pubblico, come farmaci e visite specialistiche.

IMPRESE: ZES, ENERGIA E INVESTIMENTI

Sul fronte delle imprese la manovra conferma la ZES unica per il Mezzogiorno, con uno stanziamento che sale a 2,4 miliardi di euro secondo la fonte consultata (altre ricostruzioni riportano cifre diverse, quindi l'importo va verificato sul testo). Resterebbe in vigore l'energy release per le imprese energivore, e ne verrebbe introdotto uno nuovo, riservato alle piccole e medie imprese e finanziato con 1 miliardo di euro. L'iperammortamento ha già copertura fino al 2028 grazie alla precedente legge di Bilancio, e la nuova manovra vi affiancherebbe un credito d'imposta per il software.

Altre misure per famiglie e lavoro, trattate in un articolo separato, comprendono gli incentivi alle assunzioni, i congedi parentali, la tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali e il fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita dalla pensione, i cui dettagli verranno definiti in Parlamento.

PROSPETTIVE: COME SEGUIRE L'ITER

Per professionisti e imprese il quadro operativo è lineare: nulla di ciò che è stato descritto è già in vigore, e i contenuti derivano dal comunicato stampa e dalle dichiarazioni del Governo, in attesa del testo ufficiale. I primi controlli utili riguardano le misure che richiedono decisioni anticipate, come la valutazione del regime forfettario, i contratti di locazione a canone concordato e gli investimenti agevolabili. Prima di cambiare piani di investimento o contratti è opportuno attendere il testo definitivo, verificando in particolare requisiti, soglie e decorrenze, in parte ancora da precisare.

DOMANDE FREQUENTI

LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2027 SONO GIÀ IN VIGORE?

Le misure descritte appartengono a un disegno di legge e non sono ancora in vigore. Il Parlamento deve approvarlo entro il 31 dicembre 2026 e può modificarne i contenuti. Prima di cambiare contratti o investimenti occorre verificare il testo definitivo, con requisiti, soglie e decorrenze.

QUALI CAMBIAMENTI FISCALI PREVEDE LA MANOVRA PER I CONTRIBUENTI?

Il progetto prevede l'estensione del secondo scaglione IRPEF al 33% fino a 55.000 euro e della soglia forfettaria a 100.000 euro. Comprende inoltre esenzioni dal bollo auto e riduzioni della cedolare secca. Sono proposte soggette all'approvazione parlamentare, i cui contenuti possono cambiare.

QUALI INTERVENTI PER LE IMPRESE SONO PREVISTI DALLA MANOVRA 2027?

Il progetto conferma la ZES unica e l'energy release per le imprese energivore, affiancandovi uno strumento per le piccole e medie imprese e un credito d'imposta per il software. Lo stanziamento ZES riportato richiede verifica sul testo; requisiti e decorrenze vanno controllati prima di programmare gli investimenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/legge-di-bilancio-2027-manovra-coperture-imprese/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 05/11/2026

Iper-ammortamento: la certificazione contabile del revisore, controlli e fac-simile

Iper-ammortamento 2026: chi rilascia la certificazione contabile, quali controlli svolgere, perizia asseverata, costi e contenuto minimo dell'attestazione. La Legge di Bilancio 2026 subordina l'iper-ammortamento a due adempimenti documentali, regolati dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2026. La perizia tecnica asseverata copre l'aspetto tecnico dell'investimento: certifica che il bene ha i requisiti degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e che risulta interconnesso. La certificazione contabile copre invece l'aspetto economico: certifica che le spese sono state sostenute davvero e che trovano riscontro nelle scritture dell'impresa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni alle imprese.

Norme chiave
Art. 1, commi 427–436, L. 199/2025 · D.L. 38/2026 · D.M. 7 maggio 2026, artt. 6 e 7 · Ris. AdE 152/E/2017 · Circ. AdE 8/E/2019.

Destinatari
Imprese che investono in beni 4.0 e fotovoltaico, revisori legali, commercialisti, ingegneri e periti incaricati della perizia.

Punto pratico
Per l'iper-ammortamento servono sempre perizia asseverata e certificazione contabile di un revisore indipendente. L'impresa con revisore già incaricato deve rivolgersi a lui; il costo non è agevolabile.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Iper-ammortamento 2026: chi rilascia la certificazione contabile, quali controlli svolgere, perizia asseverata, costi e contenuto minimo dell'attestazione.
- 💡 **Impatto operativo:** Rispetto al passato cambia un aspetto: non è contemplata l'autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, che era invece possibile con il precedente credito d'imposta 4.0.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Iper espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

La Legge di Bilancio 2026 subordina l'iper-ammortamento a due adempimenti documentali, regolati dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2026. La perizia tecnica asseverata copre l'aspetto tecnico dell'investimento: certifica che il bene ha i requisiti degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e che risulta interconnesso. La certificazione contabile copre invece l'aspetto economico: certifica che le spese sono state sostenute davvero e che trovano riscontro nelle scritture dell'impresa. Occorrono entrambe, qualunque sia l'importo dell'investimento. A rilasciare la certificazione deve essere un revisore legale dei conti o una società di revisione, muniti di adeguate coperture assicurative. Quando l'impresa ha già un soggetto incaricato della revisione legale, la strada obbligata è rivolgersi a lui; quando invece non è soggetta all'obbligo di revisione, può scegliere un revisore iscritto alla sezione A del registro, a condizione che sia indipendente. Stando all'interpretazione prevalente, il commercialista che già cura la contabilità del cliente non può sottoscriverla.

BASE NORMATIVA: FONTI E FINESTRA TEMPORALE

Il riferimento è l'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), a cui si aggiungono gli articoli 6 e 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n. 88/2026, e il decreto ministeriale 7 maggio 2026. Danno diritto all'agevolazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: la certificazione deve dunque attestare che il sostenimento è avvenuto all'interno di questo periodo.

Diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051–1063, legge n. 178/2020), né la legge né il decreto attuativo impongono di riportare una specifica dicitura normativa nelle fatture di acquisto. Ne deriva un controllo documentale più semplice, poiché il revisore non è tenuto a cercare nelle fatture alcun richiamo di legge.

PERIZIA ASSEVERATA: IL DOCUMENTO TECNICO

Secondo l'articolo 6 del decreto, le perizie asseverate, accompagnate da analisi tecniche, devono comprovare le caratteristiche tecniche dei beni, vale a dire la loro appartenenza agli elenchi degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, nonché la loro interconnessione al sistema. Per gli impianti fotovoltaici la perizia deve inoltre attestare che i moduli sono tra quelli dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181: moduli con celle prodotti nell'Unione europea con efficienza di cella

almeno pari al 23,5%, oppure moduli europei con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%. Il requisito della produzione nel territorio dell'Unione conserva pienamente la sua efficacia.

Può rilasciare la perizia un ingegnere o un perito industriale iscritto al relativo albo, oppure un ente di certificazione accreditato, con un'attestazione accompagnata da analisi tecnica. Soltanto nel settore agricolo sono abilitati pure il dottore agronomo o forestale, l'agrotecnico laureato e il perito agrario laureato. Il rilascio spetta esclusivamente a chi dispone di idonee coperture assicurative.

Rispetto al passato cambia un aspetto: non è contemplata l'autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, che era invece possibile con il precedente credito d'imposta 4.0. La perizia è quindi sempre dovuta, persino per investimenti modesti. Per quanto riguarda il suo costo, esso resta fuori dal costo agevolabile, dato che non serve a utilizzare il bene. L'Agenzia delle Entrate lo ha affermato con la risoluzione n. 152/E del 2017 sui precedenti iper-ammortamenti, e si ritiene che lo stesso orientamento valga per analogia per la nuova misura. Sono invece agevolabili, come oneri accessori di diretta imputazione, i costi e i compensi di perizie e collaudi tecnici legati all'acquisizione del bene.

SOGGETTI ABILITATI: CHI PUÒ FIRMARE LA CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto, una certificazione contabile deve dare conto, a prescindere dall'importo, dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa. Possono rilasciarla i soggetti incaricati della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, muniti di idonee coperture assicurative. Per le imprese che la legge non obbliga alla revisione, provvede un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Dalla lettera della norma si ricava che l'impresa già dotata di un organo di controllo contabile, comunque sia organizzato (sindaci con incarico di revisione, revisore unico o società di revisione già nominata), non possa ingaggiare un professionista esterno apposito: deve rivolgersi a chi ha già l'incarico. Le imprese non obbligate possono invece affidarsi a un professionista di loro fiducia, purché soddisfi tre requisiti: iscrizione alla sezione A del registro, idonee coperture assicurative, indipendenza secondo la normativa e il codice etico internazionale.

IL LIMITE PER IL COMMERCIALISTA DI FIDUCIA

Si ritiene che il commercialista che già assiste l'impresa beneficiaria come cliente non possa rilasciare la certificazione. Chi si occupa di contabilità, adempimenti fiscali o consulenza societaria non può dirsi indipendente, e il requisito risulterebbe violato. Si tratta di una posizione interpretativa e non di un divieto scritto nella norma, ma per prudenza lo studio che segue il cliente dovrebbe indicare un altro revisore.

COSTI: NESSUN CONTRIBUTO PER LA CERTIFICAZIONE

Nel credito Transizione 5.0, l'articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 riconosceva, a favore delle imprese non obbligate alla revisione legale, le spese di certificazione a incremento del credito d'imposta, fino a 5.000 euro. Il nuovo iper-ammortamento non prevede invece alcuna agevolazione specifica: l'impresa sostiene per intero la spesa, che non rientra nemmeno nella base di calcolo dell'agevolazione, in applicazione del medesimo principio espresso dalla risoluzione n. 152/E/2017.

CONTROLLI DEL REVISORE: LA CHECK-LIST OPERATIVA

Spetta al revisore verificare che le spese ammissibili siano state realmente sostenute e che trovino riscontro nella documentazione contabile dell'impresa. Concretamente, le spese devono risultare documentate da fattura, essere coerenti con i documenti giustificativi (contratti, ordini di acquisto, bolle di consegna e documenti di trasporto, collaudo se previsto) e non essere state rimborsate, cioè prive di note di credito o rimborsi sugli importi agevolati. La norma non entra nel dettaglio dei controlli, rimessi alla diligenza professionale secondo il parametro dell'articolo 1176, comma 2, del codice civile. A proposito dei precedenti iper-ammortamenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica non può essere condotta a campione ma deve essere analitica (circolare n. 8/E del 2019); si ritiene che l'orientamento valga per analogia anche per la nuova misura.

Una check-list di base, ispirata alle metodologie del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il credito d'imposta ZES, prevede per macchinari, impianti, attrezzature e software i seguenti controlli:

- registrazione delle fatture nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nel libro cespiti;
- verifica dell'identificativo del Sistema di Interscambio attribuito alle fatture d'acquisto;
- avvio del processo di ammortamento sui beni agevolati nel periodo d'imposta;
- assenza di note di credito emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione;
- presenza dei documenti giustificativi degli acquisti indicati nel prospetto riepilogativo, come offerte, ordini, conferme d'ordine, contratti di acquisto o di leasing;
- contratti firmati dalle parti, con descrizione dettagliata dei beni, prezzo, modalità e termini di pagamento;
- corrispondenza dei documenti di trasporto con fatture e contratti;
- modalità di pagamento pattuite o effettivo pagamento dei beni.

ATTESTAZIONE: CONTENUTO MINIMO E COMUNICAZIONE AL GSE

Quando ogni controllo ha esito favorevole, il professionista emette la certificazione. La legge non detta prescrizioni di forma, che resta quindi libera, ma il contenuto deve attestare due aspetti: l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, elencate una per una, nel periodo agevolato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; e la rispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Un fac-simile ben strutturato comprende: i dati del revisore e il numero di iscrizione al registro; i dati della società e la premessa sull'incarico conferito, con rimando alla documentazione messa a disposizione (allegato); la formula di certificazione, con l'importo complessivo delle spese sostenute e il periodo; una tabella con le spese suddivise in tre categorie, ossia beni materiali 4.0 (Allegato IV alla legge n. 199/2025), beni immateriali 4.0 (Allegato V) e beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo; l'attestazione della regolarità formale della documentazione; luogo, data, timbro e firma.

Scarica il fac-simile: fac-simile di certificazione contabile per l'iper-ammortamento (Word, .docx). È un modello orientativo dello Studio Pizzano, costruito sul contenuto minimo dell'articolo 7 del decreto e sulla check-list di settore: il decreto non prescrive un modello e la forma resta libera. I campi evidenziati in giallo vanno compilati o adattati dal revisore sotto la propria responsabilità, e prima dell'invio conviene controllare le istruzioni operative del GSE.

Gli estremi della certificazione vanno riportati nella comunicazione di completamento da trasmettere al GSE. Secondo la tabella di sintesi della fonte, perizia e certificazione non sono inviate al GSE, mentre alcune ricostruzioni di stampa parlano di un loro allegato alla comunicazione: dato che le fonti divergono, conviene controllare le istruzioni operative del GSE prima dell'invio della pratica e, comunque, conservare entrambi i documenti. In base alle sintesi disponibili, la comunicazione di completamento va trasmessa al termine dell'investimento e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, ma anche questa data deve essere riscontrata sulle regole del GSE.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/iper-ammortamento-certificazione-contabile-revisore-controlli-fac-simile/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Ricevute POS: l'estratto conto le sostituisce solo a certe condizioni

Ricevute POS e estratto conto: l'art. 8 del D.L. 19/2026 permette di buttare la carta, ma servono dettaglio delle operazioni e conservazione. Con l'articolo 8, comma 1, del D.L. 19/2026 (decreto PNRR), convertito dalla legge 50/2026, le ricevute cartacee rilasciate dai terminali POS possono essere rimpiazzate dalle comunicazioni e dalla documentazione che banche e intermediari finanziari trasmettono ai propri clienti, anche in digitale. Occorre tuttavia che il documento bancario riporti le informazioni sulle singole operazioni e che sia conservato secondo le modalità dell'articolo 2220 del codice civile. Non è sufficiente un estratto con saldi o movimenti aggregati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Corrispettivi telematici.

Norme chiave
D.L. 19/2026, art. 8, comma 1 · L. 50/2026 · D.Lgs. 385/1993, art. 119 · Codice civile, art. 2220 · L. 207/2024, art. 1, commi 74 e 77 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 424470/2025.

Destinatari
Esercenti, imprese, professionisti e privati che pagano con carte.

Punto pratico
Prima di eliminare le ricevute POS, acquisisci estratti analitici anche per le carte con addebito cumulativo e collega ogni pagamento al documento di spesa; archivia i file con garanzie di integrità e controlla separatamente l'abbinamento POS-RT.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ricevute POS e estratto conto: l'art. 8 del D.L. 19/2026 permette di buttare la carta, ma servono dettaglio delle operazioni e conservazione. Le regole.
- 💡 **Impatto operativo:** 385/1993) possono essere impiegate in luogo delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, oppure con un'altra modalità digitale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi omette il collegamento incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs.

Con l'articolo 8, comma 1, del D.L. 19/2026 (decreto PNRR), convertito dalla legge 50/2026, le ricevute cartacee rilasciate dai terminali POS possono essere rimpiazzate dalle comunicazioni e dalla documentazione che banche e intermediari finanziari trasmettono ai propri clienti, anche in digitale. Occorre tuttavia che il documento bancario riporti le informazioni sulle singole operazioni e che sia conservato secondo le modalità dell'articolo 2220 del codice civile. Non è sufficiente un estratto con saldi o movimenti aggregati. Resta invariata la conservazione di fatture, documenti commerciali e ricevute fiscali, e la novità va tenuta separata dall'obbligo di collegare il POS al registratore telematico, che in caso di violazione comporta una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. Chi ha cambiato POS in agosto 2026 ha tempo per l'abbinamento fino al 30 ottobre 2026.

COSA CAMBIA: DALLA CARTA AL DOCUMENTO DELLA BANCA

Secondo la norma, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in digitale, da banche e intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) possono essere impiegate in luogo delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, oppure con un'altra modalità digitale. Perché ciò valga, questi documenti devono riportare le informazioni sulle singole operazioni ed essere conservati nel rispetto dell'articolo 2220 del codice civile.

Il motivo è lineare. La ricevuta POS non è un documento contabile, bensì la prova di un pagamento. Come osserva la Relazione illustrativa, obbligare a custodirla su carta per dieci anni era un peso sproporzionato rispetto al suo scopo. Il decreto è in vigore dal 20 febbraio 2026 e la semplificazione interessa ogni pagamento elettronico, non solo quelli diretti alla pubblica amministrazione, come invece lasciava intendere il primo annuncio del Consiglio dei ministri. La legge di conversione è la n. 50/2026; le fonti consultate riportano date diverse per la sua adozione, perciò prima di citarla in un atto è bene riscontrare la data sulla Gazzetta Ufficiale.

CAMBIO DI ROTTA: IL SUPERAMENTO DELLA CIRCOLARE 14/E

Rispetto al passato la svolta è netta. Con la circolare 14/E del 2023 l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato l'estratto conto come una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, in via «opzionale, residuale e non aggiuntiva», da utilizzare soltanto in assenza di altri riscontri. Ora, per effetto della norma, la documentazione

bancaria è in grado di sostituire la ricevuta, purché siano rispettate le condizioni di legge. Nella pratica la differenza pesa: chi perde la ricevuta o non la ritira non deve più ripiegare su prove alternative, e può esibire la riga corrispondente dell'estratto.

TRE CONDIZIONI: QUANDO LA SOSTITUZIONE È VALIDA

Ad ogni modo, la sostituzione opera soltanto al ricorrere di tre condizioni.

CONDIZIONE	CHE COSA SIGNIFICA
Dettaglio delle singole operazioni	Il documento indica almeno data, importo e beneficiario di ogni pagamento; un estratto con saldi o movimenti aggregati non basta
Conservazione ex articolo 2220 c.c.	Dieci anni per chi tiene la contabilità; per i privati, fino alla scadenza del termine di accertamento
Regole sui documenti informatici	Un documento digitale deve assicurare integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità lungo l'intero periodo di conservazione

L'indicazione di data, importo e beneficiario proviene dalla fonte come contenuto minimo, mentre la norma si esprime in termini più generici, parlando di informazioni sulle singole operazioni. Alcune sintesi chiariscono che occorre una lista analitica dei movimenti e che il contribuente, prima di buttare la carta, dovrebbe accertarsi che la banca offra questo grado di dettaglio. Quanto alla durata, qualche commento rileva che l'articolo 2220 potrebbe risultare di difficile applicazione se il documento serve in un giudizio o in un accertamento ancora aperto: in tali ipotesi è prudente non distruggere nulla finché dura il contenzioso.

COSA NON CAMBIA

Gli obblighi di conservazione di documenti commerciali, fatture e ricevute fiscali restano fermi: la ricevuta POS è cosa diversa, e rimane in ogni caso un documento fiscale che attesta la vendita o la prestazione. Inoltre, quando il documento di spesa indica già il mezzo di pagamento tracciabile, ai fini delle detrazioni non occorrono né la ricevuta POS né l'estratto conto.

CASI CONCRETI: DETRAZIONI E DEDUZIONI

Il primo caso riguarda un privato. Nel 2026 il signor Rossi sostiene spese veterinarie per 500 euro pagando con carta di credito, e riceve un documento di spesa privo dell'indicazione del mezzo di pagamento. La carta è a saldo mensile cumulativo sul conto corrente. Qui l'estratto del conto corrente non basta, dato che mostra un solo addebito complessivo. Oltre al documento della prestazione, il signor Rossi deve quindi conservare l'estratto conto della carta, nel quale compare il singolo pagamento al veterinario. Solo una volta ottenuto questo documento si può eliminare la ricevuta POS.

Il secondo caso coinvolge un'impresa. Alfa S.r.l. paga con carta aziendale vitto e alloggio per la trasferta in Italia di un dipendente. Poiché la deducibilità dipende dalla tracciabilità del pagamento, la documentazione bancaria che individua i singoli pagamenti funge da supporto alla contabilità: va acquisita e archiviata assieme ai giustificativi di spesa, nel rispetto dell'articolo 2220 del codice civile.

SITUAZIONE	DOCUMENTO UTILE	RICEVUTA POS
Fattura o scontrino che indica già il pagamento tracciabile	Il documento di spesa stesso	Non necessaria
Carta di credito con addebito mensile cumulativo	Estratto conto della carta con il singolo pagamento	Eliminabile solo dopo averlo acquisito
Carta di debito con addebito immediato in conto corrente	Estratto del conto con il dettaglio dell'operazione	Eliminabile se il dettaglio c'è
Estratto con soli saldi o totali	Insufficiente	Da conservare o da integrare

ARCHIVIO DIGITALE: COME CONSERVARE L'ESTRATTO

Per chi opta per il digitale, resta da risolvere il tema dell'archiviazione del file. Un estratto conto scaricato dall'home banking e dimenticato in una cartella del computer non garantisce l'integrità: può essere alterato, smarrito o diventare illeggibile col passare del tempo. La norma richiama l'articolo 2220 del codice civile e, per i documenti informatici, le regole sulla conservazione, le quali pretendono integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità per tutto il periodo previsto. Per un'impresa ciò vuol dire far confluire gli estratti nel sistema di conservazione già adottato per fatture e registri, oppure in un archivio dotato di copie di sicurezza e data certa.

Anche sulla durata il tema è concreto. L'impresa conserva per dieci anni, al pari delle scritture contabili; il privato, stando alla fonte, fino alla scadenza del termine di accertamento della dichiarazione in cui ha indicato la detrazione. Conviene inoltre domandare alla banca, se possibile, di attivare l'invio degli estratti in formato analitico: il costo di una simile richiesta è irrisorio a fronte del rischio di non riuscire a provare un pagamento deducibile.

ALTRO OBBLIGO: IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO

La semplificazione delle ricevute non deve essere scambiata con l'obbligo, operativo dal 2026, di collegare i terminali POS ai registratori telematici. Tale obbligo deriva dall'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 207/2024 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470. L'abbinamento si esegue nel portale «Fatture e Corrispettivi», dal sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione o alla modifica del POS e fino all'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese. Questi sono i due estremi della finestra operativa.

Ecco un esempio con le date. La Beta S.n.c., esercente al dettaglio, ha cambiato il POS ad agosto 2026. Il collegamento con il registratore telematico deve quindi

essere registrato fra il 6 ottobre e venerdì 30 ottobre 2026, che è l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese seguente alla sostituzione.

SANZIONI PER L'OMESSO COLLEGAMENTO

Chi omette il collegamento incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, da 1.000 a 4.000 euro. Nei casi contemplati dall'articolo 12 del medesimo decreto, può essere disposta pure la sospensione della licenza o dell'autorizzazione. Le due novità toccano materie differenti e vanno trattate separatamente: la prima rende più leggera la conservazione dei documenti, la seconda impone un adempimento sui dispositivi.

PIANO OPERATIVO: COSA CONVIENE FARE ADESSO

Per professionisti e imprese le indicazioni pratiche sono poche e concrete. Prima di eliminare le ricevute cartacee, occorre verificare che la banca fornisca il dettaglio delle singole operazioni anche per le carte con addebito cumulativo. Va poi deciso dove archiviare l'estratto: in digitale, con un sistema che ne assicuri integrità e leggibilità nel tempo. La carta si tiene in azienda finché restano aperti un accertamento o un contenzioso. Per ogni nuovo terminale, infine, va controllata la data del collegamento con il registratore telematico, tenendo distinto l'adempimento dalla semplificazione.

Per i contribuenti privati valgono considerazioni analoghe, con una cautela ulteriore: ai fini delle detrazioni nel 730, chi decide di non tenere la ricevuta deve essere in grado di dimostrare il pagamento tracciabile con il documento bancario, conservandolo fino alla scadenza del termine di accertamento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ricevute-pos-estratto-conto-dettaglio-conservazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027: forfettari a 100.000 euro e cedolare sui negozi, cosa si sa

Manovra 2027 alla vigilia del Consiglio dei ministri: forfettari a 100.000 euro, cedolare sui negozi, misure per i giovani. Tutto da confermare. Il 28 ottobre 2026 la legge di bilancio 2027 approda in Consiglio dei ministri, e lo fa con un raggio d'azione più ristretto di quanto ci si attendesse. Stando alle ricostruzioni dei giornali, per ora cade l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 60.000 euro, e anche la variante più contenuta, limitata ai redditi fino a 55.000 euro, che avrebbe avvantaggiato circa 602.000 contribuenti, rischia di non farcela. Rimangono sul tavolo interventi mirati: un'Irpef ridotta per gli under 30 con reddito basso, un prelievo al 5% per i giovani neoassunti e una superdeduzione a favore di chi assume under 35.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Direttiva (UE) 2020/285 · Disegno di legge di bilancio 2027.

Destinatari
Forfettari, proprietari di negozi e imprese che assumono giovani.

Punto pratico
Monitora gli incassi dei forfettari prossimi a 85.000 euro e simula separatamente gli effetti IVA; censisci locazioni commerciali e assunzioni previste, verificando requisiti e decorrenze nel testo parlamentare prima di cambiare contratti o regime.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Nessuna di queste misure dispone ancora di un testo normativo: il disegno di legge non risultava presentato alle Camere, perciò ogni cosa va intesa al condizionale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'intervento più atteso consisteva nell'estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Stando alle notizie più fresche, pure questa strada sarebbe a rischio.

Il 28 ottobre 2026 la legge di bilancio 2027 approda in Consiglio dei ministri, e lo fa con un raggio d'azione più ristretto di quanto ci si attendesse. Stando alle ricostruzioni dei giornali, per ora cade l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 60.000 euro, e anche la variante più contenuta, limitata ai redditi fino a 55.000 euro, che avrebbe avvantaggiato circa 602.000 contribuenti, rischia di non farcela. Rimangono sul tavolo interventi mirati: un'Irpef ridotta per gli under 30 con reddito basso, un prelievo al 5% per i giovani neoassunti e una superdeduzione a favore di chi assume under 35. Per i lavoratori autonomi si discute di portare la soglia del regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro di ricavi, con l'Iva dovuta oltre gli 85.000 euro. Per i negozi si ipotizza una cedolare secca al 21% fino a 300 metri quadri, ridotta al 10% nei centri metropolitani. Nessuna di queste misure dispone ancora di un testo normativo: il disegno di legge non risultava presentato alle Camere, perciò ogni cosa va intesa al condizionale.

QUADRO GENERALE: UNA MANOVRA CON MARGINI RIDOTTI

Secondo le cronache, la manovra pesa circa 23,5 miliardi di euro. Buona parte di questa somma è già vincolata: 14,4 miliardi di deficit aggiuntivo servono a difesa e transizione energetica, e sono possibili grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale concordata con l'Unione europea. Per il fisco resta dunque poco spazio, come ha ammesso lo stesso ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: il governo, ha detto in sostanza, farà il possibile date le condizioni attuali, confidando di trovare maggiore spazio nelle prossime settimane.

Il Documento programmatico di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, stabilisce i saldi, ma non riporta il testo delle norme fiscali né attribuisce gli importi alle singole misure. Ne deriva che tutte le indicazioni seguenti provengono da indiscrezioni di stampa e non da un provvedimento: il controllo andrà effettuato sul disegno di legge, una volta pubblicato, e quindi sul testo approvato dal Parlamento.

IRPEF CETO MEDIO: IL TAGLIO SEMPRE PIÙ LONTANO

L'intervento più atteso consisteva nell'estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Attualmente tale aliquota vale fino a 50.000 euro e oltre quel livello scatta il 43%: chi lo superasse si vedrebbe applicare un'aliquota inferiore su una porzione più ampia del proprio reddito. Nei giorni passati si era parlato anche di una versione attenuata, con tetto a 55.000 euro, concepita per garantire almeno un modesto beneficio a una platea valutata in 602.000 contribuenti.

Stando alle notizie più fresche, pure questa strada sarebbe a rischio. Per chi legge, la conseguenza concreta è lineare: chi contava su un risparmio d'imposta nel 2027

per i redditi medio-alti dovrebbe, al momento, evitare di farvi affidamento nella pianificazione.

MISURE GIOVANI: IRPEF RIDOTTA E ASSUNZIONI

La parte che pare avere maggiori possibilità di entrare in manovra riguarda i giovani. Le ricostruzioni descrivono tre interventi distinti, che è opportuno tenere separati perché si rivolgono a destinatari differenti.

MISURA (IPOTESI)	DESTINATARI	CONTENUTO
Mini-Irpef	Giovani under 30 con reddito contenuto	Imposizione attenuata sul reddito, con soglie da stabilire
Flat tax al 5%	Giovani neoassunti	Imposta sostitutiva al 5%, con ambito di applicazione non ancora noto
Superdeduzione al 140%	Aziende che assumono under 35	Costo del lavoro deducibile in misura superiore, fino al 180% se si assumono madri lavoratrici

Il meccanismo della superdeduzione è questo: il datore di lavoro sottrae dal reddito d'impresa una cifra maggiore del costo realmente sostenuto. Con una deduzione al 140%, ogni 100 euro di costo abbasserebbero il reddito imponibile di 140 euro. Rimane da chiarire a quali costi si applica, per quanto tempo e con quali tetti di importo: le fonti non forniscono questi dettagli. Alcune ricostruzioni giornalistiche precedenti, inoltre, indicavano come meno sicura la flat tax al 5% per i neoassunti, e anche questo è un buon motivo per aspettare il testo.

REGIME FORFETTARIO: SOGLIA A 100.000 EURO

Per i lavoratori autonomi la novità principale è il rialzo da 85.000 a 100.000 euro del limite massimo di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, che prevede l'imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi anni di una nuova attività, se ricorrono le condizioni). Lo stesso Giorgetti avrebbe confermato l'aumento, ma una norma non esiste ancora.

Il nodo più delicato è l'Iva. Stando all'ipotesi riferita, oltre gli 85.000 euro scatterebbero comunque gli obblighi Iva, poiché la direttiva europea sulle piccole imprese, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, ammette una franchigia soltanto fino a 85.000 euro di fatturato annuo. Distinguendo i due piani, cioè regime agevolato fino a 100.000 euro e Iva oltre gli 85.000, la soluzione risulterebbe in linea con i parametri europei.

La regola attuale è diversa. Chi supera gli 85.000 euro lascia il regime dall'anno seguente; chi oltrepassa i 100.000 euro nel corso dell'anno ne esce subito, e l'Iva è dovuta a partire dall'operazione che fa superare il limite. Se l'ipotesi prendesse forma, il forfettario con ricavi fra 85.000 e 100.000 euro rimarrebbe nel regime, ma dovrebbe occuparsi dell'Iva sulla parte eccedente, con effetti su fatturazione, registri e prezzi. Il Ministero dell'economia ha inoltre avviato, dal 21 ottobre al 18 novembre 2026, una consultazione pubblica sull'impatto della soglia vigente, la quale però non prospetta il tetto di 100.000 euro.

AGGREGAZIONI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Si discute anche di rimuovere i vincoli che fanno perdere il regime agevolato ai professionisti che si associano, danno vita a una società o optano per altre forme di aggregazione. L'argomento era già comparso un anno fa, durante l'approvazione della manovra 2026, con un ordine del giorno del deputato leghista Andrea de Bertoldi. Tuttavia un ordine del giorno rappresenta soltanto un impegno politico per il governo e non cambia la legge: l'esito rimane dunque incerto.

LOCAZIONI COMMERCIALI: CEDOLARE SUI NEGOZI

La cedolare secca è il regime facoltativo che al posto di Irpef e addizionali applica sul canone un'imposta fissa. Per le locazioni commerciali, oggi, non è accessibile in via generalizzata. Si ipotizza di estenderla ai negozi con aliquota del 21% per superfici fino a 300 metri quadri, ridotta al 10% nei centri metropolitani.

Un precedente c'è: la legge di bilancio 2019 aveva previsto la cedolare al 21% per i negozi accatastati in categoria C/1 fino a 600 metri quadri, ma soltanto per i contratti stipulati nel 2019. Non sono ancora noti l'ambito della nuova misura, i contratti coinvolti e l'eventuale restrizione alle sole nuove locazioni. Il vantaggio andrebbe poi messo a confronto con la tassazione ordinaria, dato che l'imposta sostitutiva conviene soprattutto a chi dispone di redditi complessivi elevati.

LAVORO E FAMIGLIE: PREMI, BONUS E PENSIONI

Quanto ai redditi da lavoro, le ricostruzioni segnalano la conferma della tassazione agevolata al 5% sui rinnovi contrattuali e della detassazione al 15% sulle tredicesime. Per le lavoratrici madri è oggi previsto uno sgravio contributivo di 3.000 euro l'anno per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli; il governo starebbe valutando di estendere la platea a chi ne ha almeno due.

In materia di pensioni si ipotizza un fondo da 1 miliardo di euro destinato a finanziare la proposta della Lega: uscita a 64 anni con 36 di contributi, anche per chi ha cominciato a lavorare prima del 1996. Si studiano inoltre una carta da 300 a 500 euro per le spese sanitarie degli over 75, con soglia Isee, e una possibile estensione dell'esenzione dal bollo auto ai veicoli da 6 a 9 posti fino a 133 kW delle famiglie numerose.

COPERTURE E SANATORIE: BANCHE E SUPERBONUS

Fra le coperture comparirebbe un contributo di banche e assicurazioni fino a 4,5 miliardi di euro. Il Documento programmatico prevede un gettito di 10 miliardi dal settore finanziario nel triennio 2027–2029, di cui 5 il prossimo anno. Quanto al Superbonus, si valuta di consentire la regolarizzazione delle posizioni sanzionabili mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, mentre il bonus elettrodomestici sarebbe orientato alla conferma anche per il 2027. Pure in questo caso mancano condizioni e importi.

COSA FARE ORA: PRUDENZA FINO AL TESTO

A professionisti e imprese si raccomanda di non cambiare le scelte già assunte in base a queste anticipazioni. Un forfettario prossimo agli 85.000 euro dovrebbe tenere sotto controllo i ricavi 2026 e valutare gli effetti Iva dell'eventuale novità prima di mutare regime o struttura. I proprietari di negozi dovrebbero aspettare la norma prima di considerare un nuovo contratto con cedolare. Le imprese che pianificano assunzioni di giovani potrebbero attendere il testo sulla superdeduzione, senza però rimandare scelte organizzative rilevanti. Dopo la presentazione del disegno di legge, l'iter parlamentare potrà cambiare quasi ogni dettaglio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-forfettari-100mila-cedolare-negozi/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

5 MIN LETTURA 04/11/2026

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l'antieconomicità non nega la deduzione

Cassazione 27688/2026: se ricorrono le condizioni di legge, la sproporzione economica non basta a negare la deducibilità delle sponsorizzazioni ad ASD e SSD. Al centro dell'ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L'Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio l'inerenza, ossia il legame con l'attività d'impresa, richiamando anche l'incidenza notevole di tali costi sul volume d'affari e sul reddito. I giudici di legittimità hanno però accolto le ragioni dei contribuenti: se sussistono le condizioni dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, la disciplina speciale introduce una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicitaria, inerente e congrua.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave
L. 289/2002, art. 90, comma 8 · TUIR, artt. 108 e 109.

Destinatari
Imprese sponsor, amministratori di ASD e SSD e consulenti fiscali.

Punto pratico
Verifica qualifica sportiva del beneficiario e limite annuo di 200.000 euro; abbina al contratto fatture, pagamenti e foto o materiali che provino la promozione, così da documentare tutti i presupposti della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'Ufficio non può più fondare la rettifica sulla sola antieconomicità: occorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a supporto del maggior reddito presunto.
- 💡 **Impatto operativo:** Spostamento dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria e tutela rafforzata della libertà di gestione dell'imprenditore.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: in presenza di scostamenti macroscopici e ingiustificati, l'Agenzia mantiene la facoltà di emettere accertamento analitico-induttivo.

Al centro dell'ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L'Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio l'inerenza, ossia il legame con l'attività d'impresa, richiamando anche l'incidenza notevole di tali costi sul volume d'affari e sul reddito. I giudici di legittimità hanno però accolto le ragioni dei contribuenti: se sussistono le condizioni dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, la disciplina speciale introduce una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicitaria, inerente e congrua. Le quattro condizioni vanno soddisfatte congiuntamente: il beneficiario deve essere una ASD o una SSD, occorre rispettare il limite quantitativo, la spesa deve mirare a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor, e il beneficiario deve aver davvero svolto l'attività promozionale. In tale ipotesi la sproporzione economica non consente di disconoscere la deduzione, e il giudice non può mettere la propria idea di convenienza al posto di quella dell'imprenditore.

CASO CONCRETO: LA CONTESTAZIONE DELL'UFFICIO

La vicenda nasce da alcuni costi pubblicitari che una società aveva sostenuto a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle Entrate ne aveva escluso la deduzione, ritenendo assente l'inerenza e attribuendo il peso maggiore al rapporto fra tali costi e il volume d'affari, giudicato sproporzionato. Anche la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto a questa sproporzione un rilievo decisivo.

Accogliendo il ricorso dei contribuenti, la Cassazione ha criticato esattamente questo modo di ragionare. La questione non era se l'investimento risultasse conveniente, bensì se sussistessero i presupposti fissati dalla norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive.

NORMA SPECIALE: LA PRESUNZIONE DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, i corrispettivi delle sponsorizzazioni in favore di ASD e SSD, fino a un limite annuo, vanno trattati come spese di pubblicità e non come spese di rappresentanza. Secondo una parte della dottrina, la disciplina è oggi richiamata anche dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021, relativo alla riforma dello sport: tale richiamo andrebbe controllato nel testo vigente. Il limite annuo previsto dalla disciplina è pari a 200.000 euro.

Stando all'ordinanza, la presunzione è assoluta: ciò vuol dire che l'amministrazione non può provare il contrario facendo leva su congruità o convenienza. Perché operi

servono quattro condizioni, tutte da soddisfare contemporaneamente.

- il beneficiario è una ASD o una SSD;
- è rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma;
- l'erogazione è finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor;
- il beneficiario svolge effettivamente una specifica attività promozionale.

DEROGA AL TUIR: PERCHÉ GLI ARTT. 108 E 109 RESTANO ESCLUSI

Quando i requisiti sussistono, le spese sono deducibili per intero dal reddito dello sponsor. Non si possono rimettere in discussione invocando i criteri ordinari degli artt. 108 e 109 del TUIR, che attengono alla deducibilità delle spese di pubblicità e al principio di competenza e inerenza dei costi. La disciplina speciale deroga al regime generale: vieta di contestare l'operazione sotto il profilo dell'incongruità, dell'antieconomicità o dell'assenza di un ritorno commerciale diretto.

Di conseguenza, l'ufficio non può sostenere che "la spesa è eccessiva rispetto ai ricavi, dunque non è inerente". Quando la sponsorizzazione rientra nello schema previsto dalla legge, la deduzione è dovuta.

CONCETTO DI INERENZA: UN CRITERIO QUALITATIVO, NON MATEMATICO

Dalla pronuncia emerge un'idea qualitativa dell'inerenza. Un costo è inerente se risulta collegato in modo funzionale all'attività d'impresa, senza che occorra dimostrare una proporzione matematica fra spesa e ricavi. Nell'ambito delle sponsorizzazioni il ritorno economico è di regola solo eventuale e non si può prevedere in anticipo: perciò né la mancata crescita dei ricavi né lo squilibrio fra investimento e fatturato bastano, da soli, a negare la deduzione.

Ne deriva un confine al controllo del giudice. Dimostrati i presupposti specifici, il giudice tributario non può svolgere una propria valutazione sulla convenienza economica, né mettere il proprio giudizio al posto di quello dell'imprenditore circa la scelta di investire nello sport.

PROVA NECESSARIA: COSA TENERE AGLI ATTI

La presunzione, tuttavia, non funziona come un lasciapassare automatico. Alcune pronunce degli ultimi mesi, riferite dalla stampa specializzata, sottolineano che occorre un riscontro oggettivo dell'attività promozionale effettivamente svolta: una descrizione generica non basta. Anche per questa ragione è opportuno che lo sponsor custodisca documenti concreti.

ELEMENTO DA CONSERVARE	A CHE COSA SERVE
Contratto di sponsorizzazione scritto	Dimostrare corrispettivo, durata e prestazione pubblicitaria
Prove della visibilità (loghi, striscioni, post, locandine)	Documentare l'attività promozionale effettiva
Fattura e pagamento tracciato	Collegare il costo alla prestazione
Verifica della qualifica del beneficiario	Accertare che si tratti realmente di una ASD o SSD iscritta nel registro
Controllo del limite annuo	Rimanere entro la soglia agevolata

COSA CAMBIA: CONSEGUENZE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nel contenzioso la pronuncia offre un argomento utile: chi riceve un avviso di accertamento fondato solo sull'incidenza delle sponsorizzazioni rispetto al fatturato può replicare che tale criterio non è sufficiente, qualora le quattro condizioni sussistano. La difesa, però, regge soltanto se il fascicolo dimostra davvero la promozione effettuata e il rispetto del limite.

Gli estremi dell'ordinanza e il contenuto del principio derivano da un articolo di stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamarla in un atto o in un parere è perciò opportuno verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI REQUISITI SERVONO PER DEDURRE LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

Devono ricorrere insieme quattro condizioni: il beneficiario è una ASD o SSD, viene rispettato il limite quantitativo, la spesa promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor e l'attività promozionale è stata effettivamente svolta.

QUALI DOCUMENTI DEVE CONSERVARE LO SPONSOR?

Lo sponsor deve custodire il contratto scritto, fatture e pagamenti tracciati, insieme a prove concrete della visibilità ottenuta, come loghi, striscioni, post o locandine. Vanno documentati anche la qualifica sportiva del beneficiario e il rispetto del limite annuo.

GLI ESTREMI DELLA PRONUNCIA SULLE SPONSORIZZAZIONI SONO STATI VERIFICATI?

Gli estremi dell'ordinanza e il principio riportato derivano dalla stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamare la pronuncia in un atto o in un parere, occorre verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.

CHECKLIST PROBATORIA: DIFESA DA CONTESTAZIONI DI ANTIECONOMICITÀ

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 FASCICOLO DELLE SCELTE GESTIONALI
Raccolta di verbali di CdA, business plan, strategie di lancio o crisi di mercato a giustificazione di margini ridotti o perdite temporanee.

2 PEZZE GIUSTIFICATIVE DEI COSTI
Verifica della corretta conservazione di fatture, contratti, ordini, DDT e perizie estimative a supporto dell'inerenza dei costi.

3 GESTIONE CONTRADDITTORIO
Partecipazione al contraddittorio preventivo obbligatorio con deposito di memorie analitiche prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

4 VALUTAZIONE RICORSO CGT
Se l'Ufficio non dimostra indizi gravi e concordanti oltre al mero scostamento di valore, impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/sponsorizzazioni-asd-ssd-deducibilita-requisiti/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.
RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 02/11/2026

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: termini, rate e F24 dal 2027

Ravvedimento speciale CPB 2026–2027: il provvedimento del 23 ottobre 2026 fissa il versamento F24 tra 1° gennaio e 15 marzo 2027, con dieci rate mensili. Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, protocollo n. 296141/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fissato termini e modalità per esercitare l'opzione sul ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus. Il beneficio interessa le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili e spetta ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, avendo aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026–2027.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
D.Lgs. 148/2026, art. 29 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 296141/2026 · TUIR, artt. 5, 115 e 116.

Destinatari
Soggetti ISA aderenti al CPB, soci e consulenti fiscali.

Punto pratico
Verifica adesione al primo CPB e rinnovo, annualità ISA e atti notificati; calcola ogni anno sulle dichiarazioni ammesse e pianifica prima rata e pagamenti successivi, usando i codici dedicati solo dopo la loro istituzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, protocollo n. 296141/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fissato termini e modalità per esercitare l'opzione sul ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus. Il beneficio interessa le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili e spetta ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, avendo aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026–2027. Per esercitare l'opzione si paga con il modello F24, tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, l'intero importo oppure la prima rata. È possibile frazionare il versamento fino a dieci rate mensili di pari importo; sulle rate successive alla prima maturano interessi al tasso legale a partire dal 16 marzo 2027. Un versamento insufficiente impedisce il perfezionamento dell'opzione. Terminati i pagamenti, per le annualità sanate non si possono più eseguire rettifiche del reddito d'impresa, del reddito di lavoro autonomo e dell'IVA, mentre i termini di decadenza dell'accertamento slittano al 31 dicembre 2029. La sanatoria, tuttavia, dipende dal destino del CPB: se questo decade o risulta nullo, anche i benefici del ravvedimento vengono meno.

MISURA SPECIALE: DI CHE COSA SI TRATTA NEL RAVVEDIMENTO DELL'ARTICOLO 29

Il ravvedimento speciale consente di mettere in regola le annualità trascorse versando un'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria, senza dover rettificare le dichiarazioni già presentate. L'articolo 29 del decreto Omnibus riprende uno strumento già noto dalle edizioni passate, ma con una novità rilevante: l'accesso non è aperto a tutti, perché dipende dal percorso del concordato. Ne può beneficiare solo chi ha già aderito al CPB per il biennio 2024–2025 e rinnova l'adesione per il 2026–2027 entro i termini di legge.

L'imposta sostitutiva riguarda le imposte sui redditi, le addizionali collegate e l'IRAP. Per determinarne la base si applica una percentuale di incremento al reddito, oppure al valore della produzione, già dichiarato. Tale percentuale varia in base al punteggio ISA del contribuente, compreso tra 1 e 10, e anche le aliquote sostitutive sono diversificate. Per le annualità del periodo pandemico, cioè il 2020 e il 2021, si prevede una riduzione del 30%. Percentuali e aliquote precise vanno consultate direttamente nell'articolo 29 e negli allegati al provvedimento, poiché mutano a seconda del punteggio.

Va considerato, infine, un importo minimo: per ogni annualità sanata il versamento non può scendere sotto 1.000 euro, riferiti alla sola imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi e delle addizionali. Chi deve regolarizzare più annualità deve perciò tenere conto di questa soglia per ciascuna.

PLATEA AMMESSA: CHI PUÒ AVVALERSI DELL'OPZIONE

L'ambito soggettivo è confermato dal punto 2.1 del provvedimento. Possono accedere i contribuenti che rinnovano il CPB 2026-2027 e che hanno applicato gli ISA nelle annualità dal 2020 al 2023. Sono compresi anche quanti hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA connessa alla pandemia da COVID-19, una condizione di non normale svolgimento dell'attività, oppure la causa di esclusione per l'esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività secondarie eccedono il 30% del totale (la cosiddetta multiattività).

Il punto 2.3 considera chi, nella medesima annualità, ha prodotto sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo. Qui il ravvedimento si può usare solo se l'opzione è esercitata per entrambe le categorie di reddito. Non si può dunque sanare la parte più conveniente lasciando scoperta l'altra.

QUADRO DEI TERMINI: SCADENZE E VERSAMENTI DA OSSERVARE

Per esercitare l'opzione non serve alcuna domanda: è il pagamento a perfezionarla. Il modello F24 relativo al versamento unico, o alla prima rata, deve essere presentato fra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027. Nel modello vanno riportati l'anno sanato (2020, 2021, 2022 o 2023), il numero della rata e il totale delle rate, oltre ai codici tributo che verranno istituiti con una successiva risoluzione dell'Agenzia. Fino alla pubblicazione della risoluzione, non è possibile completare la compilazione operativa.

Le somme possono essere suddivise in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Sulle rate successive alla prima si versano gli interessi al tasso legale, che decorrono dal 16 marzo 2027. Merita particolare attenzione l'importo della prima rata: se il versamento unico o la prima rata, pagati entro il 15 marzo 2027, risultano insufficienti, l'opzione non si perfeziona.

PERFEZIONAMENTO E DECADENZA: CHE COSA ACCADE SE UNA RATA VIENE SALTATA

Le modalità di perfezionamento dell'opzione variano secondo la scelta di pagamento. Se si paga in un'unica soluzione, l'opzione si perfeziona con il versamento eseguito entro il 15 marzo 2027. Se si sceglie il pagamento a rate, l'opzione relativa a ciascuna annualità si perfeziona solo dopo il pagamento di tutte le rate previste.

Il provvedimento concede una tolleranza circoscritta. Chi paga con ritardo una rata diversa dalla prima non decade, a patto che il versamento avvenga entro la scadenza della rata seguente. Se la regolarizzazione non interviene neppure entro quel termine, si perde la rateizzazione e si decade dai benefici del ravvedimento speciale. La decadenza tocca soltanto l'annualità coinvolta e non attribuisce alcun diritto al rimborso di quanto già versato.

Si aggiunge un collegamento strutturale con il concordato. Il ravvedimento segue la sorte del CPB da cui nasce: se il CPB 2026-2027 decade o è nullo, anche i benefici della sanatoria vengono meno. Chi aderisce deve perciò considerare, oltre al costo della regolarizzazione, anche la tenuta del concordato nel biennio.

CAUSE OSTATIVE: IN QUALI CASI IL RAVVEDIMENTO NON SI PERFEZIONA

Il ravvedimento speciale non si perfeziona quando il versamento unico, o della prima rata, avviene dopo la notifica di alcuni atti dell'amministrazione finanziaria. Gli atti sono tre: i processi verbali di constatazione (PVC), gli schemi di atto di accertamento, trasmessi per il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, e gli atti di recupero di crediti inesistenti.

Ne deriva che chi ha già ricevuto uno di questi atti e paga dopo la notifica non può più sanare. Conviene dunque accertare per tempo, senza ridursi a ridosso del 15 marzo 2027, se per le annualità in questione siano in corso verifiche o contraddittori già avviati.

SOGGETTI COLLETTIVI: IN CHE MODO VERSANO SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Per le società di persone e le associazioni (articolo 5 del TUIR) e per le società in trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del TUIR) si applica una regola di ripartizione. Il modello F24 per l'imposta sostitutiva dell'IRAP viene presentato dalla società o dall'associazione. I modelli F24 per le imposte sostitutive dei redditi e delle addizionali sono presentati dai singoli soci o associati, ma la società o l'associazione può presentarli anche direttamente al loro posto. Per i soggetti collettivi è quindi opportuno stabilire prima chi paga, così da evitare versamenti doppi o omessi.

DATI DI CALCOLO: QUALI DICHIARAZIONI RILEVANO

Base imponibile e imposte sostitutive si calcolano sui dati trasmessi con le dichiarazioni degli anni sanati. In presenza di una dichiarazione integrativa, contano i dati dell'ultima presentata, purché trasmessa entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026, ossia entro il 12 agosto 2026. Le integrative inviate successivamente a tale data non hanno rilievo per il calcolo.

L'allegato n. 1 al provvedimento indica i quadri e i righi dei modelli di dichiarazione che contano. L'Agenzia renderà inoltre disponibili, nell'area riservata del Cassetto fiscale del contribuente e degli intermediari delegati, gli elementi in suo possesso utili a quantificare l'imposta sostitutiva

dovuta per ogni annualità. In questo modo il professionista può raffrontare i propri conteggi con quelli dell'amministrazione prima di effettuare il versamento.

EFFETTI SULL'ACCERTAMENTO: PRECLUSIONI E SLITTAMENTO DEI TERMINI

Se il ravvedimento si perfeziona, oppure mentre il versamento rateale procede regolarmente, risultano precluse le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo previste dall'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973 e quelle IVA previste dall'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Qui sta il vantaggio principale della misura: protegge da una parte degli accertamenti sulle annualità sanate.

In cambio si accetta uno slittamento dei termini. Ai sensi del comma 17 dell'articolo 29, per le sole annualità sanate i termini di decadenza dell'accertamento, stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, sono prorogati al 31 dicembre 2029. Comunque, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026–2027, i termini di accertamento che scadono al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Il rinnovo del concordato incide perciò sui termini anche per chi non sceglie la sanatoria.

CHE COSA FARE: UN PERCORSO OPERATIVO PER LO STUDIO

Un percorso sensato inizia dal controllo della platea: adesione al CPB 2024–2025, applicazione degli ISA (o causa di esclusione ammessa) nelle annualità dal 2020 al 2023, assenza di atti ostativi notificati. Si passa poi al calcolo dell'imposta sostitutiva per ciascuna annualità, confrontandolo con i dati del Cassetto fiscale e verificando il minimo di 1.000 euro. Si decide quindi tra pagamento unico e rate, ricordando che la prima rata va saldata per intero entro il 15 marzo 2027 e che gli interessi sulle rate successive partono dal 16 marzo 2027. Resta da attendere la risoluzione con i codici tributo. Dato che il provvedimento è stato pubblicato da poco, prima di versare è prudente riscontrare il testo ufficiale e gli allegati sul sito dell'Agenzia.

DOMANDE FREQUENTI

CHI PUÒ ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE COLLEGATO AL CPB 2026-2027?

L'accesso richiede l'adesione al CPB 2024–2025 e il rinnovo per il biennio 2026–2027. Sono interessati i contribuenti che hanno applicato gli ISA nelle annualità 2020–2023, comprese le specifiche cause di esclusione ammesse dal provvedimento.

QUANDO VA PAGATA LA PRIMA RATA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE?

Il versamento unico o della prima rata deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Sono consentite fino a dieci rate mensili. I codici tributo devono essere istituiti con una successiva risoluzione dell'Agenzia, da attendere per completare la compilazione operativa.

COSA SUCCEDE SE PAGO IN RITARDO UNA RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA?

Il ritardo non comporta decadenza se il pagamento avviene entro la scadenza della rata seguente. Superato anche quel termine, si perdono rateizzazione e benefici per l'annualità coinvolta, senza diritto al rimborso delle somme già versate.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-speciale-cpb-2026-2027-termini-rate-f24/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

7 MIN LETTURA 05/11/2026

IVA e-commerce dal 2027: vendite a distanza, OSS, IOSS e call-off stock

IVA e-commerce 2027: previste novità su soglia di 10.000 euro, OSS, IOSS e piattaforme, da verificare nel decreto pubblicato prima di cambiare procedure. A partire dal 1° gennaio 2027 il decreto legislativo che recepisce l'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, inserita nel pacchetto europeo ViDA (VAT in the Digital Age), interviene su diverse regole IVA del commercio elettronico. Per le vendite a distanza la soglia annua di 10.000 euro rimane quella di prima, ma nel conteggio entrano solo le cessioni la cui spedizione parte dallo Stato membro di stabilimento del venditore.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
E-commerce.

Norme chiave
Direttiva (UE) 2025/516, art. 2 · D.Lgs. 10/2026.

Destinatari
Venditori online, marketplace e consulenti IVA delle operazioni UE.

Punto pratico
Mappa gli Stati da cui partono le merci e ricalcola la soglia di 10.000 euro; verifica regimi OSS/IOSS, franchigia e gestione dell'esigibilità nel software, confrontando decorrenze e obblighi con il decreto pubblicato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La Commissione UE ha pubblicato la versione 2.0 delle Note esplicative sulle norme IVA per l'e-commerce verso il 2027, chiarendo il ruolo delle piattaforme come fornitori presunti, l'estensione del regime IOSS e l'incompatibilità con i regimi forfetari di franchigia per le piccole imprese.
- 💡 **Impatto operativo:** I soggetti forfetari che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni importati non possono utilizzare lo IOSS e devono assolvere l'imposta in dogana ordinaria; le piattaforme digitali devono verificare la qualificazione IVA dei cedenti e tracciare la territorialità delle cessioni.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: nei Gruppi IVA la registrazione all'OSS/IOSS deve avvenire con la partita IVA di gruppo e non con quella dei singoli partecipanti; per le merci in regime IOSS l'aliquota deve essere comunicata prima della dichiarazione doganale.

A partire dal 1° gennaio 2027 il decreto legislativo che recepisce l'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, inserita nel pacchetto europeo ViDA (VAT in the Digital Age), interviene su diverse regole IVA del commercio elettronico. Per le vendite a distanza la soglia annua di 10.000 euro rimane quella di prima, ma nel conteggio entrano solo le cessioni la cui spedizione parte dallo Stato membro di stabilimento del venditore. Muta pure il perimetro del cosiddetto fornitore presunto, ossia la piattaforma che agevola le vendite e viene trattata come se comprasse e poi rivendesse la merce. Per i regimi OSS e IOSS il decreto definisce meglio l'esigibilità dell'imposta, i siti web e il rapporto con la franchigia per le piccole imprese, con cui non possono convivere. Il call-off stock resterà utilizzabile per i beni spediti fino al 30 giugno 2028 e verrà meno entro il 30 giugno 2029. Il coordinamento con il nuovo Testo unico IVA è previsto per le relative norme.

QUADRO GENERALE: IL RECEPIMENTO DI VIDA

Il pacchetto ViDA porta l'IVA nell'era digitale, con disposizioni su fatturazione elettronica, piattaforme e registrazione unica. Le regole sul commercio elettronico si trovano nell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, che l'Italia attua con un decreto legislativo. Stando alla stampa specializzata, il testo ha ricevuto l'approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026; altre fonti parlano invece di un primo esame preliminare il 4 agosto 2026 e di una proroga del termine della delega al 30 novembre 2026. Prima di applicare le nuove regole è dunque opportuno accertare l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il coordinamento riguarda il nuovo Testo unico IVA, il D.Lgs. 10/2026, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. L'impianto resta quello attuale: il decreto ne rettifica alcuni punti e li porta in linea con la disciplina dell'Unione.

SOGLIA DI 10.000 EURO: IL CALCOLO DELLE VENDITE A DISTANZA

Tra le novità di maggior rilievo c'è la soglia annua di 10.000 euro, che incide sulla territorialità IVA delle vendite a distanza intracomunitarie e di certi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Finché si resta sotto il limite, queste operazioni sono tassate nel Paese del venditore; oltre, scatta l'IVA dello Stato del cliente.

La cifra rimane identica, mentre viene precisato come si calcola: rilevano solo le vendite a distanza di beni spediti o

trasportati a partire dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo. Le cessioni che partono da magazzini in altri Stati membri, nei quali il venditore non è stabilito, non entrano nel computo del limite. Lasciarle fuori dal calcolo non vuol dire però sottrarle all'IVA dello Stato di destinazione: le regole di territorialità vanno comunque applicate.

Un altro chiarimento concerne l'opzione per la tassazione a destinazione. Per chi è registrato nel regime OSS-UE la si ritiene esercitata in automatico, in modo che l'adesione allo sportello unico si raccordi con le regole di territorialità senza procedure duplicate.

PIATTAFORME DIGITALI: IL FORNITORE PRESUNTO

Gli interventi riguardano anche le vendite agevolate da marketplace, portali e altre interfacce elettroniche. Con il fornitore presunto, la piattaforma che agevola certe cessioni è equiparata, ai fini IVA, a chi acquista e poi rivende la merce.

Il nuovo testo abbandona il richiamo generico ai destinatari non soggetti passivi e indica con maggiore esattezza quali acquirenti sono coinvolti. Oltre ai consumatori finali, vi rientrano i destinatari di specifiche cessioni non imponibili e i cessionari, soggetti passivi o meno, che non sono tenuti a versare l'IVA sugli acquisti intracomunitari e non hanno esercitato la relativa opzione.

REGIMI OSS E IOSS: ESIGIBILITÀ E ADEMPIMENTI

Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) permettono di versare l'IVA su determinate operazioni transfrontaliere senza doversi identificare in ciascuno Stato membro di consumo. Quanto alle operazioni OSS, il decreto stabilisce che l'esigibilità dell'imposta, vale a dire il momento in cui l'IVA diventa dovuta, coincide con la data di effettuazione dell'operazione. Restano inapplicabili le deroghe della disciplina ordinaria, che in alcuni casi la legano all'emissione della fattura o al pagamento.

Nel regime OSS non-UE viene precisato che si possono includere le prestazioni B2C, cioè rese a privati, compiute da soggetti extra-UE anche nei confronti di committenti domiciliati, residenti o stabiliti fuori dall'Unione, a condizione che il servizio abbia rilevanza territoriale in uno Stato membro.

Sul versante degli adempimenti, chi si iscrive ai regimi speciali deve indicare i siti web soltanto se ne ha la disponibilità. Si chiarisce inoltre che il regime IOSS e il regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese sono incompatibili: scegliere l'uno impone di ponderare con cura l'altro.

CALL-OFF STOCK: UNA FINE PROGRAMMATA

Con il call-off stock si possono trasferire beni in un altro Stato membro, in un deposito riservato a un acquirente già noto, posticipando gli effetti IVA della cessione al momento del prelievo. Secondo il decreto, il regime seguita a operare per i beni spediti o trasportati fino al 30 giugno 2028 e si esaurisce in via definitiva entro il 30 giugno 2029.

La sua soppressione rientra in un disegno più ampio di semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di beni propri: dal 1° luglio 2028 ViDA introduce un nuovo regime speciale, pensato per ridurre il bisogno di più identificazioni IVA. Chi utilizza oggi il call-off stock dispone perciò di una fase di transizione per riassettare logistica e contratti.

ENERGIA E GAS: LA NORMA TRANSITORIA

Una norma transitoria interessa le cessioni di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo. Quando sussistono i presupposti previsti, vengono equiparate alle vendite a distanza intracomunitarie fino al 30 giugno 2028 e possono perciò avvalersi del regime OSS per versare l'imposta.

COSA FARE: CONTROLLI PER LE IMPRESE

TEMA	NOVITÀ DAL 2027	CONTROLLO CONSIGLIATO
Soglia 10.000 euro	Rilevano soltanto le vendite che partono dallo Stato di stabilimento	Rifare il calcolo del volume in base allo Stato di partenza della merce
Piattaforme	Fornitore presunto con categorie di acquirenti definite meglio	Controllare quale ruolo ha la piattaforma nelle vendite
OSS e IOSS	Esigibilità collegata all'effettuazione; IOSS incompatibile con la franchigia	Riesaminare i regimi scelti e i sistemi di fatturazione
Call-off stock	Impiegabile fino al 30 giugno 2028, cessazione entro il 30 giugno 2029	Programmare il passaggio al nuovo regime ViDA

Per chi vende online verso altri Paesi dell'Unione è consigliabile accertare da dove partono fisicamente i beni, quali regimi speciali sono stati attivati e in che modo i software gestionali determinano l'esigibilità. Le fonti presentano le norme come approvate dal Governo, ma non ancora confrontate con il testo ufficiale: prima di cambiare procedure o fatture, importi, date e riferimenti vanno verificati nella versione pubblicata.

DOMANDE FREQUENTI

COME CAMBIA IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI 10.000 EURO PER LE VENDITE ONLINE?

Secondo le novità descritte, nel limite entrano soltanto le vendite con spedizione dallo Stato membro di stabilimento del venditore. Quelle da magazzini in altri Stati non vi rientrano, ma restano soggette alle regole di

territorialità. Prima dell'applicazione va verificato il decreto pubblicato.

IL REGIME IOSS PUÒ CONVIVERE CON LA FRANCHIGIA IVA TRANSFRONTALIERA?

Il testo descrive un'incompatibilità tra il regime IOSS e la franchigia IVA transfrontaliera per le piccole imprese. La scelta richiede quindi di riesaminare i regimi adottati. Poiché le ricostruzioni non sono state confrontate con il testo ufficiale, occorre verificare il decreto pubblicato prima di modificare le procedure.

QUANDO È PREVISTA LA FINE DEL CALL-OFF STOCK?

Secondo il decreto descritto, il call-off stock resta utilizzabile per i beni spediti o trasportati fino al 30 giugno 2028 e si esaurisce entro il 30 giugno 2029. Le date riportate vanno verificate nella versione pubblicata prima di aggiornare logistica e contratti.

CHECKLIST DI CONTROLLO: E-COMMERCE, OSS & IOSS VERSO IL 2027

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL VENDITORE**
   Verificare lo status IVA del cedente (ordinario vs forfetario) per escludere l'applicazione indebita dello IOSS alle piccole imprese.
2. **CONFIGURAZIONE PIATTAFORME DIGITALI**
   Aggiornare le regole di presunzione di cessione e la gestione delle aliquote IVA degli Stati membri di destinazione.
3. **VERIFICA CODICE IOSS DOGANALE**
   Accertare la preventiva comunicazione del numero identificativo IOSS alle autorità doganali prima dello sdoganamento.
4. **GESTIONE GRUPPI IVA**
   Assicurare che le registrazioni e i versamenti OSS/IOSS siano intestati esclusivamente alla partita IVA unitaria del Gruppo IVA.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/iva-e-commerce-2027-soglia-oss-ioss-call-off-stock/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Redditi PF 2026: casi di obbligo, esoneri, quadri con il 730 e rateazione

Redditi PF 2026: chi deve presentarlo, esoneri, quadri aggiuntivi al 730, invio entro il 2 novembre 2026 e rateazione dei versamenti fino al 16 dicembre. Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva. Dal 2 maggio 2024 la trasmissione telematica ha come termine il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo d'imposta: nel 2026 la data slitta a lunedì 2 novembre, dato che il 31 ottobre è un sabato. Il modello cartaceo da consegnare in posta era ammesso unicamente fino al 30 giugno e in pochi casi circoscritti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
Istruzioni modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Contribuenti con redditi 2025, titolari di partita IVA e intermediari.

Punto pratico
Confronta tutte le CU e i redditi percepiti con le condizioni di esonero; verifica gli eventuali quadri da affiancare al 730 e separa il piano delle rate dal secondo acconto, conservando la ricevuta telematica.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Redditi PF 2026: chi deve presentarlo, esoneri, quadri aggiuntivi al 730, invio entro il 2 novembre 2026 e rateazione dei versamenti fino al 16 dicembre.
- **Impatto operativo:** Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: La rateazione resta tuttavia un'opzione utile per i pagamenti che cadono in autunno, ad esempio quelli di chi presenta il modello soltanto adesso.

Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva. Dal 2 maggio 2024 la trasmissione telematica ha come termine il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo d'imposta: nel 2026 la data slitta a lunedì 2 novembre, dato che il 31 ottobre è un sabato. Il modello cartaceo da consegnare in posta era ammesso unicamente fino al 30 giugno e in pochi casi circoscritti. Tra le situazioni che fanno scattare l'obbligo ci sono il dipendente con più certificazioni uniche, quando l'imposta eccede di oltre 10,33 euro le ritenute, chi ha detrazioni non spettanti o redditi percepiti da privati senza ritenuta, e chi ha plusvalenze e redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva. Sono invece esonerati i contribuenti con redditi molto contenuti o assoggettati a ritenuta definitiva. Le somme dovute si possono pagare a rate fino al 16 dicembre 2026, con l'eccezione dell'acconto di novembre.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE: LE SITUAZIONI PIÙ RICORRENTI

A dover presentare il modello è, in primo luogo, chi si trova in una posizione reddituale che il sostituto d'imposta non è riuscito a definire correttamente. Le istruzioni indicano questi casi:

- i dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e dispongono di più certificazioni uniche, quando l'imposta sul reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro le ritenute subite;
- i dipendenti che hanno incassato dall'Inps o da altri enti indennità o integrazioni salariali prive di ritenute o delle condizioni per l'esonero;
- i dipendenti ai quali il sostituto ha applicato deduzioni o detrazioni che non spettavano, per intero o in parte;
- chi ha ricevuto retribuzioni da privati che non hanno l'obbligo di trattenere l'imposta, come i collaboratori familiari o domestici;
- chi possiede redditi a tassazione separata, con l'eccezione di quelli corrisposti da sostituti che non vanno dichiarati, come il Tfr o gli arretrati;
- chi non ha subito le addizionali comunale e regionale nella misura dovuta, quando l'importo eccede 10,33 euro per ciascuna;
- chi ha plusvalenze e redditi di capitale da sottoporre a imposta sostitutiva, nei quadri RT e RM;
- i docenti che impartiscono lezioni private e ripetizioni e scelgono la tassazione sostitutiva, con il quadro RM.

Alla prova dei fatti, basta chiedersi se qualcun altro abbia già regolato i conti con il fisco al posto del contribuente. Quando la risposta è negativa, il modello è necessario.

CASI DI ESONERO: CONDIZIONI E SOGLIE

L'esonero spetta ai contribuenti che hanno percepito esclusivamente certi redditi. L'elenco è piuttosto esteso, ma le ipotesi più diffuse si possono riassumere così.

SITUAZIONE	CONDIZIONE
Unicamente reddito da abitazione principale e pertinenze	Assenza di altri redditi
Lavoro dipendente o pensione erogati da un solo sostituto	Con l'eventuale abitazione principale
Più rapporti di lavoro	Conguaglio eseguito dall'ultimo datore su richiesta
Reddito complessivo fino a 8.500 euro	Lavoro dipendente per almeno 365 giorni, senza ritenute
Reddito complessivo fino a 8.500 euro	Pensione per 365 giorni, età dai 75 anni, senza ritenute
Reddito complessivo fino a 5.500 euro	Redditi assimilati privi di detrazione rapportata al periodo, attività non abituali
Pensioni fino a 7.500 euro	Percepite per l'intero anno, con terreni fino a 185,92 euro
Soli redditi fondiari fino a 500 euro	Terreni e fabbricati
Compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro	Se sono l'unico reddito di quel genere
Compensi da bande musicali e filodrammatiche fino a 30.658,28 euro	Finalità dilettantistiche

L'esonero vale anche per chi possiede solo redditi esenti, quali alcune rendite Inail, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento, oppure soltanto redditi colpiti da ritenuta a titolo d'imposta, come gli interessi sui conti correnti, o da imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato. Inoltre, chi non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili è esonerato se l'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro o pensione e delle ritenute, non supera 10,33 euro.

TERMINI E MODALITÀ: CALENDARIO E TRASMISSIONE TELEMATICA

La trasmissione avviene per via telematica, o in autonomia attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate o per mezzo di un intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia completa la ricezione dei dati, e la prova è data dalla comunicazione telematica di avvenuta ricezione. Chi si rivolge a un intermediario ne riceve un impegno datato e sottoscritto; entro 30 giorni dal termine di invio, deve consegnargli l'originale firmato con la ricevuta, oppure conservarlo. Il modello cartaceo è consentito soltanto a chi, pur potendo usare il 730, non può presentarlo, a chi deve compilare quadri del Redditi pur avendo il 730 e a chi dichiara per conto di persone decedute; in posta, però, lo si poteva consegnare dal 15 aprile al 30 giugno 2026.

A fine anno il calendario prevede il 2 novembre 2026 per la trasmissione telematica e il 30 novembre 2026 per il secondo o unico acconto, dovuto da chi ha presentato il 730 senza sostituto o il Redditi. Se una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno feriale utile.

CON IL 730: QUADRI DEL REDDITI DA AFFIANCARE

Chi ha già presentato il 730 può essere tenuto a compilare, oltre al frontespizio, alcuni quadri del Redditi PF relativi a redditi o dati che il 730 non contempla, rispettando gli stessi termini. Per il periodo d'imposta 2025 si hanno questi casi:

- il quadro RM riguarda il Tfr o i trattamenti di collaborazione a tassazione separata pagati da soggetti che non sono sostituti d'imposta, come le persone fisiche che retribuiscono collaboratori domestici, e i redditi da pignoramento presso terzi non inclusi in altri quadri, come gli interessi con imposta sostitutiva del 26%; con il modello 2025 gli altri casi non servono più, grazie al nuovo quadro M del 730 semplificato;
- il quadro RU spetta agli agricoltori in regime di esonero che utilizzano crediti d'imposta soltanto in compensazione in F24;
- il quadro RS spetta ai produttori agricoli esonerati dall'Iva che hanno crediti d'imposta in compensazione, quando occorre il prospetto degli aiuti di Stato;
- il quadro AC riguarda gli amministratori di condominio persone fisiche, se il quadro K del 730 non è stato compilato, per comunicare gli acquisti e i fornitori del condominio e i dati catastali degli immobili interessati da interventi edilizi sulle parti comuni.

RATEAZIONE: PAGAMENTI FINO AL 16 DICEMBRE

I versamenti a saldo e in acconto che emergono dalla dichiarazione erano dovuti entro il 30 giugno 2026 oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio. La rateazione resta tuttavia un'opzione utile per i pagamenti che cadono in autunno, ad esempio quelli di chi presenta il modello soltanto adesso. Saldo, acconti e contributi del quadro RR possono essere rateizzati da tutti i contribuenti, anche con un numero di rate differente per ciascun importo, a eccezione dell'acconto di novembre, che va versato in un'unica soluzione. Il pagamento deve terminare entro il 16 dicembre dell'anno in cui si presenta la dichiarazione. Su ogni rata maturano interessi, con codice tributo 1668, al 4% annuo dal giorno seguente alla scadenza del versamento, cioè circa lo 0,33% al mese. Le rate vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese.

La scelta lascia ampia libertà: è possibile rateizzare il solo primo acconto Irpef e saldare in un'unica soluzione, oppure fare l'inverso. Per non sbagliare, prima del primo F24 conviene calcolare l'intero piano.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO PIÙ CERTIFICAZIONI UNICHE FANNO SCATTARE L'OBBLIGO DI DICHIARARE?

Il dipendente che ha cambiato datore e possiede più certificazioni uniche deve presentare la dichiarazione quando l'imposta sul reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro le ritenute subite. L'esonero può operare se l'ultimo datore ha effettuato il conguaglio su richiesta.

COME DIMOSTRO DI AVER PRESENTATO REDDITI PF 2026?

La prova della presentazione è la comunicazione telematica di avvenuta ricezione dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia completa la ricezione dei dati. La trasmissione può avvenire direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

QUALI IMPORTI POSSO RATEIZZARE E FINO A QUANDO?

Saldo, primo acconto e contributi del quadro RR possono essere rateizzati, anche con piani differenti per ciascun importo. L'acconto di novembre va invece versato in un'unica soluzione. Il piano deve terminare entro il 16 dicembre 2026 e sulle rate maturano interessi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/redditi-pf-2026-obblighi-esoneri-quadri-730-rateazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

5 MIN LETTURA 03/11/2026

Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale

Secondo la Cgt di Latina (sentenza 1159/2026) l'assenza di un rendiconto formale non basta a negare alle Asd il regime della legge 398/1991. Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un'associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta perdita del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l'ufficio, alcune sponsorizzazioni erano in parte inesistenti o sovradimensionate; mancava inoltre un rendiconto economico-finanziario in forma strutturata, la documentazione di certi rimborsi risultava carente e l'importo dei compensi era contestato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti sportivi dilettantistici.

Norme chiave
L. 398/1991 · Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 · Art. 90, comma 18, L. 289/2002 · Art. 39 DPR 600/1973 · Cgt I grado Latina n. 1159/2026.

Destinatari
Associazioni e società sportive dilettantistiche, presidenti, commercialisti e consulenti degli enti sportivi.

Punto pratico
L'assenza di un rendiconto in forma standard non basta a far perdere la legge 398/1991 se l'attività sportiva è reale e la gestione è documentata. Conviene conservare registri, verbali, rendiconti approvati e prove delle sponsorizzazioni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 398/1991, la quale prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i giudici l'associazione esercitava un'autentica attività sportiva, l'ufficio non aveva dimostrato il contrario e l'assenza di un modello formale di rendiconto, di per sé, non bastava a negare le agevolazioni.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Mostra tuttavia che, per disconoscere l'agevolazione, l'ufficio deve fornire una prova solida: una singola carenza formale non è sufficiente.

Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un'associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta perdita del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l'ufficio, alcune sponsorizzazioni erano in parte inesistenti o sovradimensionate; mancava inoltre un rendiconto economico-finanziario in forma strutturata, la documentazione di certi rimborsi risultava carente e l'importo dei compensi era contestato. Le imposte recuperate, tra Ires, Irap e IVA, ammontavano a 92.388 euro oltre interessi. Per i giudici l'associazione esercitava un'autentica attività sportiva, l'ufficio non aveva dimostrato il contrario e l'assenza di un modello formale di rendiconto, di per sé, non bastava a negare le agevolazioni. Trattandosi di una pronuncia di merito, non vincola gli altri giudici: è un precedente utile, ma da leggere con prudenza.

IL CASO: ACCERTAMENTO E RILIEVI DELL'UFFICIO

Tutto parte da una verifica della Guardia di finanza sui rapporti fra l'associazione e una società sponsor. A detta dell'Agenzia delle entrate, le prestazioni pubblicitarie fatturate sarebbero state in parte inesistenti o gonfiate, con la conseguenza che sarebbero venuti meno i presupposti per applicare la legge n. 398/1991, la quale prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA. L'ufficio ha perciò rideterminato il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/1973, recuperando le maggiori imposte.

Ai rilievi sulle sponsorizzazioni se ne sono aggiunti altri, di natura documentale: un rendiconto economico-finanziario privo di una struttura definita, lacune nella documentazione di alcuni rimborsi e l'ammontare dei compensi corrisposti. Si tratta di un insieme ricorrente nei controlli sulle associazioni sportive, in cui la tenuta del regime agevolato dipende da due fronti: l'effettività dell'attività e la coerenza dei costi.

ATTIVITÀ SPORTIVA: LA DIMOSTRAZIONE DELLA REALE OPERATIVITÀ

La prima ragione addotta dai giudici concerne l'attività sportiva. Dagli atti risultava che l'associazione era regolarmente affiliata e che praticava il calcio maschile e femminile, con diverse squadre iscritte a campionati nazionali, regionali e provinciali. L'amministrazione non aveva messo in discussione l'esistenza dell'attività

sportiva, né dimostrato che l'ente fosse una struttura meramente formale, senza una concreta operatività.

Il passaggio conta perché sposta l'asse della valutazione. Difficilmente un'associazione affiliata, con squadre e campionati effettivi, può essere considerata uno schermo, e chi afferma il contrario è tenuto a portare elementi concreti.

RENDICONTO: NESSUN MODELLO OBBLIGATORIO PER L'ANNO CONTROLLATO

La seconda ragione, la più interessante, attiene al rendiconto. Per la Corte, nel periodo d'imposta considerato la legge non fissava per le associazioni sportive dilettantistiche alcuno schema di rendiconto, a differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore. Su questo punto la Corte rinvia a un proprio precedente, la sentenza n. 772/2025. Ciò nonostante, l'associazione aveva presentato il libro contabile, i registri, i verbali delle assemblee e la documentazione relativa a entrate, uscite e compensi.

Di conseguenza, l'assenza di un documento redatto secondo un modello prestabilito non poteva giustificare, da sola, il disconoscimento del regime agevolato. Il principio va letto con cura. Gli statuti delle associazioni che aspirano alle agevolazioni devono includere, fra le clausole richieste dall'art. 90, comma 18, della legge n. 289/2002, l'obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e di sottoporli all'approvazione degli organi statutari: la sentenza non afferma che il rendiconto sia superfluo, afferma che non esiste una forma obbligatoria e che la mancanza di tale forma non annulla la sostanza di una gestione documentata. Rimane opportuno far approvare ogni anno un rendiconto in assemblea, pur in forma semplice.

SPONSORIZZAZIONI: FOTOGRAFIE, MARCHI E STRISCIONI

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la Corte ha attribuito rilievo alla documentazione fotografica. Dalle immagini emergevano l'esposizione dei marchi, la presenza degli sponsor sul materiale sportivo e l'impiego di striscioni e di altri mezzi promozionali. Sono elementi concreti, che provano l'effettiva resa della prestazione pubblicitaria.

La decisione richiama quindi l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, la regola del processo tributario per cui spetta all'amministrazione provare in giudizio la propria pretesa. Nella vicenda esaminata l'ufficio non aveva portato elementi sufficienti a superare la documentazione contabile, amministrativa e fotografica depositata dall'associazione. Per tale motivo il ricorso è stato accolto.

UTILITÀ PRATICA: CHE COSA CONSERVARE PER DIFENDERSI

Dalla sentenza discende un elenco di documenti che è bene tenere sempre a disposizione in caso di controllo.

- affiliazione, calendari, iscrizioni ai campionati e distinte di gara, che dimostrano l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva;
- libro contabile, registri, verbali assembleari e rendiconti approvati;
- contratti di sponsorizzazione, fatture e prove dell'esecuzione: foto dei marchi sulle divise, sugli striscioni, sul materiale;
- giustificativi di rimborsi e compensi, collegati alle prestazioni rese.

I requisiti di fondo del regime restano invariati, e la sentenza non consente di trascurare né le clausole statutarie né gli obblighi documentali. Mostra tuttavia che, per disconoscere l'agevolazione, l'ufficio deve fornire una prova solida: una singola carenza formale non è sufficiente.

DOMANDE FREQUENTI

UN'ASD PERDE LE AGEVOLAZIONI SE IL RENDICONTO NON SEGUE UN MODELLO PRESTABILITO?

Secondo la sentenza della Cgt di Latina, per l'anno controllato la sola assenza di uno schema prestabilito non giustificava la perdita del regime agevolato. Restavano necessari una gestione documentata e il rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi statutari. La pronuncia non vincola gli altri giudici.

COME SI DIMOSTRA CHE UNA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA È STATA REALMENTE ESEGUITA?

Nella vicenda esaminata i giudici hanno valorizzato fotografie dei marchi sul materiale sportivo, striscioni e altri mezzi promozionali. È utile conservare queste prove insieme ai contratti di sponsorizzazione e alle fatture, così da documentare concretamente l'esecuzione della prestazione pubblicitaria.

QUALI DOCUMENTI DOVREBBE CONSERVARE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER UN CONTROLLO?

L'associazione dovrebbe raccogliere affiliazioni, iscrizioni ai campionati, calendari e distinte di gara, insieme a contabilità, registri, verbali e rendiconti approvati. Servono inoltre contratti, fatture e prove fotografiche delle sponsorizzazioni, nonché giustificativi dei rimborsi e dei compensi collegati alle prestazioni rese.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/asd-legge-398-1991-rendiconto-economico-finanziario-cgt-latina-1159-2026/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Socio accomandante e debiti tributari della sas: i limiti della responsabilità

Socio accomandante e debiti tributari della sas: il Fisco non può agire contro di lui, salvo immistione o quota di liquidazione. Cassazione 27558/2026. Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta. Il principio è confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27558 del 22 ottobre 2026, nei termini in cui la riferisce la fonte consultata, che non ha ancora trovato riscontro in altre banche dati. La vicenda nasceva da un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, per 174.937 euro, notificato a una ex socia accomandante con il 10% del capitale, uscita per recesso prima che la società fosse cancellata dal Registro delle imprese nel maggio 2011.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società di persone.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2313, 2320 e 2324 · TUIR, art. 5 · D.P.R. 602/1973, art. 36.

Destinatari
Soci accomandanti, amministratori di sas e difensori tributari.

Punto pratico
Se ricevi un atto per imposte della sas, verifica tempestivamente la legittimazione passiva e raccogli visura, prova del recesso e documenti di liquidazione; controlla separatamente eventuali atti di gestione compiuti dal socio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Questa distinzione ha effetti verso l'esterno, perché stabilisce chi i creditori possono chiamare a pagare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In seguito la Corte ha escluso l'applicabilità di due norme in materia di estinzione della società:.

Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta. Il principio è confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27558 del 22 ottobre 2026, nei termini in cui la riferisce la fonte consultata, che non ha ancora trovato riscontro in altre banche dati. La vicenda nasceva da un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, per 174.937 euro, notificato a una ex socia accomandante con il 10% del capitale, uscita per recesso prima che la società fosse cancellata dal Registro delle imprese nel maggio 2011. Il ricorso dell'Agenzia è stato respinto: secondo la Corte, verso i creditori sociali l'accomandante risponde in due soli casi, cioè quando si è immischiato nella gestione oppure, a cancellazione avvenuta, entro i limiti di quanto ha incassato in sede di liquidazione. Il quadro non muta né per la trasparenza fiscale delle società di persone né per le regole sulla successione dei soci nella società estinta. Per chi è uscito dalla compagine e per i professionisti che lo assistono, il principio è al tempo stesso un'arma difensiva e un richiamo ai comportamenti da evitare.

DUE CATEGORIE: CHI SONO ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI

Nella sas convivono due tipi di socio, distinti dall'art. 2313 del Codice civile. Gli accomandatari rispondono per i debiti sociali in modo solidale e illimitato e, per questo, hanno il compito di amministrare. Gli accomandanti, invece, rispondono soltanto fino alla quota che si sono obbligati a conferire e non partecipano alla gestione.

Questa distinzione ha effetti verso l'esterno, perché stabilisce chi i creditori possono chiamare a pagare. Finché la società è in vita, l'accomandante è tenuto a versare alla società il conferimento promesso, ma non assume obbligazioni dirette nei confronti dei creditori. In pratica, la sua esposizione massima coincide con il capitale conferito.

AZIONE DIRETTA: IN QUALI CASI IL CREDITORE PUÒ COLPIRE IL SOCIO

L'art. 2313 circoscrive la responsabilità dell'accomandante, ma non attribuisce ai creditori, Fisco incluso, alcuna azione nei suoi confronti. La disposizione disciplina i rapporti interni alla società. L'Erario, perciò, non può considerare l'accomandante obbligato per l'imposta sociale: se mancano i presupposti di legge, il socio non ha legittimazione passiva, ossia non è la persona verso cui il debito può essere fatto valere. Le eccezioni sono due.

- **Violazione del divieto di immistione.** Quando l'accomandante compie atti di amministrazione o conduce affari in nome della società, perde il vantaggio della responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2320 del Codice civile.
- **Dopo la liquidazione.** Ai sensi dell'art. 2324 del Codice civile, dopo la cancellazione della società dal Registro

delle imprese i creditori non soddisfatti possono agire verso gli accomandanti, ma soltanto fino all'importo della quota di liquidazione da loro effettivamente percepita.

Al di fuori di queste ipotesi, i debiti sociali si fanno valere nei confronti della società o dei soci con responsabilità illimitata.

TRASPARENZA FISCALE: SI IMPUTA IL REDDITO, NON IL DEBITO

Un malinteso diffuso deriva dal regime di trasparenza. In base all'art. 5 del TUIR, il reddito delle società di persone è attribuito a ciascun socio in misura corrispondente alla sua quota di utili, a prescindere dall'effettiva percezione. Tuttavia questo meccanismo serve unicamente a fissare la base imponibile e l'IRPEF personale del socio.

Esso non fa del socio il debitore delle imposte dell'impresa, come IVA o IRAP, che restano a carico della società. Né converte la responsabilità limitata al conferimento in una responsabilità diretta per i tributi sociali. L'accomandante, quindi, dichiara la propria quota di reddito, ma non risponde dell'IVA contestata alla sas.

IL CASO: UN'EX SOCIA COLPITA DALL'ACCERTAMENTO

L'avviso si riferiva al 2008 e contestava cessioni considerate non imponibili pur senza i requisiti richiesti, con una maggiore IVA di 174.937 euro. L'Ufficio lo ha notificato a una ex socia accomandante titolare del 10% della società. Secondo la ricostruzione della fonte, la socia aveva receduto prima della cancellazione, non aveva violato il divieto di immistione e non aveva ricevuto alcuna quota di liquidazione.

Il ricorso della contribuente è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio solo formalmente, e soltanto quanto alla motivazione, dichiarando comunque l'inefficacia dell'avviso nei confronti della socia. L'Agenzia ha allora proposto ricorso per Cassazione con due motivi: da un lato la violazione degli artt. 2312, 2313 e 2324 del Codice civile, sostenendo che la cancellazione non estinguerebbe la responsabilità dell'accomandante per i debiti maturati fino alla sua uscita; dall'altro la violazione dell'art. 112 del Codice di procedura civile, per mancata pronuncia sul merito. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto.

LA DECISIONE: LE RAGIONI DEL RIGETTO

La Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha rammentato che, finché la società esiste, l'accomandante risponde soltanto in via indiretta, tramite il conferimento, e che verso i creditori risponde unicamente dopo la liquidazione e fino a concorrenza della quota riscossa (art. 2324 del Codice civile). Il principio affermato, coerente con i precedenti richiamati dalla fonte (Cass. n. 13565/2021, n. 21554/2025 e n. 16844/2026), è che l'accomandante non è legittimato rispetto alle obbligazioni tributarie della società, fatte salve le deroghe previste dall'art. 2313.

In seguito la Corte ha escluso l'applicabilità di due norme in materia di estinzione della società:

- l'art. 2495 del Codice civile, in forza del quale i soci subentrano nei rapporti della società estinta, presuppone che la qualità di socio sussista ancora alla data della cancellazione;
- l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la responsabilità dei soci per le imposte rimaste insolute da parte della società estinta, esige a sua volta che il socio resti nella compagine fino alla liquidazione.

Poiché la socia aveva receduto in precedenza, nessuna delle due disposizioni valeva per lei. La sentenza regionale aveva una motivazione contraddittoria ma un dispositivo corretto: la Corte lo ha quindi confermato, correggendone la motivazione (art. 384 del Codice di procedura civile), e ha posto a carico dell'Agenzia le spese del giudizio, pari a 5.600 euro di compensi e 200 euro di esborsi, oltre agli accessori. Resta escluso il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dato che l'Agenzia fruisce della prenotazione a debito.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA: UN ORIENTAMENTO STABILE

Dalle ricerche risulta che l'indirizzo è in linea con altre decisioni del 2026. L'ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026 viene commentata nel senso che l'accomandante non risponde direttamente dell'IVA e dell'IRAP della società per la mera qualità di socio, e che, a cancellazione avvenuta, il Fisco può agire soltanto nei limiti di quanto percepito in liquidazione. L'ordinanza n. 2470 del 5 febbraio 2026, relativa a un'imposta di registro, ha respinto un ricorso dell'Agenzia richiamando le Sezioni Unite n. 3625/2025 e affermando di nuovo che è il Fisco a dover dimostrare che il socio ha ricevuto somme o beni in sede di liquidazione. Il numero 27558/2026 non ha trovato riscontro in altre fonti e va controllato prima di essere citato in un atto.

CONSEGUENZE PRATICHE: LE MOSSE UTILI E GLI ERRORI DA EVITARE

Per l'accomandante la prima linea di difesa è la legittimazione passiva: quando gli viene notificato un atto per un debito della società, occorre impugnarlo eccependo che egli non è il destinatario corretto. Vanno inoltre documentati il recesso, con data certa e iscrizione nel Registro delle imprese, e il fatto di non aver ricevuto somme in liquidazione, poiché la prova della riscossione spetta all'amministrazione.

Il secondo fronte attiene alla condotta. L'accomandante che sottoscrive contratti, tratta con i clienti o amministra

di fatto rischia di perdere la tutela dell'art. 2320. Ai commercialisti che seguono le sas conviene dunque esaminare statuti, deleghe e prassi operative, accertando che il recesso sia stato registrato prima della cancellazione. Rimane intatta la responsabilità degli accomandatari, che rispondono comunque senza limiti.

DOMANDE FREQUENTI

IL SOCIO ACCOMANDANTE DEVE PAGARE DIRETTAMENTE L'IVA DELLA SAS?

La sola qualità di accomandante non rende il socio debitore diretto dell'IVA o dell'IRAP della sas. La responsabilità verso i creditori può sorgere in caso di immistione nella gestione oppure, dopo la cancellazione, nei limiti delle somme effettivamente riscosse in liquidazione.

LA TRASPARENZA FISCALE TRASFERISCE AL SOCIO I DEBITI DELLA SOCIETÀ?

La trasparenza fiscale attribuisce al socio la quota di reddito della società di persone per determinare la sua IRPEF personale, anche senza percezione degli utili. Non trasferisce invece al socio i debiti IVA o IRAP della società né trasforma la responsabilità limitata in responsabilità diretta.

CHE COSA DEVE CONTROLLARE L'ACCOMANDANTE CHE RICEVE UN ATTO FISCALE?

Occorre verificare tempestivamente la legittimazione passiva, documentare il recesso e controllare le somme eventualmente ricevute in liquidazione. Vanno esaminati anche deleghe e atti di gestione. Il numero della pronuncia 27558/2026, non riscontrato in altre fonti, richiede verifica prima di citarlo in un atto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/socio-accomandante-debiti-tributari-sas-limiti-responsabilita/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 05/11/2026

Raccordo IVA 2026-2027: online lo strumento che porta dal DPR 633/72 al Testo unico IVA

Dal 1° gennaio 2027 le norme IVA passano nel Testo unico (D.Lgs. 10/2026): online il Raccordo IVA 2026-2027, con natura, riferimenti e diciture da copiare in fattura. Da oggi sustudiopizzano.itè online ilRaccordo IVA 2026-2027, uno strumento che dice quale articolo citare in fattura quando una norma dell'IVA cambia indirizzo. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto si legge nel nuovo Testo unico IVA, il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10: l'operazione resta la stessa, ma il riferimento di legge da scrivere nel documento è un altro. Lo strumento parte dal caso pratico.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 10/2026, DPR 633/72.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Pianificare la verifica dei presupposti applicativi e la corretta predisposizione della documentazione probatoria per Raccordo IVA 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il Testo unico IVA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
- 💡 **Impatto operativo:** Da oggi su studiopizzano.it è online il Raccordo IVA 2026-2027 , uno strumento che dice quale articolo citare in fattura quando una norma dell'IVA cambia indirizzo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Raccordo IVA 2026 espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Da oggi su studiopizzano.it è online il **Raccordo IVA 2026-2027**, uno strumento che dice quale articolo citare in fattura quando una norma dell'IVA cambia indirizzo. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto si legge nel nuovo Testo unico IVA, il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10: l'operazione resta la stessa, ma il riferimento di legge da scrivere nel documento è un altro.

Lo strumento parte dal caso pratico. Si scrive l'operazione con parole semplici, per esempio «visita medica» o «vendita a un cliente estero», e si ottiene la natura dell'operazione, il riferimento valido fino al 2026, quello valido dal 2027 e la dicitura da copiare in fattura. Si può anche fare il percorso inverso: partire dall'articolo vecchio per trovare quello nuovo.

PERCHÉ NASCE: UN CAMBIO DI NORME CHE RIGUARDA OGNI FATTURA

Il Testo unico IVA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, supplemento ordinario n. 4. Raccoglie in 171 articoli, divisi in 18 titoli, le regole che oggi si trovano sparse nel D.P.R. 633/1972 e in altre leggi, e le riordina in un testo unico. Le sue disposizioni si applicano **dal 1° gennaio 2027** (articolo 171) e da quella stessa data le norme sostituite sono abrogate. Fino al 31 dicembre 2026 la fatturazione, le liquidazioni e le dichiarazioni continuano a seguire il D.P.R. 633/1972.

Il testo si può consultare anche su Normattiva. Il riordino, in linea generale, non cambia la sostanza dell'imposta. Cambia però la numerazione, e con la numerazione cambia tutto ciò che la richiama: una fattura che esenta una prestazione, una nota che spiega perché un'operazione non è imponibile, un modello di dicitura salvato nel gestionale. Lo strumento è nato per questo: chi emette fatture non dovrebbe dover confrontare due testi di legge per scoprire dove è finito un articolo.

PROBLEMA A MONTE: STESSA NATURA, RIFERIMENTI DIVERSI

Ogni giorno, in uno studio o in un ufficio amministrativo, si emettono documenti che citano una norma. La fattura elettronica distingue l'operazione fuori campo, esente, non imponibile o non soggetta con un codice di natura, e spesso accompagna il codice con una dicitura che richiama l'articolo di legge. Per anni quell'articolo è stato lo stesso, tanto da diventare una formula a memoria: l'articolo 8 per le esportazioni, l'articolo 10 per le operazioni esenti, l'articolo 15 per le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Dal 2027 quelle formule non sono più corrette. Le operazioni conservano la loro natura, ma la norma da citare è un'altra, e il passaggio non è una sostituzione meccanica: i vecchi articoli confluiscono in articoli nuovi, a volte con una suddivisione diversa in commi e in lettere. Il

rischio è concreto. Un riferimento vecchio nella fattura emessa nel 2027, o uno nuovo in quella del 2026, è un richiamo sbagliato che passa inosservato, perché il documento sembra a posto. E la ricerca manuale tra due testi lunghi costa tempo proprio nelle settimane in cui gli studi sono più carichi.

COME FUNZIONA: DAL CASO CONCRETO AL RIFERIMENTO GIUSTO

Il Raccordo IVA 2026–2027 mette insieme tre modi di arrivare alla stessa risposta.

- **Cerca e casi.** Si descrive l'operazione, oppure si sceglie uno dei casi pronti, 86 in tutto, dalle prestazioni sanitarie alle vendite a clienti dell'Unione europea, dalle aliquote ridotte alle operazioni senza diritto alla detrazione. Per ogni caso lo strumento mostra la natura, il riferimento fino al 2026 e dal 2027, la dicitura da copiare e l'avvertenza su ciò che bisogna controllare.
- **Dal vecchio al nuovo.** Chi ha in mano un riferimento del D.P.R. 633/1972 o di un'altra legge sostituita inserisce l'articolo e trova il corrispondente del Testo unico. Il percorso funziona anche al contrario.
- **Tabelle complete.** L'elenco di tutti gli articoli del Testo unico con i riferimenti precedenti e la Tabella A dei beni e servizi con aliquota ridotta si consultano in pagina e si scaricano in PDF e in Excel.

La ricerca per regole lavora direttamente nel browser e risponde subito. Se la descrizione dell'operazione è troppo generica per le regole, si può chiedere a **Sheldon IA**, l'assistente del sito, che propone la lettura più probabile. Resta uno strumento di orientamento: la scheda del caso va letta per intero prima di emettere il documento.

IL CONFRONTO CON TROVATU DEL MINISTERO

Per orientarsi nei nuovi testi unici il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione TrovaTU, un'applicazione web che indica dove una norma vigente è stata ricollocata negli otto testi unici fiscali e mostra, a fronte, la vecchia e la nuova formulazione. Lavora sui testi di Normattiva ed è un aiuto reale per chi deve leggere la norma. Parte però da una condizione: bisogna già avere in mano il riferimento da cercare, cioè il provvedimento e, quando lo si conosce, l'articolo o il comma.

Chi emette una fattura non si trova in questa situazione. Non parte da un articolo: parte da un'operazione, per esempio una visita medica o la vendita a un cliente estero, e deve sapere quale natura indicare, quale riferimento citare e quale dicitura scrivere. A rispondere a questa domanda, dalla documentazione pubblicata dal Ministero e dalla stampa di settore, TrovaTU non risulta pensato: non indica la natura dell'operazione e non propone la dicitura da riportare nel documento.

Per questo riteniamo che il Raccordo IVA 2026–2027 sia lo strumento che TrovaTU avrebbe dovuto essere per chi lavora con le fatture, e che di fatto non è. Rispetto a TrovaTU:

- si parte dall'**operazione** descritta con parole semplici, non dall'articolo da cercare;
- la risposta comprende la **natura**, il riferimento fino al 2026 e dal 2027 e la **dicitura da copiare** in fattura, con l'avvertenza su ciò che va controllato;
- si può fare anche il percorso inverso, dal riferimento vecchio a quello nuovo, e scaricare le tabelle complete in PDF e in Excel.

Il giudizio è nostro, e riguarda l'uso quotidiano di chi fattura: i due strumenti non si escludono. Per leggere il testo ufficiale a fronte resta utile TrovaTU, che è stato costruito per questo; per arrivare in pochi secondi a ciò che va scritto nel documento serve il Raccordo.

ESEMPI: TRE OPERAZIONI, PRIMA E DOPO IL 2027

Per capire che cosa cambia in concreto, bastano tre casi tra quelli già inseriti nello strumento.

- **Prestazione sanitaria** (natura N4, esente): fino al 2026 il riferimento è l'articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972; dal 2027 è l'articolo 37, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 10/2026. La dicitura resta «Operazione esente da IVA».
- **Esportazione di beni** (natura N3.1, non imponibile): dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 all'articolo 45, comma 1, lettera a), del Testo unico.
- **Spese anticipate in nome e per conto del cliente** (natura N1): dall'articolo 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. 633/1972 all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Testo unico.

In tutti e tre i casi la natura non cambia e la dicitura si conserva: a cambiare è solo l'articolo da citare. Lo strumento segnala inoltre le poche differenze di sostanza tra vecchio e nuovo testo, in modo che il confronto non si fermi alla numerazione.

A CHI SERVE: STUDI, IMPRESE E ADDETTI ALLA FATTURAZIONE

Il raccordo è pensato per chi emette o controlla documenti fiscali:

- commercialisti e collaboratori di studio, che devono aggiornare modelli, diciture e istruzioni ai clienti prima della fine dell'anno;
- addetti all'amministrazione e alla fatturazione, che hanno bisogno di una risposta rapida mentre emettono il documento;
- imprenditori e professionisti che fatturano da sé e vogliono evitare errori formali;
- chi si occupa di software e gestionali e deve verificare che le diciture predefinite siano allineate al nuovo testo.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Per vedere il Raccordo IVA in funzione abbiamo pubblicato un **video sul canale YouTube dello Studio**: dal DPR 633/72 al Testo unico IVA, con i riferimenti e le diciture da riportare in fattura.

LIMITI: UNO STRUMENTO DI ORIENTAMENTO

Il raccordo indica il riferimento corretto per i casi più frequenti, non sostituisce la lettura della norma né il giudizio del professionista. Le operazioni che si collocano a cavallo tra il 2026 e il 2027 richiedono attenzione particolare e, nei casi dubbi, conviene verificare il momento in cui l'operazione si considera effettuata prima di scegliere il riferimento. Lo strumento è stato costruito sul testo ufficiale del decreto, vigente al 15 agosto 2026, e sarà aggiornato se la normativa cambia.

Il Raccordo IVA 2026–2027 è online nella sezione Fisco e tra gli strumenti della pagina Utility. Se un caso manca o una spiegazione non è chiara, la segnalazione è il modo migliore per renderlo più utile.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/raccordo-iva-2026-2027-online-lo-strumento-per-il-testo-unico-iva/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

7 MIN LETTURA 04/11/2026

E-commerce extra-UE: dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro

Dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro per articolo si somma al dazio di 3 euro sull'e-commerce extra-UE. Chi paga, IVA e codici PID. A partire dal 1 novembre 2026 scatta la Union Handling Fee (UHF), un prelievo europeo pari a 2 euro per ogni articolo che entra nell'Unione tramite vendite a distanza da paesi extra-UE. Non si tratta di una percentuale calcolata sul valore dei beni, né di una misura che prenda il posto del dazio temporaneo di 3 euro, applicato dal 1 luglio 2026 alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro: i due importi si sommano.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Estero.

Norme chiave
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 · Avviso ADM 23 ottobre 2026.

Destinatari
Venditori online extra-UE, piattaforme, spedizionieri e rappresentanti doganali.

Punto pratico
Confronta le istruzioni ufficiali ADM con i campi del gestionale per codice F00 e PID; individua il debitore per ciascun flusso, separa UHF e dazi e ricalcola la base IVA prima di aggiornare listini e condizioni di reso.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dal 1 novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro per articolo si somma al dazio di 3 euro sull'e-commerce extra-UE. Chi paga, IVA e codici PID.
- 💡 **Impatto operativo:** Secondo la fonte, il termine non coincide in automatico con ciascun pezzo fisico presente nel pacco: a fini doganali rileva l'unità individuata in base alle regole che governano la dichiarazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per chi vende o acquista di frequente l'effetto è chiaro: il costo finale discende dal numero di articoli dichiarati, perciò è bene descrivere e classificare la merce con attenzione.

A partire dal 1 novembre 2026 scatta la Union Handling Fee (UHF), un prelievo europeo pari a 2 euro per ogni articolo che entra nell'Unione tramite vendite a distanza da paesi extra-UE. Non si tratta di una percentuale calcolata sul valore dei beni, né di una misura che prenda il posto del dazio temporaneo di 3 euro, applicato dal 1 luglio 2026 alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro: i due importi si sommano. La UHF colpisce tanto le spedizioni fino a 150 euro quanto quelle di valore maggiore, ha carattere permanente e non può essere rimborsata. Il debitore è, di norma, il soggetto responsabile dell'obbligazione doganale; all'atto pratico il dichiarante viene individuato seguendo una gerarchia che comincia dal titolare dell'IOSS e termina con il rappresentante doganale indiretto. Il prelievo rientra nella base imponibile IVA. Con la medesima decorrenza i Product Identifiers (PID) diventano obbligatori nelle dichiarazioni, mentre nei sistemi si deve utilizzare il nuovo codice F00. Prima della scadenza, operatori, spedizionieri e piattaforme sono chiamati ad aggiornare i propri sistemi.

NUOVO PRELIEVO: COSA SI INTENDE PER UNION HANDLING FEE

La Union Handling Fee consiste in un importo fisso previsto dal nuovo Codice doganale dell'Unione, il cui articolo 20 la contempla per i beni introdotti con vendite a distanza. Il valore è fissato in 2 euro per articolo da un regolamento delegato della Commissione europea, che l'avviso della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 23 ottobre 2026 qualifica come regolamento (UE) 2026/2152. Sulla numerazione dei regolamenti le fonti di stampa non sempre concordano: prima di citarne gli estremi in un parere o in un atto, è quindi opportuno raffrontarli con il testo apparso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo scopo è far fronte ai costi di controllo e gestione legati al volume sempre più elevato di piccoli pacchi provenienti da paesi terzi. Proprio per questo l'importo prescinde dal prezzo: un accessorio da 5 euro e uno smartphone da 400 euro versano la medesima UHF, se il numero di articoli è lo stesso. La misura si lega al venir meno della franchigia doganale sulle merci di modico valore, che fino alla metà del 2026 permetteva di importare senza dazio le spedizioni inferiori a 150 euro.

RAPPORTO CON IL DAZIO: DUE PRELIEVI CHE SI SOMMANO

A decorrere dal 1 luglio 2026 il dazio temporaneo di 3 euro colpisce alcune spedizioni il cui valore intrinseco non supera i 150 euro. Stando alla fonte, la UHF non assorbe questo dazio ma gli si aggiunge. Così, per una spedizione fino a 150 euro contenente un solo articolo, l'onere doganale fisso arriva a 5 euro, cui va aggiunta l'IVA. Oltre i 150 euro il dazio fisso di 3 euro non trova applicazione, ma la UHF rimane dovuta insieme ai dazi ordinari commisurati al valore.

PRELIEVO	IMPORTO	DA QUANDO	AMBITO
Dazio temporaneo	3 euro	1 luglio 2026	Alcune spedizioni fino a 150 euro
Union Handling Fee	2 euro per articolo	1 novembre 2026	Vendite a distanza, sia fino a 150 euro sia oltre

Occorre inoltre tenere distinta la UHF dal contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore, contemplato dalla legge di bilancio 2026. Secondo le notizie di stampa la sua entrata in vigore è stata rinviata più volte e, in base ad alcune fonti, l'ultimo slittamento porterebbe al 1 dicembre 2026. Si tratta di un'informazione da riscontrare sulla normativa vigente: il rapporto tra il prelievo europeo e quello nazionale è ancora in divenire e non può considerarsi definito.

UNITÀ DI CALCOLO: QUANDO SI CONTA UN ARTICOLO

L'aspetto più delicato riguarda il senso da attribuire ad "articolo" (in inglese item). Secondo la fonte, il termine non coincide in automatico con ciascun pezzo fisico presente nel pacco: a fini doganali rileva l'unità individuata in base alle regole che governano la dichiarazione. Ad esempio, due penne identiche comprate insieme potrebbero valere un solo articolo, mentre prodotti differenti darebbero luogo a più addebiti. Il modo in cui ciò si tradurrà nella pratica dipende dalle indicazioni operative di ADM e Commissione.

Per chi vende o acquista di frequente l'effetto è chiaro: il costo finale discende dal numero di articoli dichiarati, perciò è bene descrivere e classificare la merce con attenzione.

CHI PAGA: IL DICHIARANTE E LA GERARCHIA DEI SOGGETTI

In base all'articolo 20, paragrafo 5, del nuovo Codice doganale, la UHF grava sul debitore dell'obbligazione doganale all'importazione. Quando tale obbligazione non nasce, deve versarla il soggetto che ne sarebbe stato il debitore. L'avviso ADM chiarisce che, alla luce delle regole dichiarative richiamate, il dichiarante va individuato seguendo questo ordine gerarchico:

- il titolare dell'IOSS (lo sportello unico per l'IVA sulle importazioni di modico valore) o il suo rappresentato;
- il soggetto aderente agli Special Arrangements (il regime semplificato per l'IVA all'importazione) o il suo rappresentante;
- il rappresentante doganale indiretto.

Il pagamento, secondo la disciplina europea, deve avvenire almeno una volta al mese. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, l'importo non è rimborsabile: non si recupera neppure se i beni vengono restituiti. Ne va tenuto conto nelle condizioni di vendita e nei rapporti tra piattaforme, corrieri e clienti finali, che devono stabilire chi si fa carico del costo.

TRATTAMENTO IVA: UN PRELIEVO IMPONIBILE

Secondo l'ADM la UHF è imponibile ai fini IVA, per cui l'imposta si applica anche a questa somma; l'Agenzia rimanda poi agli orientamenti della Commissione europea per le regole dei regimi speciali. Il costo reale di ciascun articolo risulta pertanto superiore a 5 euro e va stimato caso per caso, a seconda che l'operazione transiti dallo sportello IOSS, dagli Special Arrangements o da una dichiarazione ordinaria. Il dazio e il contributo nazionale seguono regole proprie quanto all'inclusione nella base imponibile, e andrebbero verificati a parte.

OBBLIGHI DICHIARATIVI: IL CODICE F00 E I PRODUCT IDENTIFIERS

Per riconoscere la UHF nei sistemi doganali è stato previsto il codice F00, da inserire nel campo "Tax Type" (DE 14 03 039 000). L'avviso ADM riconduce questa novità a modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che, al 23 ottobre 2026, risultano ancora in via di pubblicazione: l'assetto tecnico potrebbe dunque subire ulteriori ritocchi.

A partire dal 1 novembre 2026 sono obbligatori anche i Product Identifiers (PID), cioè gli identificativi di prodotto impiegati nell'analisi dei rischi e nei controlli sulle merci vendute a distanza. I codici documento C127, C128, C129 e Y081 devono essere riportati a livello di articolo nei documenti di supporto della dichiarazione. Servono dunque informazioni dettagliate per ciascun articolo, e non più solo per la spedizione considerata nel suo complesso.

OPERATORI AEO: GARANZIA GLOBALE

COSA FARE: CONTROLLI DA SVOLGERE PRIMA DELLA SCADENZA

I tempi sono stretti, dato che l'avviso reca la data del 23 ottobre 2026 e l'applicazione decorre dal 1 novembre 2026. Gli operatori coinvolti sono tenuti a verificare:

- l'adeguamento dei sistemi dichiarativi al codice F00 e ai codici PID;
- l'attribuzione corretta delle informazioni a livello di articolo;
- l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento secondo la gerarchia descritta;
- la distinzione contabile fra UHF, dazio temporaneo di 3 euro ed eventuale contributo nazionale;
- il trattamento IVA secondo il regime applicato.

Per chi gestisce negozi online e vende in Europa merce che arriva da fuori Unione, il prelievo pesa anche sul prezzo finale e sulle condizioni di reso. È opportuno rivedere i listini, dichiarare in modo esplicito su chi ricadono i costi doganali e custodire la documentazione dei pagamenti, che torna utile in caso di controllo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/union-handling-fee-e-commerce-extra-ue-2-euro/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOsocietario

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20 AGOSTO 2026 — GIOVEDÌ

Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.

25 AGOSTO 2026 — MARTEDÌ

Elenchi Intrastat Mensili

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Modalità: Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.

31 AGOSTO 2026 — LUNEDÌ

Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).

Modalità: Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.

16 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.

30 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.

Modalità: Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.

Servizio Assistenza Scadenze dello Studio: La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati